751. **Allegato A**

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

PAG.

Comunicazioni 3

Missioni valevoli nella seduta del 24 novembre 2026..... 3

Progetti di legge (Assegnazione a Commissioni in sede referente)..... 3

Corte dei conti (Trasmissione di documenti). 4

Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri (Trasmissione di un documento)..... 5

Progetti di atti dell'Unione europea (Annunzio)..... 6

Richiesta di parere parlamentare su proposte di nomina 6

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo 7

Atti di controllo e di indirizzo..... 7

Interrogazioni 8

Iniziative di competenza volte a garantire la continuità di Rai Scuola e a promuoverne la funzione educativa e culturale nell'ambito del servizio pubblico televisivo – 3-02854 8

Iniziative di competenza al fine di garantire l'esclusione di messaggi pubblicitari legati al gioco d'azzardo nel servizio pubblico radiotelevisivo – 3-03034 9

Disegno di legge: S. 2053 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca *(Approvato dal Senato)* (A.C. 3189)..... 10

Parere della V Commissione 10

Articolo unico; Articoli del decreto-legge 10

Modificazioni apportate dal Senato..... 26

Proposte emendative..... 38

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PAGINA BIANCA

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 24 novembre 2026.

Albano, Ascani, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Billi, Bonafè, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Calderone, Carè, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, D'Alessio, Deidda, Della Vedova, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mauri, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Mulè, Nordio, Onori, Orsini, Osnato, Pagano, Patriarca, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pittalis, Porta, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Tajani, Tenerini, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Ziello, Zinzi, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albano, Ascani, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Billi, Bonafè, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Calderone, Carè, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, D'Alessio, Deidda, Della Vedova, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mauri, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Onori, Orsini, Osnato, Pagano, Patriarca, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pittalis, Porta, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Tajani, Tenerini, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Ziello, Zinzi, Zoffili.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

VII Commissione (Cultura):

BERRUTO ed altri: « Istituzione del Servizio nazionale sportivo e disposizioni concernenti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni volte a garantire il diritto di accesso alla pratica sportiva » (3169) *Parere delle Commissioni I, V, VIII, IX, XI e XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

VIII Commissione (Ambiente):

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA: « Disposizioni per la bonifica delle valanghe mediante distacco artificiale » (3183) *Parere delle Commissioni I, II (*ex *articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento,*

per le disposizioni in materia di sanzioni), III, V e XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

XII Commissione (Affari sociali):

COLOMBO ed altri: « Disposizioni in materia di individuazione, detenzione e gestione dei cani potenzialmente pericolosi » (2446) *Parere delle Commissioni I, II (*ex *articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, VIII e XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

S. 483. – CANTÙ ed altri: « Disposizioni per la prevenzione e la cura delle patologie oculari cronico-degenerative, in particolare della maculopatia degenerativa miopica e senile » *(approvata dal Senato)* (3191) *Parere delle Commissioni I e V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 23 novembre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 99/2026 del 13 ottobre-16 novembre 2026, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR « M1C3I4.2.3 – Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi BEI) – Stato di attuazione al 31 agosto 2026 ».

Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 23 novembre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 100/2026 del 13 ottobre-16 novembre 2026, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR « M4C1I1.5 – Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS) – Stato di attuazione al 31 agosto 2026 ».

Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Il Presidente aggiunto della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 23 novembre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 101/2026 del 28 ottobre-16 novembre 2026, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR « M4C2I3.2 – Conferimento di capitale nel *Digital transition fund* (DTF) – Stato di attuazione al 31 agosto 2026 ».

Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

Il Presidente aggiunto della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 23 novembre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 102/2026 del 28 ottobre-16 novembre 2026, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR « M2C2I4.2 – Sviluppo trasporto rapido di massa – Stato di attuazione al 31 agosto 2026 ».

Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

Il Presidente aggiunto della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 23 novembre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 103/2026 del 28 ottobre-16 novembre 2026, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR « M1C3I2.2 – Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio ru-

rale – Stato di attuazione al 31 agosto 2026 ».

Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio), alla VII Commissione (Cultura) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Il Presidente aggiunto della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 23 novembre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 104/2026 del 28 ottobre-16 novembre 2026, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR « M4C2I2.3 – Centri di trasferimento tecnologico – Stato di attuazione al 31 agosto 2026 ».

Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

Il Presidente aggiunto della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 23 novembre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 105/2026 del 28 ottobre-16 novembre 2026, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR « M1C1I1.2 – Abilitazione al *cloud* per le PA locali – Stato di attuazione al 31 agosto 2026 ».

Questo documento è trasmesso alla I (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Il Presidente aggiunto della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 23 novembre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 106/2026 del 28 ottobre-16 novembre 2026, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR « M2C3I1.2 – Riqualificazione di beni immobili pubblici parzialmente o interamente utilizzati dall'amministrazione della giustizia – Stato di attuazione al 31 agosto 2026 ».

Questo documento è trasmesso alla II Commissione (Giustizia) e alla V Commissione (Bilancio).

Il Presidente aggiunto della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 23 novembre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 107/2026 del 28 ottobre-16 novembre 2026, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR « M2C4I3.2 – Digitalizzazione dei parchi nazionali e delle aree marine protette – Stato di attuazione al 31 agosto 2026 ».

Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Il Presidente aggiunto della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 24 novembre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 108/2026 del 28 ottobre-16 novembre 2026, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR « M6C2I1.2 – Verso un ospedale sicuro e sostenibile – Stato di attuazione al 31 agosto 2026 ».

Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 23 novembre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione, predisposta dal Dipartimento per

gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli appalti pubblici e alle concessioni, che abroga le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e modifica i regolamenti (CE) n. 1370/2007, (UE) 2023/1542, (UE) 2024/1157, (UE) 2024/1252, (UE) 2024/1735, (UE) 2024/1781, (UE) 2024/2847, (UE) 2024/3110 e (UE) 2025/40 e le direttive 2008/98/CE, (UE) 2019/882, (UE) 2022/2381, (UE) 2023/1791 e (UE) 2024/1760 (regolamento sugli appalti pubblici) (COM(2026) 590 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti nonché dalle osservazioni formulate dall'Autorità nazionale anticorruzione.

Questa relazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

La Commissione europea, in data 23 novembre 2026, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza (COM(2026) 546 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea);

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di partenariato istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, per quanto riguarda la decisione n. 1/2026 del consiglio di partenariato (COM(2026) 618 final/2), corredata del relativo allegato (COM(2026) 618 final/2 – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada per quanto riguarda la proroga dell'accordo (COM(2026) 633 final), corredata del relativo allegato (COM(2026) 633 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità nazionali e la Commissione nell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori nell'Unione, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e i regolamenti (CE) n. 261/2004, (CE) n. 1107/2006, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 1177/2010, (UE) n. 181/2011, (UE) n. 1024/2012, (UE) 2018/302 e (UE) 2021/782 e abroga il regolamento (UE) 2017/2394 (COM(2026) 1120 final), corredata del relativo allegato (COM(2026) 1120 final – Annex) e del relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto (SWD(2026) 1122 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive).

Richiesta di parere parlamentare su proposte di nomina.

Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con lettera in data 24 novembre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del signor Patrizio Schiazza a presidente dell'Ente parco

nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga (155).

Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 14 dicembre 2026.

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

Il Ministro della difesa, con lettera in data 23 novembre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 311, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente la cessione, a titolo gratuito, di materiali per il completamento della capacità VBL PUMA (n. 15 mitragliatrici MG 42/59 con relativi supporti e n. 7 radio SRT-178/V) delle forze armate gibutiane (472).

Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa), che dovranno esprimere il prescritto parere entro il 14 dicembre 2026. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-*ter* del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 4 dicembre 2026.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI

Iniziative di competenza volte a garantire la continuità di Rai Scuola e a promuoverne la funzione educativa e culturale nell'ambito del servizio pubblico televisivo – 3-02854

A)

GRAZIANO, MANZI, ASCANI, BAKKALI, PELUFFO, STUMPO e PRESTIPINO. — *Al Ministro delle imprese e del made in Italy, al Ministro dell'istruzione e del merito*. — Per sapere – premesso che:

il 1° ottobre è stata annunciata la chiusura di Rai Scuola (canale 57 del digitale terrestre) per far posto al nuovo cosiddetto « Canale Territorio »;

Rai Scuola costituisce da oltre vent'anni un presidio insostituibile della missione di servizio pubblico, con una programmazione dedicata alla divulgazione scientifica, ambientale e culturale, realizzata grazie a professionalità interne di alto valore e alla guida, tra gli altri, del direttore Diego Garbati;

nonostante il progressivo depotenziamento produttivo degli ultimi anni il canale ha continuato a produrre *format*, interviste, approfondimenti, di grande valore didattico, il cui archivio rappresenta un patrimonio unico per studenti e docenti, oggi visibile su RaiPlay;

la soppressione del canale appare in netto contrasto con gli obiettivi del Pnrr, con le politiche di potenziamento delle competenze Stem, di contrasto ai divari territoriali e di valorizzazione del capitale umano anche ai fini dell'integrazione;

lo stesso contratto di servizio, all'articolo 5, impegna la Rai a delineare un'offerta di servizio pubblico che sia attenta al pubblico giovane; fra l'altro, l'articolo 5, comma 2, lettera *f)* prevede che la Rai promuova, anche nell'ambito delle intese vigenti ovvero mediante la stipula di specifici accordi attuativi con il Ministero dell'istruzione, sinergie con il mondo scolastico ai fini dello sviluppo dell'offerta digitale di contenuti funzionali alla didattica anche attraverso la specifica valorizzazione degli archivi Rai;

a giudizio degli interroganti si tratta di una scelta preoccupante che conferma una strategia involutiva da parte dei vertici aziendali del servizio pubblico e che appare dettata da motivi ideologici –:

se i Ministri interrogati siano a conoscenza di quanto riportato in premessa e quali iniziative urgenti, per quanto di competenza e nell'ambito del contratto di servizio, intendano intraprendere affinché sia scongiurata la chiusura e garantita la continuità sul canale 57 di Rai Scuola e se non ritengano altresì necessario promuovere, per quanto di competenza, la tutela e il rilancio del patrimonio audiovisivo e le professionalità di Rai Scuola, prevedendo un piano di investimenti che ne potenzi la funzione educativa e culturale, anziché sostituirlo con quella che gli interroganti ritengono un'offerta assolutamente inadeguata e mortificante per il servizio pubblico.

(3-02854)

Iniziative di competenza al fine di garantire l'esclusione di messaggi pubblicitari legati al gioco d'azzardo nel servizio pubblico radiotelevisivo – 3-03034

B)

VACCARI, SCHLEIN, BRAGA, MEROLA, PANDOLFO, ROMEO, SERRACCHIANI, DE MARIA, D'ALFONSO, MANZI, ORFINI, STEFANAZZI, SCOTTO, DE LUCA, TONI RICCIARDI, BOLDRINI, MARINO, FILIPPIN, SCARPA, GRAZIANO, CURTI, SIMIANI, FASSINO, ROGGIANI, PORTA, VIGGIANO, FORNARO, CUPERLO, GRIBAUDO, TABACCI e FURFARO. — *Al Ministro delle imprese e del made in Italy*. — Per sapere – premesso che:

la scelta del Governo di eliminare dal nuovo contratto di servizio Rai 2023-2028, presente nel precedente accordo, il riferimento esplicito all'impegno del servizio pubblico a garantire l'assenza di messaggi pubblicitari sul gioco d'azzardo è un grave errore politico e culturale;

al fine di garantire un più efficace contrasto del disturbo da gioco d'azzardo, l'articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante « Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese », convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 (cosiddetto decreto dignità) ha vietato « qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d'azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i *social media* »;

non si comprendono pertanto le ragioni che hanno portato alla cancellazione dal contratto di servizio di un principio che rafforzava la missione educativa e sociale della Rai;

quel richiamo rappresentava infatti un'assunzione di responsabilità da parte del servizio pubblico nei confronti di milioni di cittadini, delle famiglie e dei tanti giovani esposti ai rischi della dipendenza dal gioco. La sua eliminazione manda un segnale sbagliato e indebolisce il profilo etico che la Rai dovrebbe continuare a rappresentare. Ancora più grave è che, durante l'esame parlamentare, tutti gli emendamenti che chiedevano di mantenere quella previsione siano stati respinti;

una scelta incomprensibile che contraddice l'impegno nella prevenzione della ludopatia e nella promozione della salute pubblica –:

quali ulteriori iniziative di competenza si intendano avviare, coerentemente con le previsioni della convenzione, affinché la Rai garantisca l'assenza di messaggi pubblicitari sul gioco d'azzardo per favorire il contrasto alla ludopatia. (3-03034)

DISEGNO DI LEGGE: S. 2053 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 SETTEMBRE 2026, N. 170, RECANTE MISURE URGENTI PER GARANTIRE IL REGOLARE AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2026/2027, PER L'ACCOMPAGNAMENTO DELLE MISURE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, PER LA PROMOZIONE DELL'INTEGRAZIONE DEGLI STUDENTI STRANIERI NELL'AMBITO SCOLASTICO, NONCHÉ IN MATERIA DI FORMAZIONE SUPERIORE E RICERCA (APPROVATO DAL SENATO) *(A.C. 3189)*

A.C. 3189 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE.

A.C. 3189 – Articolo Unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

CAPO I

MISURE URGENTI PER GARANTIRE IL REGOLARE AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2026/2027 E ULTERIORI MISURE URGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E MERITO

Articolo 1.

(Misure urgenti per garantire il sostegno didattico agli alunni con disabilità)

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 2, relativo al Piano educativo individualizzato:

1) alla lettera *d)*, le parole: « compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe » sono soppresse;

2) dopo la lettera *d)* è inserita la seguente:

« *d-bis)* definisce, con adeguata motivazione, il numero di ore di sostegno da assegnare alla classe; »;

3) alla lettera *g)* le parole: « è redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-*ter*; » sono sostituite dalle seguenti: « per i bambini e le bambine, gli alunni e le alunne, gli studenti e le studentesse di nuova iscrizione o di nuova certificazione, è redatto in via provvisoria entro il mese di giugno e, in via definitiva, entro e non oltre il 15 ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-*ter*; per i bambini e le bambine, gli alunni e le alunne, gli studenti e le studentesse già inseriti in un percorso di supporto scolastico alla disabilità e già iscritti presso la medesima scuola, è redatto in via definitiva entro il mese di giugno ed è suscettibile di aggiornamenti, correttivi e integrazioni entro e non oltre le prime due settimane del mese di ottobre, ferma restando la possibilità di modificarlo successivamente in presenza di nuove o sopravvenute condizioni di funzionamento della persona; »;

4) dopo la lettera *g)* è inserita la seguente:

« *g-bis)* nel passaggio da un anno di corso a quello successivo, fermo restando l'aggiornamento dei profili di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *h)*, è valutato, in via prioritaria, fatta salva l'assegnazione dell'organico, il mantenimento del numero di ore di sostegno previsto nell'anno precedente, salvo aggiornamenti motivati da nuove e sopravvenute condizioni della persona. In occasione del passaggio tra i gradi di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni della persona, in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, lettera *d)*, ovvero in presenza di diverse condizioni di contesto rilevanti ai sensi della lettera *g)*, terzo periodo, il PEI è aggiornato, anche ai fini della definizione, limitatamente a tale passaggio, del numero delle ore di sostegno da assegnare alla classe;

b) all'articolo 10, comma 2, relativo all'individuazione e assegnazione delle misure di sostegno la parola: « assegna » è sostituita dalla seguente: « attribuisce ».

2. All'articolo 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativo ai gruppi per l'inclusione scolastica, dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

« *11-bis*. Il PEI può essere approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione anche in assenza di una delle componenti previste, purché regolarmente convocata, qualora la mancata partecipazione non consenta il rispetto dei termini previsti per la sua adozione, fermo quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. ».

Articolo 2.

(Misure urgenti per assicurare le attività di orientamento, di inclusione e di contrasto della dispersione scolastica nell'anno scolastico 2026/2027)

1. Al fine di assicurare anche per l'anno scolastico 2026/2027 le attività di orientamento, di inclusione e di contrasto della dispersione scolastica, ivi comprese quelle volte a definire percorsi personalizzati per gli studenti, valorizzando l'attività dei docenti impegnati nelle attività di *tutor*, orientamento, coordinamento e sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa, funzionali ai processi di innovazione e al miglioramento dei livelli di apprendimento, il fondo di cui all'articolo 1, comma 561, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2026 e di 40 milioni di euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 20 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2026 e 2027 mediante utilizzo delle risorse rivenienti dal comma 2 del presente articolo, quanto a 10 milioni di euro, per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo

speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito e quanto a 20 milioni di euro, per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 16-*ter*, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

2. All'articolo 7 della legge 12 settembre 2025, n. 131, le parole « a decorrere dall'anno 2025 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2025 e a decorrere dall'anno 2028 ».

Articolo 3.

(Misure urgenti di semplificazione in materia di istruzione)

1. Al fine di favorire la semplificazione e l'innovazione dei servizi amministrativi in ambito scolastico, il Ministero dell'istruzione e del merito adotta un programma biennale per lo sviluppo di servizi digitali all'interno del sistema informativo dell'istruzione (SIDI) connessi alla gestione delle attività del personale e delle relative procedure amministrative, anche al fine di realizzare una piattaforma unificata per la gestione dei processi di programmazione e valutazione delle istituzioni scolastiche, e della relativa documentazione amministrativa, nonché per armonizzare gli attuali applicativi *software* massimizzando l'interoperabilità con le diverse banche dati. Per la predisposizione del programma di cui al primo periodo è autorizzata la spesa complessiva di 14 milioni di euro per il biennio 2026-2027, ai quali si provvede, quanto a un milione di euro per l'anno 2026 e a 13 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

2. A decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, a partire dal secondo anno di scuola secondaria di primo grado, gli alunni possono avvalersi dell'insegnamento facoltativo di Latino per l'educazione linguistica (LEL), per un'ora settimanale aggiuntiva, corrispondente a 33 ore annue. L'insegnamento del Latino per l'educazione linguistica è affidato al docente appartenente alla classe di concorso A-12, che abbia sostenuto almeno un esame annuale o due semestrali in lingua o letteratura latina o che abbiano conseguito almeno 12 CFU nel settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/04. Tale docente partecipa alla valutazione degli apprendimenti degli alunni che si avvalgono di detto insegnamento nelle forme previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. Ai fini del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. All'articolo 16-*ter*, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, relativo all'accesso ai percorsi di formazione in servizio continua e incentivata e valutazione degli insegnanti, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nelle more della definizione in sede di contrattazione collettiva nazionale, l'elemento retributivo *una tantum* di carattere accessorio di cui al nono periodo è stabilito nella misura pari al 10 per cento del trattamento stipendiale in godimento. ».

Articolo 4.

(Misure urgenti in materia di welfare *studentesco)*

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo, è incrementata di 21 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri, per l'anno 2026, si provvede, quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui

all'articolo 1, comma 518, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 e, quanto a un milione di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite secondo i criteri e con le modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1999, n. 320, come modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2006, n. 211.

2. All'articolo 1, comma 518, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo:

1) le parole: « Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da ripartire tra i comuni individuati con il decreto di cui al secondo periodo, per l'erogazione di contributi da destinare direttamente ai nuclei familiari » sono sostituite dalle seguenti: « Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, per l'erogazione di contributi da destinare ai nuclei familiari »;

2) le parole: « non superiore a 30.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « non superiore a 40.000 euro »;

3) le parole: « alla scuola secondaria di secondo grado » sono sostituite dalle seguenti: « alle classi prime della scuola secondaria di primo grado e alle classi prime e terze della scuola secondaria di secondo grado »;

b) al secondo periodo, le parole: « Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri di riparto del fondo di cui al primo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità attuative del fondo di cui al primo periodo ».

3. Il Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo di cui all'articolo 1, commi 671 e 672, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 4 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Articolo 5.

(Misure urgenti per il rafforzamento dell'offerta formativa della Scuola europea di Brindisi)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, relativo alla Scuola europea di Brindisi, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*ter*, le parole: « ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027 »;

b) dopo il comma 1-*ter* sono aggiunti i seguenti:

« *1-quater*. In deroga all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 164, al fine di rafforzare la propria offerta formativa internazionale, la Scuola europea di Brindisi è autorizzata ad avviare un progetto finalizzato alla candidatura all'*International Baccalaureate Diploma Programme* e a porre in essere gli atti funzionali all'attivazione del programma stesso.

1-quinquies. Il personale docente da destinare alle attività di cui al comma 1-*quater* è individuato prioritariamente tra il personale docente di ruolo, mediante pro-

cedura comparativa nazionale, per titoli e colloquio, disciplinata con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il decreto di cui al primo periodo definisce il contingente di personale docente da assegnare al progetto di cui al comma 1-*quater*, entro il limite di nove unità, unitamente a due unità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, le classi di concorso interessate, i requisiti linguistici e professionali, i criteri di valutazione dei titoli e delle esperienze, la composizione della commissione esaminatrice, nonché le modalità di assegnazione del personale alla Scuola europea di Brindisi. Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati. Ai fini della selezione di cui al presente comma sono valorizzati, in particolare, il possesso di comprovate competenze linguistiche in lingua inglese, le esperienze di insegnamento in lingua inglese svolte all'estero presso scuole straniere o internazionali o presso istituzioni scolastiche autorizzate all'erogazione di programmi dell'*International Baccalaureate Organization*, nonché il possesso di titoli, certificazioni o esperienze coerenti con la metodologia didattica e valutativa del *Diploma Programme*.

1-sexies. Il personale individuato ai sensi del comma 1-*quinquies* rimane in titolarità presso la scuola di provenienza e continua a maturare il punteggio relativo alla continuità didattica e di servizio a tutti gli effetti. Il servizio prestato presso le sezioni internazionali della Scuola europea di Brindisi è valutato come servizio utile ai fini della progressione giuridica ed economica nel ruolo d'appartenenza.

1-septies. Il coniuge convivente del personale individuato ai sensi del comma 1-*quinquies*, dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può, all'atto del trasferimento o dell'elezione di domicilio nel territorio nazionale, essere impiegato presso l'amministrazione di appartenenza o, mediante comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina, fermo restando l'assenso dell'amministrazione di appartenenza.

1-octies. Nelle more dell'autorizzazione all'avvio del *Diploma Programme* di cui al comma 1-*quater*, il personale individuato ai sensi del comma 1-*quinquies* è impiegato nelle attività formative, preparatorie, curricolari e organizzative necessarie alla candidatura della Scuola.

1-novies. Il trattamento economico del personale docente individuato ai sensi del comma 1-*quinquies* è costituito, oltre che dallo stipendio e dagli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per il personale in servizio presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, da:

a) una indennità aggiuntiva specifica, pari a euro 36.000 annui al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione;

b) una maggiorazione del trattamento economico di cui al presente comma in misura pari a un dodicesimo dell'indennità aggiuntiva, spettante al docente incaricato delle funzioni di coordinamento;

c) un'indennità di trasferimento pari a euro 15.000 al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione, spettante ai docenti che risiedono al di fuori della provincia di Brindisi e sono titolari di cattedra. L'indennità di trasferimento, corrisposta per intero all'atto della presa di servizio presso le sezioni internazionali della Scuola europea di Brindisi, è acquisita con l'effettivo servizio presso le sezioni stesse per tre anni scolastici continuativi.

1-decies. Il trattamento economico di cui al comma 1-*novies* è assoggettato al regime fiscale e contributivo previsto dalla normativa vigente e non è computato ai fini della determinazione di ulteriori emolumenti accessori, indennità o maggiorazioni comunque denominate. ».

2. Per l'attuazione del comma 1, lettera *b)*, è autorizzata la spesa di euro 971.664 per l'anno 2027, di euro 831.154 annui per

ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030 e di euro 847.304 annui a decorrere dall'anno 2031.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 1.971.664 per l'anno 2027, a euro 831.154 annui per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030 ed euro 847.304 annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per l'attuazione della legge 17 agosto 1957, n. 848.

Articolo 6.

(Misure urgenti a favore delle istituzioni scolastiche della Regione Friuli-Venezia Giulia)

1. Ai sensi di cui all'articolo 1, comma 11-*bis*, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, in materia di cofinanziamento di contratti di supplenza breve e saltuaria e di cui all'articolo 5, comma 4-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, in materia di potenziamento dell'offerta formativa, la Regione Friuli Venezia Giulia può provvedere, con oneri a proprio carico, al finanziamento dell'incremento, ulteriore rispetto alle dotazioni assegnate sulla base dei parametri nazionali, della dotazione di personale scolastico a supporto organizzativo e didattico delle istituzioni scolastiche statali appartenenti al sistema scolastico regionale, con riconoscimento al personale del servizio prestato nei termini previsti dalla legislazione vigente.

2. Al fine di fronteggiare la carenza di personale docente di madrelingua tedesca nelle istituzioni scolastiche statali con insegnamento bilingue appartenenti al sistema scolastico regionale, la Regione Friuli-Venezia Giulia è autorizzata a trasferire all'entrata del bilancio dello Stato, con oneri a proprio carico e sulla base di un protocollo di intesa da sottoscrivere con l'ufficio scolastico regionale del Ministero dell'istruzione del merito, le risorse necessarie alla stipulazione di contratti a tempo determinato mediante procedure comparative indette per il personale docente di madrelingua o esperto in relazione all'insegnamento della lingua tedesca, anche se privo dell'abilitazione all'insegnamento ai sensi della normativa vigente. Tali risorse sono riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito per il pagamento dei contratti medesimi. Il personale di cui al primo periodo fa parte a pieno titolo del consiglio di classe ed esercita le prerogative proprie della funzione docente. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le norme speciali per il reclutamento e l'assunzione del personale docente di cui al comma 1.

Articolo 7.

(Ulteriori misure urgenti e di proroga di termini legislativi di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito)

1. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione della retribuzione dei dirigenti scolastici con quella della restante dirigenza pubblica di livello non generale, per l'anno scolastico 2025/2026 il Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all'articolo 4 del C.C.N.L. – Area V della dirigenza – del 15 luglio 2010, biennio economico 2008-2009, è incrementato, nell'anno 2026, di 14 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dello Stato, destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile e di risultato dei dirigenti scolastici. Ai relativi oneri si provvede, per l'anno 2026, quanto a 5,8 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, quanto a 7 milioni di euro, mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e, per euro 1,2 milioni, mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 717, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2. All'articolo 1, comma 883, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, relativo ai per-

corsi formativi e didattici in materia di educazione al rispetto, alle relazioni e al contrasto a ogni forma di violenza di genere, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « , per il tramite dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), nelle » sono sostituite dalle seguenti: « a favore delle » e le parole: « , a favore dell'INDIRE, » sono soppresse;

b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite, con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, tra gli Uffici scolastici regionali. »

3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 883, della legge n. 199 del 2025, relativo ai percorsi formativi e didattici in materia di educazione al rispetto, alle relazioni e al contrasto a ogni forma di violenza di genere, è incrementata di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 233, della legge n. 199 del 2025.

4. Al fine di garantire l'organizzazione e lo svolgimento della sessantesima edizione delle Olimpiadi internazionali di chimica (IChO) in Italia nel 2028, è autorizzata la spesa di euro 381.180 nell'anno 2026, euro 691.180 nell'anno 2027 ed euro 2.124.240 nell'anno 2028. Ai relativi oneri si provvede, quanto a euro 381.180 per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ad euro 691.180 per l'anno 2027, mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e quanto a euro 2.124.240 per l'anno 2028 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

5. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2-*bis*, comma 2, secondo periodo, in materia di accesso ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale, le parole: « Per i primi tre cicli dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale, » sono soppresse;

b) all'articolo 22, comma 2, in materia di requisiti per la partecipazione al concorso per insegnante tecnico-pratico, le parole: « 31 dicembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2027 ».

6. All'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, in materia di misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui è titolare il Ministero dell'istruzione e del merito, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « tra l'anno scolastico 2022/2023 e l'anno scolastico 2026/2027 » sono sostituite dalle seguenti: « tra l'anno scolastico 2022/2023 e l'anno scolastico 2028/2029 »;

b) al comma 1, terzo periodo, le parole: « fino al 31 dicembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2027 »;

c) al comma 5, la parola: « 2027 » è sostituita con la parola: « 2028 » e le parole: « alla realizzazione degli stessi » sono sostituite dalle seguenti: « a garantire la continuità delle misure PNRR »;

d) al comma 6, le parole: « 1.467.737 per l'anno 2027 » sono sostituite dalle seguenti: « 2.412.807 per l'anno 2027, euro 2.362.674 per l'anno 2028 e ad euro 1.417.604 per l'anno 2029 ».

7. Al fine di garantire le attività di monitoraggio e rendicontazione del PNRR, il Ministero dell'istruzione e del merito può

continuare ad avvalersi, anche per gli anni 2027, 2028 e 2029, del contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Ai relativi oneri, nei limiti dell'importo di euro 800.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

8. All'articolo 1, comma 725, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di équipe formative territoriali per la promozione di misure e progetti di innovazione didattica e digitale nelle scuole, le parole « 2026/2027 » sono sostituite dalle seguenti « 2028-2029 ».

9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8, è autorizzata la spesa di euro 1.620.120 per l'anno 2027, di euro 4.050.300 per l'anno 2028 e di euro 2.430.180 per l'anno 2029 cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

10. Al fine di garantire la funzionalità amministrativa delle istituzioni scolastiche, anche in vista dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento del personale amministrativo tecnico e ausiliario della scuola, nonché al fine di limitare il ricorso agli incarichi di mansioni superiori di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028 le graduatorie di merito regionali del concorso indetto con decreto dipartimentale 12 dicembre 2024, n. 3122, e della procedura valutativa per la progressione all'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione di cui al decreto dipartimentale 17 luglio 2024, n. 1897, sono utilizzate ai fini assunzionali per i posti della medesima Area, sulla base delle disponibilità determinate e nei limiti del contingente assunzionale autorizzato. Le nomine avvengono prioritariamente in favore dei candidati vincitori di entrambe le procedure di cui al primo periodo. In caso di esaurimento di una delle due graduatorie, si procede alla compensazione dei posti tra le medesime graduatorie, in favore dei candidati vincitori.

11. Se all'esito delle operazioni assunzionali in favore dei vincitori delle procedure di cui al comma 10 residuano facoltà assunzionali nei limiti del contingente assunzionale autorizzato, si procede allo scorrimento delle graduatorie oltre il numero dei posti banditi per ciascuna regione, in favore dei candidati che hanno superato le prove del concorso indetto con decreto dipartimentale del 12 dicembre 2024, n. 3122, e degli aspiranti presenti nella graduatoria della procedura valutativa per la progressione all'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione di cui al decreto dipartimentale 17 luglio 2024, n. 1897.

12. Lo scorrimento delle graduatorie di cui al comma 11 avviene in pari misura tra le due procedure. In caso di esaurimento di una delle due graduatorie, si procede allo scorrimento della graduatoria nella quale sono ancora presenti candidati graduati, fino ad esaurimento.

13. All'articolo 3-*ter*, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, le parole: « fino al 31 dicembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2028 ».

CAPO II

DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ACCOMPAGNAMENTO DELLE MISURE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Articolo 8.

(Misure urgenti per la conclusione delle attività del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito)

1. Al fine di rafforzare le attività di controllo formale di regolarità amministrativa e contabile sui finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di

cui all'articolo 55, comma 1, lettera *b)*, numero 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è definito un incremento *una tantum* dei compensi, per l'anno 2026, dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 616, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 1,5 milioni per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede, quanto a euro 2 milioni per l'anno 2026 mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107, quanto a 500.000 euro per il medesimo anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e quanto a euro 1,5 milioni per l'anno 2027 mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

2. Il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018, è incrementato, per l'anno 2026, di 5 milioni di euro, al fine di remunerare lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale delle istituzioni scolastiche, connesse all'incremento delle scadenze e degli adempimenti, anche legati alle attività conclusive degli investimenti e delle riforme del PNRR a titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

3. Per favorire il tempestivo e regolare svolgimento delle attività conclusive del PNRR, il fondo di cui all'articolo 86 del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola, sottoscritto in data 29 novembre 2007, è incrementato di 1 milione di euro, per l'anno 2026, in favore del personale scolastico in comando presso il Ministero dell'istruzione e del merito, compreso il personale di cui all'articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e di cui all'articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 1 milione di euro, per l'anno 2026, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 205, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

4. Per le medesime finalità di cui al comma 3 nonché al fine di corrispondere alle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale del comparto funzioni centrali in servizio presso il Ministero dell'istruzione e del merito in vista dell'anno scolastico 2026/2027, lo stanziamento ordinario per il pagamento del lavoro straordinario è incrementato, per l'anno 2026, di euro 600.000,00, al lordo degli oneri a carico dello Stato. Agli oneri di cui al presente comma, pari a euro 600.000,00, al lordo degli oneri a carico dello Stato, per l'anno 2026, si provvede, per euro 200.000, mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 205, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per euro 100.000 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e, per euro 300.000, mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 717, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Articolo 9.

(Revisione del monte ore degli istituti tecnici – Riforma 1.1 « Riforma degli istituti tecnici e professionali » – Missione 4 – Componente 1 del PNRR e nuova denominazione degli istituti tecnici e professionali)

1. All'articolo 26-*bis*, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, relativo all'attuazione della riforma 1.1 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativa agli istituti tecnici, all'allegato 2-*ter*, paragrafo 2. Autonomia e flessibilità, le tabelle 1, 2 e 3 sono sostituite dalle seguenti:

Tabella 1

MONTE ORE AREA DI ISTRUZIONE GENERALE NAZIONALE

Quota del curricolo	Ambiti	Monte ore d'ambito		
		1° biennio	2° biennio	5° anno
Area di istruzione generale nazionale	Linguistico	462	462	198
	Matematico	264	198	99
	Storico-geografico	165	132	66
	Giuridico-economico	132		
	Scienze motorie	132	132	66
	RC o attività alternative	66	66	33
Totale Area istruzione generale nazionale		1221	990	462

Tabella 2

MONTE ORE AREA DI INDIRIZZO FLESSIBILE
SETTORE ECONOMICO

Quota del curricolo	Ambiti	Monte ore d'ambito		
		1° biennio	2° biennio	5° anno
Area di indirizzo flessibile	Scienze sperimentali	264		
	Elementi di base dell'indirizzo	627		
	Elementi caratterizzanti l'indirizzo		990	429
	Quota del curricolo a disposizione della scuola	//	132	99
di cui in compresenza			132	99
Totale Area di indirizzo flessibile		891	1122	528

Tabella 3

MONTE ORE AREA DI INDIRIZZO FLESSIBILE
SETTORE TECNOLOGICO AMBIENTALE

Quota del curricolo	Ambiti	Monte ore d'ambito		
		1° biennio	2° biennio	5° anno
Area di indirizzo flessibile	Scienze sperimentali	429		
	Tecnologie di base	198		
	Elementi di base dell'indirizzo	264		
	Elementi caratterizzanti l'indirizzo		990	429
	Quota del curricolo a disposizione della scuola	//	132	99
di cui in compresenza		330	561	297
Totale Area di indirizzo flessibile		891	1122	528

2. Fermo restando l'assetto ordinamentale di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, e di cui all'articolo 26-*bis* del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, gli istituti tecnici assumono la denominazione di « licei tecnologici » e gli istituti professionali assumono la denominazione di « licei professionali ». Conseguentemente, le denominazioni riferite agli indirizzi di studio degli istituti tecnici e degli istituti professionali sono sostituite, ovunque ricorrano, con quelle indicate nell'allegato 1 al presente decreto.

3. All'articolo 4, comma 1, della legge 8 agosto 2024, n. 121, relativo alle ulteriori misure per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale, le parole: « e di 20 milioni di euro per l'anno 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « , di 20 milioni di euro per l'anno 2026 e di 10 milioni di euro per l'anno 2027. ». Ai maggiori oneri, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

Articolo 10.

(Disposizioni urgenti per la funzionalità della Struttura di missione PNRR della Presidenza del Consiglio dei ministri)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: « non anteriore al 1° gennaio 2027 » sono sostituite dalle seguenti: « non anteriore al 1° luglio 2027 »;

b) al comma 2, quarto periodo, le parole: « 2.468.636 euro per l'anno 2027, di cui 224.422 euro per spese di funzionamento » sono sostituite dalle seguenti: « 1.234.318 euro per l'anno 2027, di cui 112.211 euro per spese di funzionamento »;

c) al comma 3 le parole: « 118.204 euro annui a decorrere dall'anno 2027 » sono sostituite dalle seguenti: « 59.102 euro

per l'anno 2027 e di 118.204 euro annui a decorrere dall'anno 2028 ».

2. Tenuto conto di quanto previsto dal comma 1, la Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, è autorizzata a stipulare o prorogare con efficacia dal 1° gennaio 2027 e fino al 30 giugno 2027, nei limiti di un contingente di ventisei unità di personale non dirigenziale, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. A tal fine è autorizzata la spesa di 1.122.107 euro per l'anno 2027.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1.622.107 euro per l'anno 2027, di cui euro 500.000 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede:

a) quanto a euro 1.293.420 mediante utilizzo delle somme rivenienti dal comma 1;

b) quanto a euro 328.687 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 11.

(Misure urgenti di semplificazione in materia di edilizia scolastica)

1. Agli interventi di edilizia scolastica di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, in tutto o in parte finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) avviati in attuazione del medesimo Piano ma non ultimati entro il termine di conclusione del Piano medesimo, continuano ad applicarsi, fino al completamento degli interventi stessi, le disposizioni di cui all'articolo 7-*ter*, commi 1 e 1-*bis*, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41.

2. Al fine di garantire il supporto tecnico-operativo al Ministero dell'istruzione e del merito per l'attuazione degli interventi, una quota non superiore al 2 per cento delle risorse di bilancio destinate al finanziamento dei medesimi interventi, che non siano beneficiari di risorse a valere sul Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 per i quali non sia stata già utilizzata la quota di assistenza tecnica di cui all'articolo 7-*ter*, comma 1-*bis*, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, può essere destinata direttamente dal Ministero dell'istruzione e del merito allo svolgimento di attività di assistenza e supporto specialistico connesse alla programmazione, alla gestione, al monitoraggio, alla rendicontazione e al controllo degli interventi. Per le medesime finalità di cui al presente comma, il Ministero dell'istruzione e del merito può stipulare accordi di cooperazione con altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero ricorrere ad affidamenti *in house* a società ed enti strumentali delle amministrazioni centrali.

CAPO III

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELL'INTEGRAZIONE DEGLI STUDENTI STRANIERI NELL'AMBITO SCOLASTICO

Articolo 12.

(Interventi urgenti per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico)

1. Al fine di garantire la piena realizzazione dell'alleanza educativa tra scuola e famiglia, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, ad eccezione delle scuole straniere in Italia e di quelle europee, segnalano tempestivamente ai servizi sociali territorialmente competenti i casi in cui persistenti barriere linguistiche dei soggetti stranieri esercenti la responsabilità genitoriale ostacolano l'integrazione scolastica e lo sviluppo

del percorso educativo e formativo, ovvero incidono sul comportamento del minore nel contesto scolastico o sull'osservanza degli impegni assunti dalle famiglie con il Patto di corresponsabilità educativa.

2. I servizi sociali, ricevuta la segnalazione di cui al comma 1, definiscono, nell'ambito delle proprie competenze, un progetto personalizzato di sostegno alla genitorialità che, valutata la situazione del minore e del nucleo familiare, prevede lo svolgimento da parte dei soggetti stranieri esercenti la responsabilità genitoriale di un percorso gratuito di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, finalizzato al conseguimento di una certificazione attestante un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER), erogato presso i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), nonché, ove possibile, la frequenza di percorsi formativi di sostegno alla corresponsabilità educativa, realizzati anche in collaborazione con l'istituzione scolastica, nel rispetto dell'autonomia della medesima. Non sono tenuti agli adempimenti previsti dal presente comma i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale affetti da gravi limitazioni della capacità di apprendimento linguistico derivanti dall'età, da patologie o da disabilità, attestate mediante certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale nonché i soggetti che, in ragione di motivate esigenze connesse alla particolare natura delle funzioni esercitate, siano impossibilitati alla frequenza dei percorsi di cui al presente comma.

3. Il mancato svolgimento del percorso gratuito di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, salvi comprovati motivi di salute, cause di forza maggiore o altri gravi documentati impedimenti, qualora persistente anche a seguito di formale diffida ad adempiere da parte dei Centri provinciali d'istruzione per gli adulti (CPIA) entro trenta giorni, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro. L'autorità competente all'irrogazione della sanzione di cui al primo periodo è il prefetto. L'accertamento della violazione è effettuato dai Centri provinciali d'istruzione per gli adulti (CPIA). Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Salvo che ricorrano specifiche e certificate ragioni sanitarie o altre ragioni inerenti alle attività didattiche o formative, è fatto divieto di partecipare alle attività curriculari ed extracurriculari delle istituzioni scolastiche con il volto coperto o con qualsiasi altra modalità atta a non consentire il riconoscimento del volto.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione di cui al comma 4 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro. Quando la violazione è commessa da un minore la sanzione amministrativa pecuniaria si applica all'esercente la responsabilità genitoriale. Le istituzioni scolastiche adeguano il Regolamento di istituto alle previsioni di cui comma 4.

6. L'autorità competente all'irrogazione della sanzione di cui al comma 5 è il prefetto. L'accertamento della violazione è effettuato dal dirigente scolastico. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

7. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 13.

(Criteri per la composizione delle classi in contesti multiculturali)

1. Al fine di garantire un'equilibrata composizione delle classi, funzionale alla qualità dell'azione educativa e didattica, alla piena fruizione del diritto allo studio e alla integrazione degli studenti stranieri, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, ad eccezione delle scuole straniere in Italia e di quelle europee, nell'ambito della propria autono-

mia, provvedono, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, a costituire le classi iniziali della scuola primaria, della scuola secondaria di primo e di secondo grado secondo criteri di equa distribuzione degli alunni e degli studenti, in modo che:

a) nella scuola primaria, il numero degli alunni con cittadinanza non italiana e che non sono nati in Italia o che non hanno frequentato almeno due anni di scuola dell'infanzia, non superi il 30 per cento del totale in ciascuna classe prima;

b) nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, il numero degli studenti con cittadinanza non italiana che non hanno frequentato con esito positivo, per almeno tre anni scolastici, il sistema nazionale di istruzione non superi il 30 per cento del totale in ciascuna classe prima.

2. Qualora il numero delle domande di iscrizione degli alunni e degli studenti rientranti nei criteri di cui al comma 1 non consenta l'applicazione di quanto previsto al medesimo comma 1, gli Uffici scolastici di ambito territoriale, sentiti i dirigenti scolastici interessati, adottano le misure organizzative necessarie a garantire una presenza equilibrata di tali alunni e studenti tra le istituzioni scolastiche viciniori. Le misure organizzative, predisposte dagli uffici territoriali di ambito, rispettano il principio di prossimità al domicilio dell'alunno o dello studente, tenendo conto della dislocazione sul territorio dei plessi scolastici, nonché di particolari esigenze familiari connesse alla necessità di assistenza a persone con disabilità grave e di altre eccezionali e documentate esigenze, valutate dagli uffici territoriali medesimi, che rendono impossibili soluzioni alternative.

3. In caso di iscrizione in corso d'anno alla classe prima ovvero a inizio o in corso d'anno a classi successive, le istituzioni scolastiche provvedono, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, all'inserimento degli alunni e degli studenti in classi nelle quali la presenza di alunni e di studenti rientranti nei criteri di cui al comma 1 non superi i limiti ivi previsti.

4. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, con una dotazione di euro 3.400.000 per l'anno 2027 e di euro 14.139.760 a decorrere dall'anno 2028, destinato alle istituzioni scolastiche nelle quali, anche a seguito dell'adozione delle misure previste dal presente articolo, non sia possibile assicurare il rispetto dei limiti di cui al comma 1, per il finanziamento di attività extracurricolari finalizzate al potenziamento delle competenze linguistiche di base nella lingua italiana, da ripartire tra le medesime istituzioni scolastiche con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito. Le attività di cui al primo periodo possono essere realizzate, anche mediante accordi con i Centri provinciali di istruzione per gli adulti (CPIA) o con gli Enti del terzo settore e con gli attori istituzionali presenti nel territorio. Ai relativi oneri, pari a euro 3.400.000 per l'anno 2027 e a euro 14.139.760 a decorrere dal 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

5. Gli Uffici scolastici di ambito territoriale competenti vigilano affinché sia assicurata, in particolare agli alunni e agli studenti stranieri soggetti all'obbligo di istruzione, l'effettiva fruizione del diritto allo studio, promuovendo ogni utile forma di coordinamento a livello territoriale e di supporto alle esigenze delle famiglie interessate. A tal fine, ciascun Ufficio scolastico di ambito territoriale individua un referente per le iscrizioni, con funzioni di raccordo e coordinamento con le istituzioni scolastiche.

6. All'articolo 45, comma 2, terzo periodo, del decreto del Presidente della

Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: « scolastico » è sostituita dalle seguenti: « di istruzione »;

b) le parole: « corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa » sono sostituite dalle seguenti: « individuata dal collegio dei docenti, con delibera del medesimo ».

c) alla lettera *a)*, le parole: « , che può determinare l'iscrizione ad una classe, immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica » sono soppresse.

7. Alle attività previste dai commi 1, 2, 3, 5 e 6 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 14.

(Disposizioni urgenti in materia di formazione superiore e ricerca)

1. All'articolo 22-*ter*, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Il limite temporale di cui al primo periodo non si applica ai titolari di progetti finanziati nell'ambito delle Azioni di mobilità Marie Skł odowska Curie – Doctoral Networks (MSCA – DN) ».

2. Al fine di assicurare la partecipazione italiana ai partenariati europei di ricerca e innovazione nell'ambito del programma Horizon Europe 2021-2027 e di rafforzare le iniziative di ricerca e innovazione con i Paesi *partner* nell'ambito del Piano Mattei per l'Africa, sono destinati 9,5 milioni euro per l'anno 2026 al cofinanziamento nazionale delle iniziative realizzate nell'ambito dei partenariati europei, con riferimento a PRIMA – Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area e alla Sustainable Blue Economy Partnership (SBEP), a progetti di ricerca e innovazione coerenti con gli obiettivi del Piano Mattei per l'Africa, nonché al rafforzamento della dimensione internazionale delle infrastrutture di ricerca e tecnologiche. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 9,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

3. All'articolo 1, comma 297, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, alla lettera *b)* aggiungere, infine, il seguente periodo: « . Al fine di riconoscere in via strutturale l'impegno del personale tecnico amministrativo, a decorrere dal 1° gennaio 2027 le risorse di cui al secondo periodo sono destinate alle medesime finalità, previste dal terzo periodo, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale; ».

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ALLEGATO 1
(articolo 9, comma 2)

Denominazioni dei licei tecnologici e professionali

« LICEI TECNOLOGICI »

Settore economico

1) Liceo tecnologico per l'amministrazione, la finanza e il *marketing*
2) Liceo tecnologico per il turismo

Settore tecnologico-ambientale

3) Liceo tecnologico per l'agraria, l'agroalimentare e l'agroindustria
4) Liceo tecnologico per la chimica
5) Liceo tecnologico per le costruzioni, l'ambiente e il territorio
6) Liceo tecnologico per l'elettronica e l'elettrotecnica
7) Liceo tecnologico per la grafica e la comunicazione
8) Liceo tecnologico per l'informatica e le telecomunicazioni
9) Liceo tecnologico per la meccanica, la meccatronica e l'energia
10) Liceo tecnologico per il sistema moda
11) Liceo tecnologico per i trasporti e la logistica

« LICEI PROFESSIONALI »

1) Liceo professionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale, la valorizzazione dei prodotti del territorio e la gestione delle risorse forestali e montane
2) Liceo professionale per la pesca commerciale e le produzioni ittiche
3) Liceo professionale per l'industria e l'artigianato per il *made in Italy*
4) Liceo professionale per la manutenzione e l'assistenza tecnica
5) Liceo professionale per la gestione delle acque e il risanamento ambientale
6) Liceo professionale per i servizi commerciali
7) Liceo professionale per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera
8) Liceo professionale per i servizi culturali e dello spettacolo
9) Liceo professionale per i servizi per la sanità e l'assistenza sociale
10) Liceo professionale per le arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico
11) Liceo professionale per le arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico

A.C. 3189 – Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 1:

al comma 1:

alla lettera a)*:*

il numero 1) *è sostituito dal seguente:*

« 1) alla lettera *d)*, le parole: "esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe" sono sostituite dalle seguenti: "definisce, con adeguata motivazione, le modalità di sostegno didattico, compreso il numero di ore di sostegno alla classe" »;

il numero 2) *è soppresso*;

il numero 3) *è sostituito dal seguente:*

« 3) la lettera *g)* è sostituita dalla seguente:

"g) per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti di nuova iscrizione o di nuova certificazione, è redatto in via provvisoria entro il mese di giugno e, in via definitiva, entro il 15 ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-*ter*; per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti già inseriti in un percorso di supporto scolastico alla disabilità e già iscritti presso la medesima scuola, è redatto in via definitiva entro il mese di giugno ed è suscettibile di aggiornamenti, correttivi e integrazioni entro il 15 ottobre, ferma restando la possibilità di modificarlo successivamente in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona, di diverse condizioni di contesto rilevanti, delle barriere e dei facilitatori, dell'evoluzione dei bisogni educativi e didattici, nonché di esigenze emerse in sede di definizione del progetto di vita; è redatto a partire dalla scuola dell'infanzia ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento di iscrizione è garantita l'interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate e il PEI è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni di contesto della scuola di destinazione. Nel passaggio tra i gradi di istruzione e nel caso di trasferimento di iscrizione è assicurata la partecipazione di un docente individuato dall'istituzione scolastica di destinazione a una delle riunioni del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione della scuola di provenienza, secondo modalità concordate dalle istituzioni scolastiche" »;

il numero 4) *è sostituito dal seguente:*

« 4) dopo la lettera *g)* è inserita la seguente:

"g-bis) nel passaggio da un anno di corso a quello successivo, fermo restando l'aggiornamento dei profili di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *h)*, è valutato, in via prioritaria, fatta salva l'assegnazione dell'organico, il mantenimento del numero di ore di sostegno nonché del numero delle ore di assistenza per l'autonomia e la comunicazione previsti nell'anno precedente, salvi aggiornamenti motivati da nuove e sopravvenute condizioni della persona. Il numero di ore di sostegno nonché il numero delle ore di assistenza per l'autonomia e la comunicazione di cui al primo periodo costituiscono riferimento ai fini della continuità del percorso di inclusione, ferma restando la possibilità di adeguarne la quantificazione sulla base della verifica dei risultati conseguiti, della valutazione sull'efficacia degli interventi e delle strategie adottati, nonché dei cambiamenti connessi al contesto e allo sviluppo evolutivo della persona, come risultanti dalle valutazioni effettuate dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione e riportate nel PEI. In occasione del passaggio tra i gradi di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e soprav-

venute condizioni della persona, in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, lettera *d)*, ovvero in presenza di diverse condizioni di contesto rilevanti ai sensi della lettera *g)*, terzo periodo, il PEI è aggiornato, anche ai fini della definizione del numero delle ore di sostegno da assegnare alla classe" »;

alla lettera b), *dopo le parole:* « misure di sostegno » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. All'articolo 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativo ai gruppi per l'inclusione scolastica, dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:

"*11-bis*. Il PEI può essere approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione anche in assenza di una delle componenti previste, purché regolarmente convocata, qualora la mancata partecipazione non consenta il rispetto dei termini previsti per la sua adozione, fermo quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.

11-ter. Al fine di garantire l'effettiva partecipazione di tutte le componenti del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione, con particolare riferimento alla famiglia, l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, adotta le misure necessarie a consentire lo svolgimento delle riunioni del suddetto Gruppo anche a distanza, in modalità telematica sincrona, nonché l'acquisizione di documenti da parte dei partecipanti, ferma restando la partecipazione della famiglia alle riunioni del medesimo Gruppo" ».

All'articolo 2:

al comma 1, al primo periodo, le parole: « 30 milioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « 60 milioni » *e il secondo periodo è sostituito dal seguente:* « Ai relativi oneri si provvede, quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dal comma 2 del presente articolo, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 16-*ter*, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 »;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. Presso il Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, finalizzato al finanziamento di attività di sensibilizzazione degli studenti all'utilizzo consapevole e responsabile delle tecnologie digitali. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito ».

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

« Art. 2-*bis*. – *(Modifica urgente alla legge 23 novembre 2012, n. 222)* – 1. All'articolo 1, comma 1, della legge 23 novembre 2012, n. 222, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, le scuole di cui al primo periodo, nell'ambito della propria autonomia, possono promuovere altresì iniziative, attività, progetti ed eventi volti a rafforzare la conoscenza della Costituzione e dei suoi princìpi e valori fondamentali nonché del ruolo di garanzia degli stessi svolto da parte della Corte costituzionale" ».

All'articolo 3:

al comma 1, primo periodo, le parole: « , e della relativa documentazione amministrativa, » *sono sostituite dalle seguenti:* « e della relativa documentazione amministrativa »;

al comma 2, al secondo periodo, le parole: « che abbiano conseguito almeno 12 CFU nel settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/04 » *sono sostituite dalle seguenti:* « che abbia conseguito almeno 12 crediti formativi universitari (CFU) nel settore scientifico-disciplinare LATI-01/A, già L-FIL-LET/04 » *e, al quarto periodo, le parole:* « Ai fini » *sono sostituite dalle seguenti:* « All'attuazione »;

al comma 3, le parole: « e valutazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « e alla valutazione ».

All'articolo 4:

al comma 1, al secondo periodo, le parole: « , per l'anno 2026, si provvede, quanto a 20 milioni di euro » *sono sostituite dalle seguenti:* « si provvede, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2026 » *e dopo le parole:* « a un milione di euro » *sono inserite le seguenti:* « per l'anno 2026 » *e, al terzo periodo, dopo le parole:* « con le modalità » *sono inserite le seguenti:* « previsti dal regolamento » *e dopo le parole:* « integrato dal » *sono inserite le seguenti:* « regolamento di cui al »;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. Le risorse derivanti dall'incremento del Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo di cui al comma 3 sono destinate al finanziamento di progetti educativi integrati che associno alle attività di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo interventi di educazione al rispetto reciproco, alle pari opportunità, alle relazioni e all'affettività, nonché di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne ».

Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

« Art. 4-*bis*. – *(Disposizioni urgenti per incentivare la formazione e la lettura)* – 1. Al fine di incentivare la formazione, migliorando la diversificazione dell'offerta libraria accessibile nelle biblioteche, il fondo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16, è incrementato di 45 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alle biblioteche, anche per l'acquisto di pubblicazioni seriali, secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 357-*bis*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Art. 4-*ter*. – *(Versione digitale stampabile dei libri di testo scolastici e universitari)* – 1. All'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2-*quater* sono inseriti i seguenti:

"2-quinquies. L'editore è tenuto a rendere disponibile, a un prezzo inferiore di almeno il 50 per cento rispetto alla corrispondente versione cartacea dei libri di testo scolastici e dei libri di testo universitari indicati nei programmi di insegnamento, una versione in formato elettronico, scaricabile su un massimo di tre dispositivi, munito di misure tecnologiche di protezione ai sensi dell'articolo 102-*quater* della legge 22 aprile 1941, n. 633, idonee a consentire la riproduzione su supporto cartaceo di un numero di pagine non superiore al 15 per cento dell'opera per uso esclusivamente personale. La licenza d'uso della versione digitale comprende il diritto dell'acquirente o dello studente beneficiario di realizzare, a proprie spese, un'unica copia cartacea dell'opera, nel limite del 15 per cento previsto dall'articolo 68, comma 3, della legge 22 aprile 1941, n. 633, destinata

esclusivamente all'uso personale, scolastico o di studio e non commerciale. Gli eventuali contenuti digitali interattivi associati alla versione cartacea del libro di testo restano fruibili per l'intera durata dei tre anni scolastici successivi a quello dell'acquisto.

2-sexies. I libri di testo non conformi alle disposizioni del comma 2-*quinquies* non possono costituire oggetto di nuova adozione da parte delle istituzioni scolastiche";

b) al comma 4, le parole: "ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "ai principi di cui ai commi 1, 2, 2-*quinquies*, 2-*sexies* e 3".

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano ai libri di testo posti in commercio o oggetto di nuova adozione a decorrere dall'anno scolastico o accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

All'articolo 5:

al comma 1, lettera b)*:*

*al capoverso 1-*quater*, dopo le parole:* « articolo 2 del » *sono inserite le seguenti:* « regolamento di cui al »;

*al capoverso 1-*sexies*, al primo periodo, le parole:* « in titolarità » *sono sostituite dalla seguente:* « titolare » *e, al secondo periodo, dopo le parole:* « Il servizio prestato presso le sezioni internazionali della Scuola europea di Brindisi » *sono inserite le seguenti:* « che aderiscono al *Diploma Programme* »;

*al capoverso 1-*novies*, lettera* c)*, secondo periodo, dopo le parole:* « presso le sezioni internazionali della Scuola europea di Brindisi » *sono inserite le seguenti:* « che aderiscono al *Diploma Programme* »;

al comma 3, le parole: « ed euro » *sono sostituite dalle seguenti:* « e a euro ».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: « Ai sensi di cui all'articolo 1 » *sono sostituite dalle seguenti:* « Ai sensi dell'articolo 1 » *e le parole:* « e di cui all'articolo 5 » *sono sostituite dalle seguenti:* « e dell'articolo 5 »;

al comma 2, al primo periodo, le parole: « Friuli-Venezia Giulia » *sono sostituite dalle seguenti:* « Friuli Venezia Giulia » *e le parole:* « dell'istruzione del merito » *sono sostituite dalle seguenti:* « dell'istruzione e del merito » *e, al quarto periodo, le parole:* « di cui al comma 1 » *sono sostituite dalle seguenti:* « di cui al primo periodo »;

alla rubrica, le parole: « Friuli-Venezia Giulia » *sono sostituite dalle seguenti:* « Friuli Venezia Giulia ».

All'articolo 7:

al comma 1, al primo periodo, le parole: « C.C.N.L. – Area V della dirigenza – del 15 luglio 2010, biennio economico 2008-2009 » *sono sostituite dalle seguenti:* « contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della Dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, sottoscritto il 15 luglio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 3 agosto 2010 » *e il secondo periodo è sostituito dal seguente:* « Ai relativi oneri si provvede, quanto a 5,8 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e, quanto a 1,2 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 717, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Il fondo risorse decentrate del Ministero dell'istruzione e del merito è pari a 24.220.893 euro per l'anno 2024 e a 21.294.343 euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri, pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede, quanto a 5,5 milioni di euro per l'anno 2027, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 49, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107 »;

al comma 2:

alla lettera a), *le parole:* « al primo periodo, » *sono soppresse*;

alla lettera b), *le parole:* « dopo il primo periodo è aggiunto il seguente » *sono sostituite dalle seguenti:* « è aggiunto, in fine, il seguente periodo » *ed è aggiunto, in fine, il seguente segno di interpunzione:* « . »;

al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: « 381.180 per l'anno 2026 » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , », *le parole:* « ad euro 691.180 per l'anno 2027, mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107 » *sono sostituite dalle seguenti:* « quanto a euro 691.180 per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107 » *e le parole:* « e quanto a euro 2.124.240 per l'anno 2028 » *sono sostituite dalle seguenti:* « e, quanto a euro 2.124.240 per l'anno 2028, »;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2-*ter*, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, si applicano anche nell'anno scolastico 2026/2027 ai vincitori delle procedure concorsuali già assunti per l'anno scolastico 2026/2027 con contratto a tempo determinato che conseguono l'abilitazione entro il 31 dicembre 2026 »;

al comma 6:

all'alinea, dopo le parole: « Piano nazionale di ripresa e resilienza » *è inserita la seguente:* « (PNRR) »;

alla lettera c), *le parole:* « con la parola » *sono sostituite dalle seguenti:* « dalla seguente: » *e le parole:* « misure PNRR » *sono sostituite dalle seguenti:* « misure del PNRR »;

alla lettera d), *le parole:* « euro 2.362.674 » *sono sostituite dalle seguenti:* « a euro 2.362.674 » *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « e le parole: ", per gli anni dal 2022 al 2027," sono soppresse »;

al comma 8, la parola: « équipe » *è sostituita dalla seguente:* « *équipe* » *e le parole:* « seguenti "2028-2029" » *sono sostituite dalle seguenti:* « seguenti: "2028/2029" »;

al comma 9, dopo le parole: « di cui al comma 8 » *il segno di interpunzione* « , » *è soppresso e dopo le parole:* « per l'anno 2029 » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , »;

al comma 10, primo periodo, dopo le parole: « personale amministrativo » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , », *le parole:* « decreto dipartimentale 12 dicembre 2024, n. 3122, » *sono sostituite dalle seguenti:* « decreto del direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione e del merito n. 3122 del 12 dicembre 2024 » *e le parole:* « decreto dipartimentale 17 luglio 2024, n. 1897, » *sono sostituite dalle seguenti:* « decreto del direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione e del merito n. 1897 del 17 luglio 2024 »;

al comma 11, le parole: « decreto dipartimentale del 12 dicembre 2024, n. 3122, » *sono sostituite dalle seguenti:* « decreto del direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione e del merito n. 3122 del 12 dicembre 2024 » *e le parole:* « decreto dipartimentale 17 luglio 2024, n. 1897 » *sono sostituite dalle seguenti:* « decreto del direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione e del merito n. 1897 del 17 luglio 2024 »;

al comma 12, secondo periodo, le parole: « nella quale sono ancora presenti candidati graduati » *sono sostituite dalle seguenti:* « nella quale sono ancora utilmente collocati dei candidati »;

al comma 13, la parola: « fino », *ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente:* « Fino »;

dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:

« 13-*bis*. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, le parole: "31 dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2027". Per l'anno accademico 2026/2027, nel caso in cui la quota dell'offerta formativa erogata dalle università risulti insufficiente a coprire il fabbisogno individuato dal sistema scolastico, la quota residua può essere assunta dall'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo resta fermo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1-*quater*, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164, in quanto compatibile, e il fabbisogno di docenti specializzati per il sostegno didattico degli alunni con disabilità è aggiornato all'anno scolastico di riferimento.

13-*ter*. A decorrere dall'anno accademico 2027/2028, per i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 13-*quater* la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue con il superamento dei percorsi di formazione attivati dalle università, definiti ai sensi del comma 13-*septies*.

13-*quater*. Accedono ai percorsi di cui al comma 13-*ter*, relativi al medesimo grado di istruzione al quale si riferisce il servizio prestato, coloro che hanno svolto, nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, negli otto anni precedenti e sono in possesso del titolo di studio idoneo all'accesso ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, relativamente al grado di istruzione per il quale intendono conseguire la specializzazione.

13-*quinquies*. I percorsi di cui al comma 13-*ter* sono articolati in almeno 30 crediti formativi universitari. Le attività formative teoriche dei predetti percorsi possono essere erogate anche in modalità telematica sincrona.

13-*sexies*. Le università organizzano l'offerta formativa in relazione al numero dei candidati in possesso dei requisiti di accesso e alle rispettive capacità formative, tenendo anche conto del fabbisogno dei diversi gradi di istruzione, definito ai sensi del comma 13-*septies*.

13-*septies*. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, sentiti l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, la Conferenza dei rettori delle università italiane e il Consiglio universitario nazionale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti l'ordinamento didattico dei percorsi, la ripartizione dei crediti formativi universitari tra le attività formative, le modalità di svolgimento e di valutazione dell'esame finale, le modalità di erogazione della didattica, i criteri per la distribuzione dell'offerta formativa, tenendo anche conto dei fabbisogni del sistema scolastico, nonché i costi complessivi a carico dei partecipanti. Con il decreto di cui al primo periodo sono stabilite altresì le modalità di individuazione del fabbisogno di docenti specializzati per il sostegno didattico degli alunni con disabilità, per ciascun grado di istruzione, sulla base della programmazione degli organici del personale docente delle scuole del sistema nazionale di istruzione.

13-*octies*. Dall'attuazione dei commi da 13-*ter* a 13-*septies* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le università provvedono all'attivazione e allo svolgimento dei predetti percorsi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. I costi relativi all'attivazione e allo svolgimento dei percorsi sono integralmente sostenuti mediante i contributi versati dai partecipanti.

13-*novies*. All'articolo 7, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 99, in materia di *standard* minimi per l'accreditamento degli ITS Academy, dopo le parole: "ai sensi del comma 1," sono inserite le seguenti: "e, comunque, fino all'anno formativo 2027/2028,".

13-*decies*. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, in materia di reclutamento dei dirigenti tecnici, le parole: "e comunque entro il 31 dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque entro il 31 dicembre 2027".

13-*undecies*. All'articolo 230-*bis*, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di incarichi dei dirigenti tecnici, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "con una durata massima fino al 31 dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "con una durata massima fino al 31 dicembre 2027, nel limite di 59 unità";

b) al terzo periodo, dopo le parole: "per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026" sono inserite le seguenti: "e a euro 9.100.100 per l'anno 2027" ».

Nel capo I, dopo l'articolo 7 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 7-*bis*. – *(Misure urgenti in materia di reclutamento)* – 1. Al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo l'articolo 399 è inserito il seguente:

"Art. 399-*bis*. – *(Reclutamento da graduatorie provinciali per le supplenze)* – *1*. A decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, i posti di tipo comune e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate ai sensi del comma 3-*ter* dell'articolo 399 sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-*bis*, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti di tipo comune e di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi a cui possono iscriversi coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 30 giugno di ogni anno.

2. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 1 è proposto esclusivamente nella provincia nella quale il docente risulta incluso a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi citati al medesimo comma 1.

3. Nel corso della vigenza del contratto a tempo determinato di cui al comma 1 del presente articolo, i candidati svolgono il percorso annuale di formazione e prova di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le integrazioni di cui al comma 4 del presente articolo.

4. Il personale docente in periodo di prova svolge, altresì, una lezione simulata dinanzi al comitato per la valutazione dei docenti di cui all'articolo 11. Il comitato per la valutazione dei docenti è integrato da un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici. Dalla partecipazione dei componenti esterni al comitato di valutazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. In caso di positiva valutazione delle prove di cui ai commi 3 e 4, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato di cui al comma 1, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato.

6. A decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, i docenti destinatari di nomina a tempo determinato ai sensi dei commi 1 e 2 possono chiedere il trasferimento,

l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova di cui ai commi 3 e 4, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero.

7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, con riferimento alla procedura di cui al comma 1, sono disciplinate le modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato a docenti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e nei relativi elenchi aggiuntivi, nel limite dei posti vacanti e disponibili di cui al medesimo comma 1, e le modalità di svolgimento delle prove di cui ai commi 3 e 4.

8. La presenza di candidati assumibili dalla procedura di cui al comma 1 non rileva al fine della quantificazione dei posti da bandire nei successivi concorsi ordinari".

Art. 7-*ter*. – *(Misure per la valorizzazione della partecipazione e dell'attività associativa degli studenti)* – *1.* Al fine di rendere più sistematica l'azione delle consulte provinciali degli studenti e dei coordinamenti regionali nell'ambito del Consiglio nazionale dei presidenti delle consulte provinciali degli studenti (CNPC), nonché di potenziare il ruolo della rappresentanza studentesca, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028 è istituito il Consiglio nazionale degli studenti (CNS), quale organismo di rappresentanza unitaria degli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, con funzioni di coordinamento e raccordo tra il CNPC e il Ministero dell'istruzione e del merito. La partecipazione ai lavori del CNS non comporta la corresponsione di compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

2. Il CNS è composto dai coordinatori regionali eletti dai presidenti delle consulte provinciali degli studenti di ciascuna regione, o loro delegati, assistiti, nell'ambito del Consiglio, dai docenti referenti regionali per le attività delle consulte provinciali degli studenti, i quali svolgono funzioni a supporto del Consiglio medesimo. I componenti del CNS partecipano, su iniziativa del Ministero dell'istruzione e del merito, alle sedute degli osservatori e dei comitati istituiti presso l'amministrazione centrale e territoriale. La partecipazione dei docenti referenti regionali alle sedute non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Il CNS adotta il proprio regolamento interno, che disciplina le modalità organizzative del suo funzionamento, nonché i procedimenti di formazione delle deliberazioni, le quali sono assunte a maggioranza.

4. A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, le attività di impegno civico e di rappresentanza studentesca, quali contributi alla partecipazione democratica e allo sviluppo di una società della conoscenza, svolte dagli studenti nell'ambito del CNPC e delle consulte provinciali degli studenti sono riportate nel *curriculum* della studentessa e dello studente di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

5. Le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, possono definire, nell'ambito della propria autonomia, criteri per la valorizzazione delle attività di impegno civico e di rappresentanza studentesca di cui al comma 4, se adeguatamente documentate, ai fini dell'attribuzione del credito scolastico di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, esclusivamente nell'ambito della fascia individuata sulla base della media dei voti, secondo la tabella di cui all'allegato A al medesimo decreto legislativo, con un'incidenza non superiore a un punto. Il punteggio complessivamente attribuito non può in alcun caso eccedere il massimo previsto per la fascia di appartenenza.

6. Per il funzionamento e la convocazione del CNS e la partecipazione allo stesso si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

All'articolo 8:

al comma 1, al primo periodo, le parole: « numero 3 » *sono sostituite dalle seguenti:* « numero 3) », *al secondo periodo, dopo le parole:* « 1,5 milioni » *sono inserite le seguenti:* « di euro » *e il terzo periodo è sostituito dal seguente:* « Ai relativi oneri si provvede, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107, quanto a 500.000 euro per il medesimo anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e, quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107 »;

al comma 2, al primo periodo, le parole: « Ricerca 2016-2018, » *sono sostituite dalle seguenti:* « Ricerca – Triennio 2016-2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 20 giugno 2018, », *dopo le parole:* « è incrementato, per l'anno 2026, » *sono inserite le seguenti:* « di 17,8 milioni di euro a favore di tutto il personale scolastico delle istituzioni scolastiche nonché » *e le parole:* « 5 milioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « 10 milioni » *e, al secondo periodo, dopo le parole:* « Ai relativi oneri si provvede » *sono inserite le seguenti:* « , quanto a 17,8 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2026, » *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « , quanto a 2,6 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e, quanto a 2,4 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito »;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Per le medesime finalità di cui al comma 2, il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca - Triennio 2016-2018, è incrementato, per l'anno 2026, di ulteriori 4 milioni di euro per il riconoscimento di un emolumento accessorio *una tantum* in favore dei direttori dei servizi generali e amministrativi delle istituzioni scolastiche ed educative statali, in servizio nell'anno scolastico 2026/2027. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito »;

al comma 3, al primo periodo, le parole: « Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola, sottoscritto in data 29 novembre 2007, è incrementato di 1 milione di euro, » *sono sostituite dalle seguenti:* « contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 29 novembre 2007, pubblicato nel supplemento ordinario n. 274 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 17 dicembre 2007, è incrementato di 1 milione di euro » *e il secondo periodo è sostituito dal seguente:* « Agli oneri di cui al presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 205, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 »;

al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Agli oneri di cui al presente comma, pari a euro 600.000 per l'anno 2026, si provvede, quanto a euro 200.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 205, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, quanto a euro 100.000, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e, quanto a euro 300.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 717, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ».

All'articolo 9:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. All'allegato 2-*ter*, paragrafo 2, Autonomia e flessibilità, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, introdotto dall'articolo 26-*bis* del medesimo decreto-legge, relativo all'attuazione della riforma 1.1 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativa agli istituti tecnici, le tabelle 1, 2 e 3 sono sostituite rispettivamente dalle tabelle 1, 2 e 3 di cui all'allegato 01 al presente decreto »;

al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « articolo 26-*bis* del » *è inserita la seguente:* « citato »;

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-*bis*. All'articolo 19, comma 5-*quater*, terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: "della rete scolastica" sono inserite le seguenti: ", tenendo conto delle specificità dei licei tecnologici per l'agraria, l'agroalimentare e l'agroindustria, dei licei professionali per l'agricoltura, lo sviluppo rurale, la valorizzazione dei prodotti del territorio e la gestione delle risorse forestali e montane e dei licei professionali per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera,".

2-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 2-*bis* si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2028/2029 »;

al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: « 10 milioni di euro per l'anno 2027 » *il segno di interpunzione* « . » *è soppresso e, al secondo periodo, dopo le parole:* « Ai maggiori oneri » *sono inserite le seguenti:* « di cui al primo periodo »;

alla rubrica, le parole: « - Missione 4 - Componente 1 del PNRR » *sono sostituite dalle seguenti:* « della Missione 4, Componente 1, del PNRR ».

All'articolo 11:

al comma 1, dopo la parola: « (PNRR) » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , »;

al comma 2, primo periodo, le parole: « n. 91 per i quali » *sono sostituite dalle seguenti:* « n. 91, e per i quali » *e dopo le parole:* « comma 1-*bis*, del » *è inserita la seguente:* « citato ».

All'articolo 12:

al comma 1, le parole: « Patto di corresponsabilità educativa » *sono sostituite dalle seguenti:* « Patto educativo di corresponsabilità »;

al comma 2, primo periodo, le parole: « definiscono, nell'ambito delle proprie competenze, un progetto personalizzato di sostegno alla genitorialità che, valutata la situazione del minore e del nucleo familiare, prevede lo svolgimento » *sono sostituite dalle seguenti:* « dispongono lo svolgimento » *e le parole:* « , nonché, ove possibile, la frequenza » *sono sostituite dalle seguenti:* « e valutano, nell'ambito delle proprie competenze e tenuto conto della situazione del minore e del nucleo familiare, l'opportunità di definire un progetto personalizzato di sostegno alla genitorialità che preveda, ove possibile, la frequenza »;

al comma 3, al primo periodo, le parole: « qualora persistente anche a seguito di formale diffida ad adempiere da parte dei Centri provinciali d'istruzione

per gli adulti (CPIA) entro trenta giorni » *sono sostituite dalle seguenti:* « qualora persistente a seguito di formale diffida ad adempiere, entro trenta giorni, intimata da parte dei CPIA » *e, al terzo periodo, le parole:* « Centri provinciali d'istruzione per gli adulti (CPIA) » *sono sostituite dalla seguente:* « CPIA »;

al comma 5, terzo periodo, le parole: « di cui comma 4 » *sono sostituite dalle seguenti:* « di cui al comma 4 ».

All'articolo 13:

al comma 1:

all'alinea, le parole: « classi iniziali della scuola primaria, della » *sono sostituite dalle seguenti:* « classi prime della scuola primaria e della »;

alla lettera a)*, dopo le parole:* « scuola dell'infanzia » *il segno di interpunzione* « , » *è soppresso*;

al comma 2, al secondo periodo, le parole: « uffici territoriali di ambito » *sono sostituite dalle seguenti:* « Uffici scolastici di ambito territoriale » *e le parole:* « dagli uffici territoriali medesimi » *sono sostituite dalle seguenti:* « dai medesimi Uffici scolastici di ambito territoriale »;

al comma 4, al primo periodo, dopo le parole: « euro 14.139.760 » *è inserita la seguente:* « annui »*, al secondo periodo, dopo le parole:* « possono essere realizzate » *il segno di interpunzione* « , » *è soppresso e le parole:* « Centri provinciali di istruzione per gli adulti (CPIA) » *sono sostituite dalla seguente:* « CPIA » *e, al terzo periodo, le parole:* « euro 14.139.760 a decorrere dal 2028 » *sono sostituite dalle seguenti:* « euro 14.139.760 annui a decorrere dall'anno 2028 »;

al comma 6:

all'alinea, le parole: « terzo periodo, del » *sono sostituite dalle seguenti:* « del regolamento di cui al »;

alla lettera a)*, le parole:* « la parola » *sono sostituite dalle seguenti:* « all'alinea, la parola »;

alla lettera b)*, le parole:* « le parole » *sono sostituite dalle seguenti:* « all'alinea, le parole ».

Dopo l'articolo 13 è inserita la seguente partizione:

« Capo III-*bis* – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE SUPERIORE E RICERCA ».

All'articolo 14:

al comma 2, primo periodo, le parole: « 9,5 milioni euro » *sono sostituite dalle seguenti:* « 9,5 milioni di euro »;

al comma 3, le parole: « aggiungere, infine » *sono sostituite dalle seguenti:* « è aggiunto, in fine »*, le parole:* « tecnico amministrativo » *sono sostituite dalla seguente:* « tecnico-amministrativo »*, dopo le parole:* « medesime finalità » *il segno di interpunzione* « , » *è soppresso, le parole:* « da definirsi » *sono sostituite dalle seguenti:* « da definire » *e dopo le parole:* « contratto collettivo nazionale » *il segno di interpunzione* « ; » *è soppresso*;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-*bis*. All'articolo 16 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Non è richiesto il parere della commissione di cui al comma 3 nel caso di chiamate dirette di studiosi che sono risultati vincitori, in qualità di *Principal Investigator*, di programmi di ricerca dello *European Research Council* (ERC) o di finanziamenti relativi al programma del Fondo italiano per la scienza (FIS). Le chiamate sono effettuate entro tre anni dalla vincita del programma. Resta fermo il rilascio del nulla osta da parte del Ministro vigilante".

3-*ter*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 7-*bis*, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, a decorrere dal 1° gennaio 2027 le risorse per la valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti

pubblici di ricerca previste dall'articolo 1, comma 310, lettera *c)*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e dall'articolo 1, comma 309, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono destinate per il 50 per cento all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definire nell'ambito del contratto collettivo nazionale ».

All'Allegato 1 è premesso il seguente:

« Allegato 01
(articolo 9, comma 1)

"Tabella 1

MONTE ORE AREA DI ISTRUZIONE GENERALE NAZIONALE

Quota del curricolo	Ambiti	Monte ore d'ambito		
		1° biennio	2° biennio	5° anno
Area di istruzione generale nazionale	Linguistico	462	462	198
	Matematico	264	198	99
	Storico-geografico	165	132	66
	Giuridico-economico	132		
	Scienze motorie	132	132	66
	RC o attività alternative	66	66	33
Totale Area istruzione generale nazionale		1221	990	462

";

"Tabella 2

MONTE ORE AREA DI INDIRIZZO FLESSIBILE
SETTORE ECONOMICO

Quota del curricolo	Ambiti	Monte ore d'ambito		
		1° biennio	2° biennio	5° anno
Area di indirizzo flessibile	Scienze sperimentali	264		
	Elementi di base dell'indirizzo	627		
	Elementi caratterizzanti l'indirizzo		990	429
	Quota del curricolo a disposizione della scuola	//	132	99
di cui in compresenza			132	99
Totale Area di indirizzo flessibile		891	1122	528

";

"Tabella 3

MONTE ORE AREA DI INDIRIZZO FLESSIBILE
SETTORE TECNOLOGICO-AMBIENTALE

Quota del curricolo	Ambiti	Monte ore d'ambito		
		1° biennio	2° biennio	5° anno
Area di indirizzo flessibile	Scienze sperimentali	429		
	Tecnologie di base	198		
	Elementi di base dell'indirizzo	264		
	Elementi caratterizzanti l'indirizzo		990	429
	Quota del curricolo a disposizione della scuola	//	132	99
di cui in compresenza		330	561	297
Totale Area di indirizzo flessibile		891	1122	528

" ».

All'Allegato 1:

alla sezione « LICEI TECNOLOGICI »:

al numero 2), dopo le parole: « per il turismo » *sono aggiunte le seguenti:* « e i beni culturali e ambientali »;

al numero 4), dopo le parole: « per la chimica » *sono aggiunte le seguenti:* « , i materiali e le biotecnologie ».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

(Misure urgenti per garantire il sostegno didattico agli alunni con disabilità)

Al comma 1, lettera a), *sopprimere i numeri 3) e 4).*

1.1. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

Al comma 1, lettera a), *numero 3), capoverso lettera* g), *primo periodo, sostituire le parole:* il mese di giugno e, in via definitiva, entro il 15 ottobre *con le seguenti:* il 15 settembre e, in via definitiva, entro il 15 novembre.

1.2. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, lettera a), *numero 3), capoverso lettera* g), *primo periodo sostituire le parole*: suscettibile di aggiornamenti, correttivi e integrazioni entro il 15 ottobre *con le seguenti:* sottoposto, entro il 15 ottobre, a verifica collegiale del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione, con la partecipazione dei docenti effettivamente assegnati alla classe per il nuovo anno scolastico, compreso il docente di sostegno, ove nominato, e previa regolare convocazione della famiglia, ai fini degli eventuali aggiornamenti, correttivi e integrazioni degli obiettivi educativi, degli interventi e delle ore di sostegno e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione, sulla base dell'osservazione dell'alunno nel contesto scolastico effettivo.

Conseguentemente:

al medesimo comma, medesima lettera, numero 4), capoverso g-bis):

primo periodo, sostituire le parole: è valutato, in via prioritaria, fatta salva l'as-

segnazione dell'organico, *con le seguenti:* è assicurato;

aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il dirigente scolastico comunica alla famiglia e all'ufficio scolastico regionale, entro cinque giorni dall'attribuzione delle risorse, l'eventuale scostamento tra il numero di ore di sostegno definito nel PEI e le ore effettivamente attribuite, indicando le misure organizzative temporanee adottate per la continuità del percorso educativo; l'ufficio scolastico regionale comunica entro quindici giorni le misure adottate per assicurare le ore definite nel PEI.

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, le parole: « nel caso di richiesta da parte della famiglia » sono sostituite dalle seguenti: « nel caso di richiesta da parte della famiglia o del docente in possesso del titolo di specializzazione già in servizio, acquisito in tale ultimo caso il consenso della famiglia ».

1.1000. Morfino, Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, lettera a), *numero 3), capoverso lettera* g), *primo periodo, sostituire le parole da: ,* ferma restando la possibilità di modificarlo successivamente *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* ai sensi della lettera *g-ter)*.

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, numero 4):

alinea, sostituire le parole: è inserita la seguente *con le seguenti:* sono inserite le seguenti*;*

dopo il capoverso g-bis), *aggiungere il seguente:*

g-ter) quando sia presente il Progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato di cui al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, è coordinato con esso, fermo restando che la mancata formalizzazione del Progetto di vita non può ritardare l'adozione del PEI né l'attivazione dei sostegni necessari; ove approvato in via definitiva entro il mese di giugno, è verificato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione all'avvio delle attività didattiche, al fine di accertarne la rispondenza al contesto scolastico nel quale l'alunno è concretamente inserito e di apportarvi gli adeguamenti necessari; è suscettibile di aggiornamento in ogni momento dell'anno scolastico, ogniqualvolta ciò risulti necessario per rispondere ai bisogni educativi, valorizzare le potenzialità e accompagnare la crescita personale dell'alunno, anche con riguardo agli obiettivi educativi e didattici e alla tipologia di percorso individuata, valutando l'eventuale superamento della programmazione differenziata, e anche in assenza di nuove o sopravvenute condizioni di funzionamento della persona, in particolare quando:

1) l'alunno manifesti interessi, preferenze, desideri o aspirazioni differenti rispetto a quelli considerati nella precedente progettazione educativa;

2) il percorso di crescita personale e i risultati progressivamente raggiunti rendano opportuno riconsiderare gli obiettivi didattici ed educativi, adeguandoli alle capacità e alle prospettive dell'alunno;

3) si presentino ulteriori possibilità di apprendimento, formazione o partecipazione alla vita scolastica, tali da richiedere una diversa organizzazione delle attività e dei sostegni;

4) in presenza di un Progetto di vita già attivato, risulti necessario aggiornare la progettazione scolastica per mantenerla coerente con le scelte, gli obiettivi e le aspirazioni progressivamente individuati nell'ambito di tale progetto;.

1.4. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

Al comma 1, lettera a), *numero 3), capoverso lettera* g), *sostituire il quarto periodo con il seguente:* Il raccordo è attivato dai dirigenti scolastici delle istituzioni interessate, o da loro delegati, in tempo utile rispetto all'avvio della frequenza nella nuova istituzione scolastica e prevede almeno un

incontro congiunto obbligatorio tra i docenti delle scuole coinvolte, con la partecipazione delle figure professionali competenti per l'inclusione scolastica esterne ed interne alla scuola, e il coinvolgimento della famiglia, nel rispetto delle rispettive competenze. Con decreto ministeriale, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengono definite le modalità attuative delle presenti disposizioni.

1.6. Grippo.

Al comma 1, lettera a), *numero 4), lettera* g-bis), *primo periodo, sostituire le parole da:* fermo restando *fino alla fine della lettera con le seguenti:* è assicurata la continuità delle misure di sostegno sulla base del fabbisogno individuato nel PEI. Il numero delle ore dell'anno precedente costituisce un elemento di riferimento e non un limite massimo né un automatismo. Il Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione può proporne motivatamente la conferma o la modifica in relazione ai bisogni educativi e didattici, alle condizioni di funzionamento e ai fattori ambientali e di contesto, anche in assenza di nuove certificazioni. In occasione del passaggio tra gradi di istruzione è effettuata una nuova valutazione del fabbisogno, tenuto conto delle caratteristiche del contesto scolastico di destinazione;.

1.7. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, le parole:* , ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'Ufficio scolastico regionale (USR) assicura l'attribuzione delle risorse di sostegno necessarie in relazione al fabbisogno motivatamente individuato nei piani educativi individualizzati; qualora la dotazione ordinaria risulti insufficiente, provvede tempestivamente all'attivazione degli ulteriori posti di sostegno consentiti dalla normativa vigente, compresi i posti in deroga. Eventuali scostamenti rispetto al fabbisogno richiesto sono oggetto di specifica motivazione comunicata all'istituzione scolastica, ferma restando la tutela del diritto all'inclusione scolastica ».

1.9. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, lettera b), *aggiungere, in fine, le parole:* e dopo la parola: « risorse » sono inserite le seguenti: « , come quantificate nei PEI ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera *d-bis),* ».

1.10. Grippo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Qualora, successivamente all'approvazione del piano educativo individualizzato, intervengano nuove certificazioni, modificazioni documentate delle condizioni dell'alunno o variazioni significative del contesto educativo, il gruppo di lavoro operativo per l'inclusione procede tempestivamente alla rivalutazione delle misure di sostegno. Le conseguenti proposte di adeguamento delle risorse professionali sono trasmesse senza ritardo all'ufficio scolastico territorialmente competente, ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente, senza che la precedente determinazione delle ore costituisca limite alla valutazione dei bisogni sopravvenuti.

1.11. Piccolotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le ore di sostegno determinate nel piano educativo individualizzato, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera *d-bis),* del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, costituiscono il riferimento vincolante per i successivi procedimenti amministrativi di attribuzione delle risorse. Le amministrazioni competenti assicurano la tempestiva ed effettiva erogazione delle ore individuate, anche mediante l'adozione delle necessarie misure organizzative, senza che eventuali carenze di organico possano determinare una riduzione del fabbisogno educativo individualizzato definito dal

Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione.

1.12. Piccolotti.

Al comma 2, sostituire il capoverso comma 11-bis *con il seguente:*

11-bis. Al fine di assicurare la partecipazione effettiva di tutte le componenti del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione, la convocazione è effettuata con modalità tempestive, comprensibili e accessibili ed è accompagnata dalla messa a disposizione preventiva della documentazione necessaria; le riunioni sono programmate, per quanto possibile, in orari compatibili con le esigenze delle famiglie e dei professionisti coinvolti ed è garantita, quando appropriata, la partecipazione a distanza. Qualora la presenza diretta non sia possibile, sono acquisiti contributi scritti o valutazioni professionali. La partecipazione dell'alunno è valorizzata anche attraverso strumenti di comunicazione appropriati. Il contributo professionale dei servizi sanitari è assicurato attraverso modalità organizzative definite in raccordo tra le amministrazioni interessate. Qualora i genitori non possano partecipare per motivi oggettivi, l'istituzione scolastica concorda con la famiglia una diversa data ovvero il collegamento a distanza. Il PEI può essere approvato in assenza di un'intera componente prevista, purché regolarmente convocata, soltanto qualora un ulteriore differimento comprometta concretamente l'attivazione degli interventi necessari all'alunno; in tal caso la decisione è specificamente motivata, tiene conto dei contributi e delle osservazioni già acquisiti e prevede, quando siano mancati elementi essenziali per la progettazione, una successiva verifica collegiale tempestiva. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

1.14. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-*bis*. Al fine di accompagnare l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per supportare il benessere dell'intera comunità scolastica e contrastare il disagio giovanile, è costituito, presso le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, un servizio di pedagogia scolastica. A tal fine è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un apposito fondo, con dotazione pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità applicative del servizio. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dal 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.16. Orrico, Caso, Amato.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-*bis*. Al fine di ridurre i contratti a tempo determinato stipulati in favore di docenti non specializzati e l'utilizzo di personale non specializzato per le attività di sostegno, garantendo altresì una maggiore continuità didattica ed educativa per gli alunni con disabilità, la dotazione dell'organico dell'autonomia è incrementata di 15 mila posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028. A tal fine è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2027 e di 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 150 milioni di euro per il 2027 e pari a 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.17. Amato, Caso, Orrico.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-*bis*. Per le finalità specifiche di cui al presente articolo, ovvero al fine di potenziare e garantire l'integrazione scolastica nonché l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità, il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementato di 50 milioni euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.18. Amato, Caso, Orrico.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Disposizioni in sostegno di studenti con disabilità presso le istituzioni AFAM)

1. Nell'ambito delle risorse destinate al funzionamento ordinario delle Istituzioni AFAM statali, a decorrere dall'anno 2027, una quota pari a 500.000 euro annui è destinata alla copertura finanziaria degli oneri relativi all'offerta di servizi e iniziative in favore degli studenti con disabilità, di cui all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e degli studenti con invalidità superiore al 66 per cento, nonché degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA), attivati per favorire l'inclusione degli studenti con disabilità ai corsi di studio avvalendosi di docenti opportunamente formati attraverso percorsi specifici *post lauream* universitari e AFAM come *tutor* accademici specializzati in didattica musicale inclusiva.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.02. Amato, Caso, Orrico.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Incremento della dotazione organica dei posti di sostegno)

1. Allo scopo di garantire la continuità didattica per gli alunni con disabilità e di ridurre il ricorso ai posti di sostegno in deroga di cui all'articolo 1, comma 75, della legge 13 luglio 2015, n. 107, la dotazione dell'organico dell'autonomia è incrementata di 25 mila posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i posti di cui al comma 1 sono ripartiti tra gli uffici scolastici regionali, tenendo conto del numero degli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e del numero dei posti di sostegno istituiti in deroga nell'anno scolastico 2026/2027.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 354,10 milioni di euro per l'anno 2027, a 1.206,14 milioni di euro per l'anno 2028, a 1.170,14 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033, a 1.206,84 milioni di euro per l'anno 2034 e a 1.221,01 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.03. Caso, Amato, Orrico.

ART. 2.

(Misure urgenti per assicurare le attività di orientamento, di inclusione e di contrasto della dispersione scolastica nell'anno scolastico 2026/2027)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: ciascuno degli anni 2026 e 2027 *con le seguenti:* l'anno 2026.

Conseguentemente:

al medesimo comma, medesimo periodo, dopo le parole: del presente articolo *aggiungere le seguenti: ,* quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

al comma 2:

sostituire la parola: 2028 *con la seguente:* 2027;

aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora il decreto di cui all'articolo 7, comma 9, della legge 12 settembre 2025, n. 131, non sia adottato entro il 31 marzo 2027, i criteri, ivi inclusi quelli per l'individuazione dei comuni limitrofi, e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui ai commi 5, 6 e 7 del medesimo articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 8, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito, sono definiti, entro i successivi trenta giorni, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

2.4. Giachetti.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: utilizzo delle risorse rivenienti dal comma 2 del presente articolo *con le seguenti:* corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

2.5. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le attività di orientamento sono progettate collegialmente dai consigli di classe e integrate nel piano triennale dell'offerta formativa.

2.6. Piccolotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di contrastare la dispersione scolastica nelle aree interne e garantire la continuità didattica in aree soggette a spopolamento, le istituzioni scolastiche site nei predetti territori sono autorizzate a costituire e mantenere classi in deroga al numero minimo di alunni previsto dalla normativa vigente. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede, nel limite di 20 milioni di euro a decorrere dal 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2.9. Caso, Amato, Orrico.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Per gli studenti che manifestano segnali di rischio di abbandono scolastico, le attività di orientamento prevedono, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, forme di accompagnamento personalizzato e raccordo con i servizi educativi territoriali, nel rispetto delle competenze delle istituzioni scolastiche e degli enti locali.

2.13. Piccolotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le attività di orientamento rivolte agli studenti con disabilità sono realizzate in coerenza con il progetto educativo individualizzato e valorizzano aspirazioni, interessi e potenzialità individuali, senza che la condizione di disabilità costituisca, di per sé, motivo di esclusione o indirizzamento verso specifici percorsi di istruzione.

2.14. Piccolotti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-*ter*. Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, il Fondo unico per il *welfare* dello studente e per il diritto allo studio, per l'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2027. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2.22. Orrico, Caso, Amato.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2.1.

(Misure in favore del personale scolastico delle piccole isole)

1. Al fine di garantire il diritto allo studio, contrastare l'insistito *turn over* del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) impiegato presso le piccole isole, garantendo il buon esito del processo formativo degli studenti attraverso il supporto della continuità didattica, e in contrasto con la dispersione scolastica, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito il « Fondo per il personale scolastico delle piccole isole », con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

2. Il fondo, di cui al comma 1, è destinato a favorire la stabilità del personale scolastico docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), attraverso l'introduzione di misure di sostegno o agevolazione per le spese abitative sostenute dal personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario che presta servizio nelle scuole situate nelle piccole isole, ovvero per le spese di trasporto per i costi legati a spostamenti e al pendolarismo.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo, ivi compresi i requisiti di accesso al beneficio e le modalità di erogazione delle risorse.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2.03. Amato, Caso, Orrico.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2.1.

(Potenziamento del tempo pieno nelle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado)

1. Al fine di favorire l'inclusione e di contrastare la dispersione scolastica, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto le-

gislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità per la graduale generalizzazione del tempo pieno nella Scuola primaria nonché i criteri relativi alle modalità di ripartizione delle risorse.

2. Ai fini di cui al comma 1, il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato in misura corrispondente a 2.000 posti aggiuntivi nella scuola primaria.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite di 110 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2.04. Orrico, Caso, Amato.

ART. 2-*bis*.

(Modifica urgente alla legge 23 novembre 2012, n. 222)

*Dopo l'articolo 2-*bis*, aggiungere il seguente:*

Art. 2-*ter*.

(Istituzione del servizio di assistenza psicologica scolastica)

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 25 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 e in considerazione delle misure di cui all'articolo 1, commi 697 e 698, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, è istituito un servizio di assistenza psicologica, psicoterapeutica e di *counseling* scolastico, finalizzato a sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità del minore e del giovane adulto e a prevenire e fronteggiare ogni forma di disagio dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito familiare, scolastico e sociale, tali da poter determinare comportamenti a rischio quali bullismo, cyberbullismo o forme qualsivoglia di prevaricazione, discriminazione e violenza di genere, disagio giovanile, abbandono e dispersione scolastica, anche in riferimento alle più avvertite e insistite esigenze sanitarie determinatesi a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Il servizio di assistenza e *counseling*, di cui al comma 1, è erogato in presenza e per tramite di uno sportello dedicato, composto da un *team* multidisciplinare di professionisti, le cui competenze e professionalità devono garantire l'assistenza in relazione alle aree di intervento di cui al comma 4, con particolare riferimento alle problematiche connesse ai disturbi alimentari, alla disforia di genere in età evolutiva e alle dipendenze. Il monte ore giornaliero delle prestazioni erogate, nonché il numero di professionisti che compongono il *team* multidisciplinare, adeguatamente proporzionato al numero di studenti iscritti all'istituto scolastico di riferimento, sono fissati con il decreto di cui al comma 5.

3. Il *team* multidisciplinare di cui al comma 2 opera alle dirette dipendenze dell'ufficio scolastico regionale (USR), in stretta collaborazione con il consiglio di istituto e con il dirigente scolastico e, nell'ambito della sua attività:

a) assicura momenti di ascolto, orientamento e supporto individuale in presenza agli studenti che ne facciano richiesta secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 5, garantendo al contempo attività di promozione della salute mentale, della prevenzione del disagio e del disturbo mentale;

b) su richiesta del consiglio di classe e previa autorizzazione del dirigente scolastico, partecipa alle lezioni al fine di osservare il clima relazionale esistente e migliorarne qualità ed efficacia, riportando gli esiti al dirigente scolastico e fornendo ai consigli di classe e al collegio dei docenti ogni elemento utile al miglioramento delle dinamiche relazionali, alla personalizzazione dell'offerta formativa e alla valutazione degli alunni;

c) opera in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali;

d) accede a tutte le informazioni sugli alunni in possesso dell'istituzione scolastica, nel pieno rispetto della disciplina prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

4. L'attività del *team* multidisciplinare è volta a soddisfare le seguenti aree di intervento:

a) predisposizione di un ambiente di apprendimento responsabilizzante e motivante;

b) supporto al benessere degli alunni e del personale scolastico;

c) individuazione precoce delle situazioni di disagio, legate in particolare ai disturbi alimentari, alla disforia e discriminazione di genere e alle dipendenze, nonché delle situazioni di devianza, quali il bullismo e il cyberbullismo;

d) supporto e formazione, nei confronti dei docenti, riguardo alle specifiche problematiche dell'età evolutiva e alle eventuali difficoltà relazionali esistenti all'interno della classe e tra docenti e alunni;

e) implementazione di idonei percorsi di educazione alla salute e al benessere psicologico, alla sensibilità e all'emotività, rivolti agli studenti;

f) implementazione di specifici incontri destinati agli studenti, ai loro familiari e ai docenti, con finalità informativa e psicoeducativa, anche al fine del superamento delle forme di discriminazione, stigmatizzazione ed esclusione nei confronti delle persone affette da disagio o disturbo mentale;

g) supporto e formazione, nei confronti del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), per una migliore gestione delle situazioni di disagio;

h) interazione, ove richiesto, con le altre figure professionali che operano a vario titolo nell'ambito della Scuola.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, nonché disciplinati in particolare:

a) il numero dei componenti del *team* multidisciplinare in proporzione al numero degli studenti iscritti;

b) le funzioni, le mansioni e le specifiche competenze professionali;

c) i titoli di accesso e le modalità di reclutamento;

d) l'inquadramento contrattuale, procedendo al contestuale aggiornamento del protocollo d'intesa tra il Ministero dell'istruzione e il Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi firmato il 9 ottobre 2020;

e) le modalità di integrazione e coordinamento delle disposizioni di cui alla presente legge con i programmi regionali di interventi per l'assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali e affette da disturbi correlati allo stress, di cui all'articolo 1-*quater*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2-*bis*.02. Orrico, Caso, Amato.

*Dopo l'articolo 2-*bis*, aggiungere il seguente:*

Art. 2-*ter*.

(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di inclusione e contrasto alla dispersione scolastica)

1. Per contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica, nonché per garantire il successo formativo delle alunne e degli alunni, studentesse e studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, è implementato, al fine di una graduale generalizzazione, il tempo prolungato pomeridiano e conseguentemente garantito il servizio di mensa scolastica.

2. Al fine di dare concreta attuazione alle finalità di cui al comma 1, in aggiunta alle risorse disponibili a legislazione vigente, ivi comprese le risorse relative alla Missione 4 – Componente 1 – del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, linea di investimento 1.2. Piano per l'estensione del tempo pieno e mense, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un fondo, con una dotazione nel limite di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge, previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri di attuazione e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 2.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2-*bis*.03. Caso, Amato, Orrico.

*Dopo l'articolo 2-*bis*, aggiungere il seguente:*

Art. 2-*ter*.

(Ulteriori disposizioni per garantire e promuovere l'inclusione scolastica)

1. Al fine di prevenire e fronteggiare ogni forma di disagio dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito familiare, scolastico e sociale, che possono determinare comportamenti a rischio quali bullismo, cyberbullismo o forme qualsivoglia di prevaricazione e discriminazione di genere, nonché qualificare l'offerta scolastica ed educativa, potenziare l'integrazione e ridurre i tempi di accesso a interventi specialistici e di ascolto, e per contribuire a restituire piena serenità al contesto lavorativo degli insegnanti e del personale scolastico, nonché al percorso formativo degli studenti, nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati uno o più regolamenti nel rispetto dei princìpi e criteri di seguito elencati volti a provvedere alle seguenti finalità:

a) promuovere la diffusione di un'attività di mediazione più efficace rispetto ai bisogni psicologici degli studenti, anche attraverso l'impiego di educatori e pedagogisti o comunque di servizi di assistenza e supporto estesi anche ai docenti, ovvero per tramite di sportelli dedicati, composti da *team* multidisciplinari di professionisti certificati, adeguatamente proporzionati al personale scolastico, nonché al numero di studenti iscritti e alle esigenze degli stessi;

b) promuovere iniziative di competenza volte a prevedere l'insegnamento dell'educazione affettiva, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, opportunamente declinata per fascia d'età, finalizzato alla crescita e a una maturazione psico-affettiva e socio-relazionale improntata alla conoscenza e al rispetto di sé e dell'altro, alla responsabilità sociale e alla valorizzazione della diversità di genere;

c) promuovere la conoscenza dell'uso consapevole, critico e responsabile dell'intelligenza artificiale (IA) tra gli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, al fine di favorire lo sviluppo di competenze digitali avanzate, nonché di pensiero critico e di sensibilità etica nei confronti delle tecnologie emergenti;

d) istituire, per il personale scolastico afferente alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, corsi di formazione finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto, da effettuare nell'ambito degli interventi di prevenzione e formazione per la sicurezza negli ambienti di lavoro;

e) monitorare e analizzare le segnalazioni di situazioni di pericolo, effettuate dal personale preposto, che potrebbero causare incidenti sui luoghi di lavoro a danno degli alunni, del personale scolastico e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA);

f) sostenere la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie, programmi e strategie per migliorare la sicurezza del personale scolastico, anche attraverso l'impiego di sistemi di sicurezza tra i più avanzati e l'adeguamento e l'implementazione dei protocolli di emergenza;

g) incrementare e rafforzare, a partire dalla Scuola dell'obbligo, la formazione sportiva nonché la cultura musicale e ogni forma di espressione da veicolarsi attraverso linguaggi non verbali e artistici, quali strumenti di apprendimento cognitivo, formativo, relazionale, di aggregazione, socializzazione e integrazione sociale, ovvero quale parte integrante del percorso scolastico.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (FMOF), è incrementato di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029. Ai relativi oneri si corrispondente mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2-*bis*.04. Caso, Amato, Orrico.

*Dopo l'articolo 2-*bis*, aggiungere il seguente:*

Art. 2-*ter*.

(Misure per il sostegno e lo sviluppo del sistema educativo di istruzione e formazione e per la promozione di patti educativi di comunità)

1. Per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, e per consentire un tempestivo ed efficace sostegno e sviluppo della comunità educante, anche al fine di prevenire e contrastare la dispersione scolastica, di promuovere reti di sussidiarietà e corresponsabilità socio-educativa, di garantire il benessere educativo e psicologico della comunità scolastica, di collaborare con i docenti, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) e i genitori nelle relazioni con gli studenti, di potenziare le reti educative con enti locali, Terzo settore e tutte le realtà che agiscono negli ambiti educativi, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, è istituito il « Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante », con una dotazione di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato alle istituzioni scolastiche ed educative statali per promuovere patti educativi di comunità con gli enti territoriali. Ciascun patto educativo, sottoscritto dal comune e da una o più scuole del territorio comunale, o da più comuni e più scuole appartenenti ai rispettivi ambiti comunali, anche con la partecipazione degli enti del terzo settore, supporta e potenzia le comunità educanti mediante la predisposizione e l'attuazione di uno o più progetti volti, con la partecipazione di figure quali l'educatore socio-pedagogico, lo psicologo e il pedagogista, a prevenire e recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale, povertà culturale ed educativa, a garantire il benessere degli alunni, ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica, nonché a intervenire, attraverso lo psicologo, nelle situazioni di disagio psicologico e disturbo psico-emotivo.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Mini-

stero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo, nonché i criteri e le modalità per la stesura e la realizzazione dei patti educativi di comunità.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2-*bis*.05. Orrico, Caso, Amato.

*Dopo l'articolo 2-*bis*, aggiungere il seguente:*

Art. 2-*ter*.

(Disposizioni a tutela del pluralismo e dell'imparzialità nelle istituzioni scolastiche)

1. Nell'ambito dell'autonomia scolastica e nel rispetto della libertà di insegnamento di cui all'articolo 33 della Costituzione, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado garantiscono il pluralismo culturale e ideologico e l'assenza di propaganda politica di parte nelle attività didattiche e nei locali scolastici.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate linee guida volte a disciplinare le modalità di svolgimento di assemblee, incontri e attività extracurricolari promossi da soggetti esterni, al fine di assicurare l'equilibrata rappresentanza delle diverse posizioni culturali e politiche e la trasparenza dei progetti formativi offerti agli studenti.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2-*bis*.08. Ziello, Sasso, Davide Bergamini, Bof, Calderone, Furgiuele, Pierro, Pozzolo, Ravetto.

ART. 3.

(Misure urgenti di semplificazione in materia di istruzione)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: 14 milioni di euro *fino a:* bilancio triennale 2026-2028 *con le seguenti:* 50 milioni di euro per il biennio 2027-2028, di cui 4 milioni di euro per l'anno 2027 e 46 milioni di euro per l'anno 2028. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2027-2029

3.1. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'utilizzo delle piattaforme digitali non può comportare l'adozione di decisioni esclusivamente automatizzate che producano effetti significativi sui percorsi scolastici degli alunni e degli studenti, ferme restando le garanzie previste dalla normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali.

3.2. Piccolotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Nell'ambito degli interventi di aggiornamento e potenziamento dei sistemi informativi del Ministero dell'istruzione e del merito, le procedure informatizzate di conferimento degli incarichi di supplenza del personale scolastico assicurano la trasparenza dei criteri di elaborazione delle assegnazioni e la possibilità per gli interessati di conoscere gli elementi determinanti ai fini dell'individuazione della sede e dell'incarico attribuito. In presenza di errori

materiali, anomalie informatiche o incongruenze nei dati utilizzati, è garantita una procedura tempestiva di verifica e rettifica, con intervento di personale amministrativo competente e senza pregiudizio per le tutele previste dall'ordinamento. Le modalità di attuazione sono definite dal Ministero dell'istruzione e del merito, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

3.3. Piccolotti.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Al fine di fornire l'acquisizione di competenze specifiche relative alla grammatica storica e alla storia della lingua italiana, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, nel pieno rispetto dell'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, di ricerca e progettazione educativa, le istituzioni scolastiche secondarie di primo grado promuovono progetti-obiettivo specifici inserendo, nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), a partire dal secondo anno di corso, percorsi di lingua e cultura latina rivolti all'intero gruppo classe, nel computo di un'ora aggiuntiva settimanale ovvero per complessive 33 ore annue.

2-*bis*. I percorsi di cui al comma 2 sono svolti da docenti appartenenti alla classe di concorso A-12 che abbiano sostenuto almeno un esame annuale o due semestrali in lingua o letteratura latina ovvero che abbiano conseguito almeno 12 CFU nel settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/04, e si svolgono nell'ambito delle attività di approfondimento come previste dall'articolo 5, commi 1 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, e, nei corsi a tempo prolungato, nell'ambito delle ore di approfondimento previste dal comma 8 del medesimo articolo. Essi sono finalizzati alla conoscenza dell'origine e dell'evoluzione del lessico italiano e al confronto tra strutture linguistiche, nell'ambito dell'educazione linguistica e culturale, ovvero della storia della lingua, con metodologie proporzionate e calibrate sui livelli di apprendimento degli alunni.

2-*ter*. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2027 e di 35 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2028, sono stabilite le modalità di assegnazione necessarie, in aggiunta alla dotazione organica, di un contingente di posti di personale docente determinato per le istituzioni scolastiche che attivano i percorsi di cui al comma 2. La valutazione delle attività svolte concorre alla valutazione dell'insegnamento dell'italiano e non dà luogo a un'autonoma valutazione disciplinare.

2-*quater*. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2027 e di 35 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3.7. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 2, sopprimere il quarto periodo.

3.9. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'attivazione dell'insegnamento è deliberata dalle istituzioni scolastiche nell'ambito della propria autonomia didattica e organizzativa, previa valutazione del collegio dei docenti e nel rispetto delle competenze del consiglio di istituto, assicurando che la relativa offerta formativa non determini riduzioni delle attività obbligatorie né disparità nelle opportunità educative degli alunni.

3.10. Piccolotti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Fondo per la promozione dell'educazione sentimentale, affettiva e relazionale nelle istituzioni scolastiche)

1. Al fine di promuovere il benessere degli alunni e degli studenti, prevenire le discriminazioni, contrastare la violenza nelle relazioni interpersonali e favorire lo sviluppo di una cultura del rispetto, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un Fondo per la promozione dell'educazione sentimentale, affettiva e relazionale nelle istituzioni scolastiche statali, con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

2. Le risorse del fondo sono destinate alla realizzazione di percorsi educativi, interdisciplinari e laboratoriali, adeguati all'età e al grado di maturazione degli alunni e degli studenti, finalizzati allo sviluppo della consapevolezza emotiva, della capacità di riconoscere e rispettare i sentimenti propri e altrui, della cultura del consenso, della parità tra i generi e della prevenzione di ogni forma di violenza, discriminazione e sopraffazione.

3. I percorsi di cui al comma 2 sono inseriti nella progettazione educativa e nel piano triennale dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, nel rispetto dell'autonomia didattica e organizzativa. Le attività privilegiano metodologie partecipative, favorendo il dialogo, l'ascolto, la gestione non violenta dei conflitti e la costruzione di relazioni fondate sul rispetto reciproco.

4. Le risorse del fondo possono essere utilizzate anche per la formazione del personale docente e per la realizzazione di attività educative in collaborazione con università, enti di ricerca, servizi territoriali e soggetti qualificati operanti nel campo dell'educazione e della prevenzione della violenza, favorendo il coinvolgimento delle famiglie e della comunità educante.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri di ripartizione delle risorse, le modalità di finanziamento delle attività e gli strumenti di monitoraggio degli interventi realizzati.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.01. Piccolotti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Disposizioni urgenti per l'incremento del trattamento economico del personale docente)

1. Al fine di valorizzare la funzione docente, rafforzare l'attrattività della professione e contrastare la perdita del potere d'acquisto delle retribuzioni, a decorrere dal 1° settembre 2027 al personale docente delle istituzioni scolastiche statali, di ruolo e con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, è riconosciuto un incremento retributivo mensile netto pari a 150 euro, comprensivo della tredicesima mensilità. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 1.300 milioni di euro per l'anno 2027 e di 3.900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, quale limite massimo di spesa.

2. L'incremento di cui al comma 1 è corrisposto in via autonoma rispetto al trattamento fondamentale e accessorio in godimento, in attesa del recepimento nei contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto « Istruzione e Ricerca », ed è assoggettato al regime fiscale e contributivo previsto dalla legislazione vigente.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1.300 milioni di euro per l'anno 2027 e a 3.900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:

a) quanto a 130 milioni di euro per l'anno 2027 e a 400 milioni di euro annui

a decorrere dall'anno 2028, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 4;

b) quanto a 240 milioni di euro per l'anno 2027 e a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 5;

c) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2027 e a 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 6;

d) quanto a 430 milioni di euro per l'anno 2027 e a 1.700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 7.

4. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 5 per cento », con effetto per i ricavi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2027.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2027, le misure percentuali del prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, applicabili agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono incrementate di un punto percentuale rispetto a quelle vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono ridotte, a decorrere dall'anno 2027, le agevolazioni individuate come sussidi ambientalmente dannosi nel Catalogo di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, in misura tale da assicurare maggiori entrate non inferiori agli importi di cui al comma 3, lettera *c)*.

7. Con il medesimo decreto di cui al comma 6, a decorrere dal periodo d'imposta 2027, le agevolazioni, esenzioni, esclusioni, detrazioni, deduzioni e crediti d'imposta individuati nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione di quelli relativi ai carichi di famiglia, alle spese sanitarie, ai redditi da lavoro dipendente e da pensione e all'abitazione principale, sono ridotti, in misura percentuale uniforme, in modo da assicurare maggiori entrate non inferiori agli importi di cui al comma 3, lettera *d)*.

8. Qualora il decreto di cui ai commi 6 e 7 non sia adottato entro il termine ivi previsto, ovvero qualora il monitoraggio condotto dal Ministero dell'economia e delle finanze accerti maggiori entrate inferiori agli importi di cui al comma 3, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede, per la differenza, alla riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge n. 196 del 2009, iscritte negli stati di previsione dei Ministeri.

9. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità operative di erogazione dell'incremento di cui al comma 1 e di monitoraggio della relativa spesa.

3.02. Ziello, Sasso, Davide Bergamini, Bof, Calderone, Furgiuele, Pierro, Pozzolo, Ravetto.

ART. 4.

(Misure urgenti in materia di welfare *studentesco)*

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'istruzione e del merito, in raccordo con le regioni e con i comuni, informa i nuclei familiari, anche per il tramite delle istituzioni scolastiche, dei requisiti, delle modalità e dei termini per accedere ai contributi finanziati con le risorse di cui

al primo periodo. Per le finalità di cui al periodo precedente è destinata una quota pari all'1 per cento delle risorse di cui al primo periodo.

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

b-bis) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: « Il decreto di cui al secondo periodo è adottato entro il 31 gennaio 2027 e definisce, in particolare, le modalità di presentazione della domanda e i termini e le modalità di erogazione del contributo. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Ministero dell'istruzione e del merito informa i nuclei familiari degli studenti iscritti alle classi di cui al primo periodo, anche per il tramite delle istituzioni scolastiche, dei requisiti, delle modalità e dei termini per accedere al contributo. Per le finalità di cui al periodo precedente è destinata una quota pari all'1 per cento della dotazione del fondo ».

4.2. Giachetti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le risorse di cui al primo periodo sono destinate, in via prioritaria, ai nuclei familiari con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30.000 euro, per l'acquisto dei libri di testo, anche digitali, relativi all'anno scolastico 2026/2027, a condizione che gli stessi non abbiano beneficiato di altre forme di sostegno per la medesima finalità, anche in deroga ai requisiti di accesso stabiliti dalle regioni e dagli enti locali e anche mediante rimborso delle spese già sostenute. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le istituzioni scolastiche informano i nuclei familiari degli alunni e degli studenti dei requisiti, delle modalità e dei termini per accedere ai contributi di cui al presente comma, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell'istruzione e del merito in raccordo con le regioni e con i comuni. Dall'attuazione del periodo precedente non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4.3. Giachetti.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 15, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, dopo la lettera *e-quater)* è inserita la seguente: *e-quater.1)* le spese per l'acquisto di libri scolastici, anche digitali, indicati nelle liste adozionali, destinati alla scuola secondaria di primo o di secondo grado, a condizione che rispetto agli stessi non si sia goduto di altre forme di sostegno per la medesima finalità.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, valutati in 140 milioni di euro annui a decorrere dal 2027 si provvede mediante rispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.5. Amato, Caso, Orrico.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di rafforzare le misure di sostegno al diritto allo studio e contrastare le disuguaglianze nell'accesso ai materiali didattici, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è ulteriormente incrementata di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Le risorse aggiuntive sono destinate prioritariamente alle famiglie con indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro, per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e degli altri materiali didattici obbligatori previsti dai percorsi scolastici. Ai maggiori oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo

di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4.6. Piccolotti.

Al comma 2, lettera a)*, numero 1), sostituire le parole:* 20 milioni *con le seguenti:* 40 milioni.

Conseguentemente:

al medesimo comma, dopo la lettera b)*, aggiungere la seguente:*

b-bis) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Entro il 31 maggio di ciascun anno, le istituzioni scolastiche informano i nuclei familiari degli studenti iscritti alle classi di cui al primo periodo dei requisiti, delle modalità e dei termini per accedere al contributo, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell'istruzione e del merito ».

dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettera *a)*, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.7. Giachetti.

Al comma 2, lettera a)*, numero 3) sostituire le parole:* alle classi prime della scuola secondaria di primo grado e alle classi prime e terze *con le seguenti*: agli anni della scuola dell'obbligo, con progressiva estensione alla totalità delle classi.

4.9. Caso, Amato, Orrico.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Al fine di sostenere i comuni nell'erogazione gratuita dei libri di testo, per tutti gli alunni e le alunne della scuola primaria, ai sensi degli articoli 42 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, sono stanziati nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del Merito a decorrere dall'anno 2027, 20 milioni di euro ai fini del rimborso delle spese sostenute. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del Merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di accesso ai fondi. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.10. Orrico, Caso, Amato.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. A decorrere dall'anno 2027 è stanziata la somma di 20 milioni di euro destinata ai comuni per il rimborso dei libri di testo, erogati gratuitamente, per tutti gli alunni e le alunne della scuola primaria, secondo quanto previsto dagli articoli 42 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.11. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: per ciascuno degli anni 2026 e 2027 *con le seguenti:* a decorrere dall'anno 2026.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: di cui all'articolo 1, comma 233 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 *con le seguenti:* per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,

con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.14. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2025 n. 199, per il sostegno di attività educative nelle scuole per il contrasto della violenza contro le donne, è incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Conseguentemente al medesimo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.1000. Morfino, Amato, Caso, Orrico.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: mediante *fino alla fine del comma con le seguenti:*, quanto a 2,393 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1,215 milioni per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito e quanto a 1,607 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2,785 milioni per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.15. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: fondo di cui all'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 *con le seguenti:* Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.1010. Ciani.

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: A decorrere dall'anno 2028, il finanziamento degli interventi di prevenzione e contrasto del cyberbullismo è assicurato mediante uno stanziamento aggiuntivo di 4 milioni di euro annui, senza riduzione delle risorse destinate alle iniziative educative per le pari opportunità, la prevenzione della violenza di genere e la promozione del rispetto reciproco. Ai maggiori oneri di cui al precedente periodo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4.16. Piccolotti.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3-*ter*. Al fine di coinvolgere gli studenti con disabilità in viaggi di istruzione, nonché garantire pari accessibilità e possibilità di partecipazione a esperienze di apprendimento, valorizzando a ogni livello l'inclusione educativa e sostenendo i correlati bisogni educativi speciali, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un Fondo, denominato « Fondo studenti con disabilità per viaggi di istruzione », con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029.

3-*quater*. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sen-

tita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative e un piano di riparto del Fondo di cui al primo periodo. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.24. Amato, Caso, Orrico.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-*ter*. Al fine di attivare iniziative e progetti scolastici aventi ad oggetto, nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica, la tematica dell'educazione alimentare, è autorizzata una spesa pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.26. Caso, Amato, Orrico.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-ter. In deroga a quanto stabilito dal comma 213 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028 è ripristinata l'indennità di missione per il solo personale scolastico impiegato in uscite didattiche e viaggi d'istruzione. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti parametri e criteri volti a stabilire l'entità dell'indennità di missione di cui al primo periodo, nonché le modalità di utilizzo delle risorse stanziate allo scopo. All'onere di cui alla presente disposizione, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.27. Caso, Amato, Orrico.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4.1.

(Misure per favorire l'attrazione di ricercatrici madri con esperienza all'estero)

1. In via sperimentale, per gli anni 2027 e 2028, al fine di ridurre il divario di genere nel personale della ricerca, di agevolare l'ingresso nella carriera accademica alle madri di famiglie numerose, nonché di attirare in Italia le migliori studiose con esperienza di ricerca maturata all'estero, le università statali e non statali, legalmente riconosciute, nonché gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, possono procedere, a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e nel limite massimo delle risorse di cui al comma 3, alla chiamata diretta in qualità di ricercatrici a tempo determinato di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 14, comma 6-*decies*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, di donne in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere in possesso di un titolo equipollente al dottorato di ricerca conseguito all'estero, ovvero essere in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito in Italia ed essere state titolari, nei dieci anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, di incarichi di insegnamento o di ricerca presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali per una durata complessiva, anche risultante da più incarichi distinti, non inferiore a tre anni;

b) avere la responsabilità genitoriale di almeno due figli minorenni.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1. In particolare, il decreto di cui al primo periodo individua:

a) le modalità di presentazione delle candidature e i requisiti ulteriori rispetto a quelli indicati al comma 1;

b) il numero massimo di pubblicazioni da allegare alla candidatura;

c) le modalità attraverso cui le candidate indicano un ordine di preferenza di cinque università statali e non statali, legalmente riconosciute, ovvero istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, nei confronti delle quali manifestano la loro disponibilità alla chiamata;

d) il procedimento di valutazione delle candidature, da parte di un Comitato composto dal Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane e da quattro studiose di alta qualificazione scientifica in ambito internazionale, nominate dal Ministro, con il compito di esprimere motivati pareri sulla qualificazione scientifica delle candidate. Il Comitato valuta le domande avvalendosi, ove necessario, di revisori anonimi afferenti alle aree scientifiche di riferimento.

e) a parità di qualificazione scientifica la commissione terrà in considerazione il numero di figli per stilare la graduatoria finale, dando la precedenza alle candidate che hanno la responsabilità genitoriale del numero maggiore di figli.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 1.340.873 per il 2027 e a euro 2.681.746 per il 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.08. Amato, Caso, Orrico.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4.1

(Disposizioni in materia di sostegno alle famiglie per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico)

1. Al fine di mitigare l'impatto del rincaro dei prezzi dei prodotti energetici sulle famiglie, in particolare in relazione ai costi di trasporto per gli studenti, il fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è incrementato di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, per l'erogazione di un buono da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

2. Il buono è riconosciuto, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, agli studenti fino a 26 anni di età.

3. Il valore del buono è pari al cento per cento della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e, comunque, non può superare l'importo di euro 200. Resta ferma la detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera *i-decies)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sulla spesa rimasta a carico del beneficiario del buono.

4. Il buono reca il nominativo del beneficiario, è utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di presentazione delle domande per il rilascio del buono di cui al comma 1, le modalità di emissione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa, nonché di rendicontazione da parte delle aziende di trasporto dei buoni utilizzati.

6. Per le finalità di cui al presente articolo si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui ai decreti 29 luglio 2022, n. 5 e 28 marzo 2023, n. 4, nonché la piattaforma informatica denominata *bonustrasporti.lavoro.gov.it*.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.09. Amato, Caso, Orrico.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4.1

(Istituzione del Fondo per i mezzi di trasporto scolastico cosiddetti scuolabus)

1. Al fine di favorire la mobilità scolastica delle studentesse e degli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, in particolar modo per quelli residenti in centri urbani con bassa densità popolare che necessitano di uno spostamento per raggiungere il sito scolastico, è istituito il Fondo per i mezzi di trasporto scolastico, con dotazione iniziale di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Le risorse del presente fondo sono destinate ad implementare le unità e la capillarità dei mezzi di trasporto scolastici su tutto il territorio nazionale. Con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, da adottarsi in concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28, sono definiti i criteri e le modalità di spese del Fondo di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

4.010. Giachetti.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4.1.

(Ulteriori misure di Welfare *studentesco: istituzione del bonus mobilità per studenti universitari)*

1. Al fine di favorire la mobilità sostenibile e di sostenere il diritto allo studio, è riconosciuto, per l'anno 2026, un contributo denominato « bonus trasporti universitari » in favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale o a ciclo unico presso le Università statali o non statali legalmente riconosciute, nonché presso gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, nel limite massimo di euro 150 per beneficiario, per l'acquisto di abbonamenti annuali o mensili ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, nonché ai servizi ferroviari nazionali. Il buono reca il nominativo del beneficiario, è utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

3. Il beneficio è riconosciuto agli studenti di età non superiore a ventisei anni, con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità non superiore a euro 50.000.

4. Per l'attuazione del presente articolo è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un fondo con una dotazione pari a 80 milioni di euro per l'anno 2027. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione del bonus, anche avvalendosi della piattaforma informatica già in uso per il bonus trasporti di cui all'articolo 35 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.012. Orrico, Caso, Amato.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4.1.

(Programma « Diritto a restare »)

1. Al fine di assicurare la piena attuazione dei principi di cui al sesto comma dell'articolo 119 della Costituzione, in materia di rimozione degli svantaggi derivanti dell'insularità, per i giovani residenti in Sardegna e in Sicilia, nonché per quelli temporaneamente domiciliati, che frequentano regolarmente un corso di studi universitario presso gli atenei siti nelle isole, è istituito un programma nazionale denominato « Diritto a restare ».

2. Il programma di cui al comma 1 è finalizzato a sostenere un piano di agevolazioni, per giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni, e può essere utilizzato dalle regioni Sardegna e Sicilia al fine di:

a) sostenere il diritto alla mobilità attraverso integrazioni alle attuali agevolazioni, ove previste, per i trasporti extra regionali nonché la gratuità per i trasporti urbani ed extra urbani;

b) rafforzare i programmi per il diritto all'abitare, attraverso agevolazioni fiscali ai proprietari di immobili che li destinano agli studenti universitari;

c) sostenere la fruizione, con prezzi calmierati, dei poli culturali, dei musei, dei cinema e dei teatri;

d) integrare le agevolazioni, ove attualmente previste, per le mense universitarie;

e) creare un fondo regionale per l'assicurazione sanitaria dei fuori sede;

f) sostenere, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, agevolazioni per i visiting professor;

3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è convocata una seduta straordinaria della Conferenza Stato-regioni, con lo scopo di definire le modalità di applicazione del programma di cui ai commi 1 e 2.

4. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e 2, il fondo di cui all'articolo 1, comma 806 della legge n. 197 del 2022 è finanziato con 10 milioni di euro a decorrere dal 2027.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.013. Orrico, Caso, Amato.

ART. 4-*ter*.

(Versione digitale stampabile dei libri di testo scolastici e universitari)

Sopprimerlo.

4-*ter*.7. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

*Dopo l'articolo 4-*ter*, aggiungere il seguente:*

Art. 4-*quater*

(Tutela della libertà educativa delle famiglie e obbligo di conformità alle risultanze anagrafiche negli atti scolastici)

1. Nel rispetto della libertà di insegnamento di cui all'articolo 33 della Costituzione, del diritto-dovere delle famiglie di istruire ed educare i figli ai sensi dell'articolo 30 della Costituzione e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, negli atti, nei registri, nei documenti, nelle comunicazioni e nei sistemi informatici e di identificazione delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione è fatto obbligo di utilizzare esclusivamente le generalità e il sesso risultanti dai registri dello stato civile, salvo formale provvedimento giurisdizionale o amministrativo di rettificazione. È conseguentemente fatto divieto assoluto di istituire, attivare o applicare, sotto qualsiasi denominazione, ivi compresa la cosiddetta « carriera alias », regimi amministrativi o regolamentari interni che consentano l'uso di un nome d'elezione o l'attribuzione di un'identità o di un genere difformi dalle risultanze anagrafiche.

2. Le attività didattiche e i progetti formativi, curricolari ed extracurricolari, nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione non possono prevedere l'adozione di percorsi obbligatori o di protocolli amministrativi o identitari finalizzati all'affermazione o al riconoscimento formale di identità di genere difformi dal sesso anagrafico, né la promozione di modelli affettivi o sessuali in difformità dalle scelte educative delle famiglie.

3. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito del Piano triennale dell'offerta formativa e nel rispetto del pluralismo culturale e del principio di imparzialità dell'azione amministrativa garantiscono il divieto di ogni forma di discriminazione, prevaricazione o violenza nei confronti di qualsiasi alunno o studente.

4. L'attivazione di iniziative, incontri o sportelli di ascolto rivolti agli studenti su temi attinenti all'affettività, alla sessualità o alle relazioni interpersonali, compresi i progetti educativi integrati di cui all'articolo 4, comma 3-*bis*, è subordinata alla preventiva informazione delle famiglie e all'acquisizione del consenso espresso degli esercenti la responsabilità genitoriale, ovvero dello studente se maggiorenne.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4-*ter*.01. Ziello, Sasso, Davide Bergamini, Bof, Calderone, Furgiuele, Pierro, Pozzolo, Ravetto.

*Dopo l'articolo 4-*ter*, aggiungere il seguente:*

Art. 4-*quater*.

(Fondo per la valorizzazione del merito scolastico)

1. Al fine di premiare e sostenere l'eccellenza scolastica e il merito degli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali e paritarie, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito il Fondo per la valorizzazione del merito scolastico, con una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione, a valere sul fondo di cui al comma 1, di borse di studio annuali agli studenti che conseguono risultati di eccellenza negli scrutini finali e negli esami di Stato, tenendo conto anche dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4-*ter*.02. Ziello, Sasso, Davide Bergamini, Bof, Calderone, Furgiuele, Pierro, Pozzolo, Ravetto.

*Dopo l'articolo 4-*ter, *aggiungere il seguente:*

Art. 4-*quater*.

(Fondo per la qualità didattica e la prossimità della filiera del libro e misure fiscali per la transizione digitale dell'editoria scolastica)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo denominato « Fondo per la qualità didattica e la prossimità della filiera del libro », con una dotazione pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate:

a) al riconoscimento, per gli anni 2027, 2028 e 2029, di un credito d'imposta in favore delle case editrici che pubblicano testi scolastici per le scuole secondarie di primo e secondo grado, pari al 10 per cento delle spese documentate per lo sviluppo e l'adozione di piattaforme didattiche digitali dotate di sistemi di protezione dei diritti d'autore a licenza nominativa, che impediscano la riproduzione non autorizzata, la stampa non tracciata e la diffusione massiva dei file, nonché conformi alle linee guida ministeriali sull'accessibilità per gli studenti con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), a condizione che le medesime case editrici rendano disponibile per ogni titolo in catalogo una versione esclusivamente digitale a un prezzo inferiore di almeno il 40 per cento rispetto al prezzo di copertina della corrispondente versione cartacea o mista;

b) all'erogazione di contributi straordinari alle istituzioni scolastiche che adottano testi in formato esclusivamente digitale, finalizzati alla formazione del personale docente sulla didattica digitale integrata;

c) al riconoscimento, per gli anni 2027, 2028 e 2029, di un credito d'imposta straordinario in favore delle librerie fisiche e dei rivenditori al dettaglio di prossimità, pari al 20 per cento delle spese documentate per l'adeguamento tecnologico, l'acquisto di software di gestione delle licenze digitali e l'allestimento di punti di assistenza digitale per le famiglie.

3. L'accesso alle agevolazioni di cui al comma 2, lettera *a)*, è subordinato alla garanzia, da parte delle case editrici, della distribuzione delle licenze d'uso dei testi scolastici digitali in regime di non esclusività, assicurando alle librerie fisiche e ai rivenditori al dettaglio autorizzati l'accesso alle medesime condizioni di fornitura all'ingrosso o tramite codici di sblocco rivendibili al pubblico, con il riconoscimento di un aggio sul prezzo di vendita al pubblico non inferiore al 15 per cento.

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri, le modalità applicative e i limiti di spesa per l'attuazione del presente articolo, nonché i requisiti pedagogici e tecnologici delle edizioni digitali.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze

indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4-*ter*.03. Ziello, Sasso, Davide Bergamini, Bof, Calderone, Furgiuele, Pierro, Pozzolo, Ravetto.

*Dopo l'articolo 4-*ter, *aggiungere il seguente:*

Art. 4-*quater*.

(Riconoscimento dell'accesso alle mense scolastiche)

1. Al fine di assicurare a tutte le alunne e a tutti gli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado il diritto di accedere al servizio di mensa scolastica, riconoscendo tale servizio come essenziale in quanto parte integrante delle attività formative ed educative erogate dalle istituzioni scolastiche, per garantire la promozione della salute e di sani stili di vita, con particolare riferimento alle fasce di popolazione in condizione di svantaggio socioeconomico per nuclei familiari con ISEE inferiore a 30.000 euro, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, da destinare ai comuni per la gestione e l'implementazione delle mense scolastiche.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di riparto ai comuni delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4-*ter*.04. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

ART. 5.

(Misure urgenti per il rafforzamento dell'offerta formativa della Scuola europea di Brindisi)

Al comma 1, lettera b), *capoverso 1-*quinquies, *secondo periodo, dopo le parole:* entro il limite di nove unità *aggiungere le seguenti:* , di cui almeno una destinata al coordinamento dell'inclusione e dei rapporti con le famiglie.

5.1. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.

(Fondo per la tutela dei presìdi scolastici nei territori caratterizzati da fragilità demografica e sociale)

1. Al fine di salvaguardare il diritto all'istruzione, garantire la continuità educativa e contrastare le disuguaglianze territoriali nell'accesso ai servizi scolastici, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un Fondo per la tutela dei presìdi scolastici nei territori caratterizzati da fragilità demografica, geografica e sociale, con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

2. Le risorse del fondo sono destinate a sostenere interventi finalizzati al mantenimento e al rafforzamento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche situate nelle aree interne e montane, nei piccoli comuni e nei territori caratterizzati da fenomeni di spopolamento, disagio socioeconomico e difficoltà di accesso ai servizi educativi.

3. Gli interventi finanziabili comprendono il potenziamento delle attività educative e didattiche, il sostegno alla continuità dei percorsi di istruzione, la realizzazione di iniziative per il contrasto della dispersione scolastica e il rafforzamento delle

collaborazioni tra istituzioni scolastiche, enti locali e servizi educativi territoriali.

4. Nella ripartizione delle risorse sono considerati, in particolare, gli indicatori di fragilità demografica e socioeconomica, le condizioni di isolamento geografico, la disponibilità dei collegamenti di trasporto pubblico, i livelli di dispersione scolastica e la presenza di alunni e studenti con disabilità o in condizioni di particolare vulnerabilità.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri di individuazione dei territori beneficiari, le modalità di ripartizione delle risorse e le procedure di monitoraggio degli interventi finanziati, nel rispetto delle competenze delle regioni e degli enti locali in materia di programmazione della rete scolastica.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.01. Piccolotti.

ART. 6.

(Misure urgenti a favore delle istituzioni scolastiche della regione Friuli Venezia Giulia)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-*bis*. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'istruzione e del merito bandisce un concorso pubblico per dirigenti scolastici delle scuole con lingua d'insegnamento slovena nel Friuli-Venezia Giulia.

6.1. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

ART. 7.

(Ulteriori misure urgenti e di proroga di termini legislativi di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: della retribuzione dei dirigenti scolastici *aggiungere le seguenti:* , con particolare riguardo alle istituzioni scolastiche con più plessi, con elevata complessità organizzativa o situate in territori interni, montani o insulari,.

7.1. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra gli Uffici scolastici regionali entro il 31 dicembre 2026.

7.2. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

*Dopo il comma 1-*bis*, aggiungere il seguente:*

1-*ter*. A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dello Stato, destinata alla parte fissa dell'indennità di direzione dei DSGA, la cui quantificazione è demandata alla contrattazione collettiva nazionale. Ai relativi oneri, pari a 14 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

7.3. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse

di cui al primo periodo sono destinate all'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), per le finalità e con le modalità di cui al medesimo articolo 1, comma 883, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

7.4. Giachetti.

Al comma 2, alinea, sopprimere le parole da: relativo *fino a:* di genere,.

Conseguentemente:

al medesimo comma, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) le parole: « violenza di genere » sono sostituite dalla seguente: « violenza »;

al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: , relativo *fino a:* di genere,.

7.5. Ziello, Sasso, Davide Bergamini, Bof, Calderone, Furgiuele, Pierro, Pozzolo, Ravetto.

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 233, della legge n. 199 del 2025, per il sostegno di attività educative nelle scuole per il contrasto della violenza contro le donne, è incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Conseguentemente, al medesimo comma sostituire il secondo periodo con il seguente: Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

7.1000. Morfino, Amato, Caso, Orrico.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-*bis*. Le finalità dell'articolo 1, commi 7, lettera *e)*, e dell'articolo 16, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono perseguite attraverso l'offerta formativa inerente all'educazione all'affettività, alla sessualità e alla salute riproduttiva, nonché al rispetto delle differenze di sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere.

3-*ter*. Le competenze di cui al comma 3-*bis* coinvolgono la dimensione cognitiva, dei valori e degli atteggiamenti. Al fine di acquisire tali competenze, i *curricula* delle scuole di ogni ordine e grado sono integrati con l'educazione interdisciplinare ai principi di eguaglianza e pari opportunità, all'educazione alla parità tra i sessi e al rispetto delle differenze di sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere, all'educazione all'affettività, alla sessualità e alla salute riproduttiva, alla soluzione non violenta dei conflitti interpersonali, alla prevenzione della violenza e di tutte le discriminazioni e al contrasto dei discorsi di odio.

3-*quater*. I contenuti e le modalità tematiche di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter* sono adeguati all'età e al grado di maturità fisica e psicologica degli alunni e degli studenti, nel rispetto del pluralismo culturale e del Patto educativo di corresponsabilità stabilito dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235.

3-*quinquies*. Il Ministro dell'istruzione e del merito, con appositi provvedimenti, adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, inserisce nelle indicazioni nazionali per il *curriculum* della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado, i contenuti di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter*, determinandone le modalità tematiche.

3-*sexies*. Ai fini di cui al comma 3-*quinquies*, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'istruzione e del merito predispone le Linee guida comprensive di indicazioni relative ai diversi cicli di istruzione. L'elaborazione

delle Linee guida avviene mediante una consultazione aperta, nel rispetto del pluralismo culturale, ai sindacati, alle associazioni, anche rappresentative degli studenti e dei genitori, ai soggetti e alle associazioni attivi nel contrasto delle discriminazioni e della violenza motivate da sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere, nonché agli ordini professionali.

3-*septies*. Le Linee guida di cui al comma 3-*quinquies* stabiliscono, altresì, le modalità di valutazione delle competenze sociali e di cittadinanza e forniscono indicazioni sull'uso del linguaggio inclusivo e di genere.

3-*octies*. Nel piano triennale dell'offerta formativa degli istituti scolastici è predisposto il piano per l'educazione all'affettività e al rispetto delle differenze. Esso è volto allo sviluppo delle competenze di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter* attraverso la promozione di cambiamenti nei modelli comportamentali e l'eliminazione di stereotipi, pregiudizi, costumi, tradizioni e altre pratiche socio-culturali fondati sulla discriminazione delle persone in base al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere. Nel piano, che può essere aggiornato annualmente, sono indicati i progetti, le azioni positive e la rendicontazione degli interventi attuati dall'istituzione scolastica ai sensi del presente articolo.

3-*novies*. Il piano per l'educazione all'affettività e al rispetto delle differenze prevede misure, tempi dedicati e contenuti di carattere interdisciplinare, disciplinare, laboratoriale, curricolare ed extracurricolare rivolti agli alunni e agli studenti. Esso indica i criteri di adozione di libri di testo e materiali didattici conformi ai princìpi delle pari opportunità, del rispetto delle differenze e del contrasto degli stereotipi. Il piano può altresì prevedere, in relazione a singole iniziative o attività, il coinvolgimento di figure professionali e di esperti, nonché delle associazioni impegnate nella prevenzione e nel contrasto delle discriminazioni e della violenza motivate da sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere.

3-*decies*. Il piano per l'educazione all'affettività e al rispetto delle differenze prevede, altresì, momenti di coinvolgimento delle famiglie e del personale non docente nell'attuazione dei relativi tempi dedicati, misure e contenuti.

3-*undecies*. Il collegio dei docenti nomina, tra i docenti medesimi, un referente dell'educazione all'affettività e al rispetto delle differenze, con il compito di promuovere azioni e iniziative nelle materie di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter*, in collaborazione con figure e con organismi di parità del territorio preposti alle politiche per le pari opportunità e con le università. Il referente coordina la programmazione inerente alle competenze di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter* secondo le modalità didattico-organizzative previste dal piano triennale dell'offerta formativa.

3-*duodecies*. La valutazione della qualità del piano per l'educazione all'affettività e al rispetto delle differenze è parte integrante del procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche previsto dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.

3-*terdecies*. Il Ministero dell'istruzione e del merito individua, anche attraverso piattaforme telematiche e strumenti digitali, forme di condivisione degli interventi, dei progetti e dei materiali realizzati dalle istituzioni scolastiche ai sensi del presente articolo.

3-*quaterdecies*. Le istituzioni scolastiche assicurano l'informazione, la pubblicità e la comunicazione alle famiglie degli interventi educativi deliberati ai sensi del presente articolo attraverso apposite comunicazioni e mediante la loro pubblicazione nei propri siti internet, in attuazione del Patto educativo di corresponsabilità stabilito dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.

3-*quinquiesdecies*. A partire dal triennio 2023-2025, il Ministero dell'istruzione e del merito inserisce tra le priorità del Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, la formazione del personale scolastico, docente e non docente, nelle materie di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter*.

3-*sexiesdecies*. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente e alle attività formative del personale scolastico, mettono in atto attività formative, anche in raccordo con gli enti locali, con le associazioni del territorio impegnate nella prevenzione e nel contrasto delle discriminazioni e della violenza motivate da sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere, con gli ordini professionali, con le università e con gli uffici scolastici territoriali e regionali, finalizzate all'acquisizione di conoscenze e di competenze nelle materie di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter*.

3-*septiesdecies*. Gli studi educativi e didattici per lo sviluppo delle competenze di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter* sono inseriti tra gli obiettivi formativi dei corsi di laurea per la formazione degli insegnanti di ogni ordine e grado, secondo le finalità del presente articolo.

7.7. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

Al comma 5, sopprimere la lettera a).

7.9. Giachetti.

Al comma 5, dopo la lettera a), *aggiungere le seguenti:*

a-bis) all'articolo 2-*bis*, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

« 7-*bis*. Al fine di garantire l'attivazione dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento previsti dal presente decreto legislativo, a decorrere dall'anno 2027 le università statali e le istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica destinano specifiche risorse al finanziamento dei predetti percorsi. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sono definiti, sulla base del fabbisogno regionale di docenti abilitati, le risorse necessarie e i criteri per la loro ripartizione tra le università e le istituzioni interessate. ».

a-ter) all'articolo 13, comma 5, quarto periodo, le parole: « nell'ambito della provincia di appartenenza » sono soppresse.

a-quater) all'articolo 18-*bis*, comma 5, primo periodo, le parole: « fino al 31 dicembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2028 ».

7.10. Piccolotti.

Al comma 5, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) all'articolo 2-*bis*, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

« 7-*bis*. Al fine di dare attuazione alle previsioni contenute nel presente articolo, ciascuna Università statale, a decorrere dall'anno accademico 2026-2027, vincola le risorse necessarie per l'attivazione dei corsi di abilitazione di cui al medesimo decreto legislativo. Con apposito decreto interministeriale del Ministro dell'istruzione e del merito e del ministro dell'università e della ricerca, sulla base della stima del fabbisogno regionale di docenti abilitati, sono definite le risorse necessarie e i criteri di riparto per le singole Istituzioni accademiche. ».

7.11. Caso, Amato, Orrico.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5.1. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, si applica anche all'anno scolastico 2026/2027 ai vincitori delle procedure concorsuali che conseguono l'abilitazione entro il 31 dicembre 2026.

7.13. Piccolotti.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-*bis*. Al fine di garantire la continuità dei servizi di connettività e degli altri servizi digitali attivati dalle istituzioni scolastiche nell'ambito degli interventi finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza,

i contratti relativi ai predetti servizi, in corso o in scadenza entro il 31 dicembre 2026, possono essere prorogati fino alla conclusione delle procedure di affidamento dei nuovi servizi. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentita la Conferenza unificata, sono definite le modalità di ricognizione dei contratti e dei servizi interessati, nonché le modalità di autorizzazione della proroga e di trasferimento delle risorse ai soggetti attuatori.

7.14. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-*bis*. A integrazione di quanto previsto dai commi 10, 11 e 12, al fine di garantire il pieno utilizzo della graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 1.435 posti per l'accesso all'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, di cui al decreto dipartimentale n. 3122 del 12 dicembre 2024, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028 è riconosciuta ai candidati risultati idonei la possibilità di aderire, su base volontaria, a procedure di mobilità interregionale per la copertura dei posti vacanti nelle regioni in cui permangono carenze di organico, tramite una graduatoria nazionale di mobilità alimentata dalle manifestazioni di interesse presentate presso l'Ufficio scolastico regionale di appartenenza.

7.15. Amato, Caso, Orrico.

*Sostituire il comma 13-*novies *con il seguente:*

13-*novies*. All'articolo 7, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 99, in materia di *standard* minimi per l'accreditamento degli ITS Academy, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: « ai sensi del comma 1, » sono inserite le seguenti: « e, comunque, fino al 31 agosto 2028 »;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Entro il medesimo termine si concludono le procedure di accreditamento adottate ai sensi del comma 1, i cui esiti hanno efficacia a decorrere dall'anno formativo 2028/2029. Sono fatti salvi gli atti adottati, le attività svolte e gli effetti prodotti a decorrere dal 19 ottobre 2026, compresi l'avvio dei percorsi formativi, le iscrizioni degli studenti e gli atti di programmazione e di finanziamento, nonché il completamento dei percorsi formativi avviati entro l'anno formativo 2027/2028 e il rilascio dei relativi diplomi. Sono altresì salvaguardati, a beneficio dei giovani, del sistema formativo e del sistema socio-economico dei territori, gli interventi e gli investimenti realizzati o in corso di realizzazione da parte dei predetti istituti a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ivi compresi quelli relativi a laboratori, attrezzature e infrastrutture, nonché il mantenimento della destinazione dei beni connessi, che non sono pregiudicati dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Per l'anno formativo 2026/2027, l'avvio dei percorsi formativi degli ITS Academy può avvenire entro il 31 dicembre 2026, anche in deroga ai termini previsti dalla normativa vigente e dai relativi atti di programmazione. Sono conseguentemente differiti, in misura corrispondente, i termini per la conclusione dei percorsi, per lo svolgimento delle verifiche finali e per il rilascio dei diplomi. Le risorse già assegnate per i percorsi di cui al primo periodo restano nella disponibilità delle fondazioni per le medesime finalità. ».

7.18. Grippo.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

13-*duodecies*. Il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'articolo 40 del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Istruzione e ricerca – Triennio 2016-2018 è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 al fine di riconoscere, in sede di rinnovo del contratto col-

lettivo nazionale del comparto Istruzione e ricerca relativa al triennio 2025-2027, il buono pasto, quale servizio sostitutivo di mensa, al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) la cui prestazione lavorativa giornaliera nelle istituzioni scolastiche statali ecceda le sei ore.

13-*terdecies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 13-*duodecies*, compresi entro un limite pari a 150 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

7.19. Caso, Amato, Orrico.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

13-*duodecies*. All'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « del docente di ruolo, » sono inserite le seguenti: « del personale ATA di ruolo »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti e del personale ATA di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123 ».

13-*terdecies*. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 13-*duodecies*, valutato in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

7.20. Caso, Amato, Orrico.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

13-*duodecies*. All'articolo 2 della legge 18 luglio 2003, n. 186, ovunque ricorrano le parole: « del 70 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « dell'80 per cento dal 1° settembre 2027, del 90 per cento dal 1° settembre 2028 e del 95 per cento dal 1° settembre 2029 ».

13-*terdecies*. All'articolo 1-*bis*, comma 2-*bis*, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: « Per ciascuno degli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027 » sono sostituite dalle seguenti: « Per ciascuno degli anni scolastici 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029 ».

7.21. Giachetti.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

13-*duodecies*. Al fine di garantire il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche, assicurare il supporto amministrativo, tecnico e ausiliario alle attività didattiche e ridurre il ricorso a incarichi temporanei e prestazioni aggiuntive, il Ministero dell'istruzione e del merito, entro il 31 marzo di ciascun anno, effettua una ricognizione dei posti vacanti e disponibili del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, distinta per profilo professionale e regione.

13-*terdecies*. Sulla base della ricognizione di cui al comma 13-*duodecies*, il Ministero dell'istruzione e del merito predispone un piano assunzionale degli organici ATA, tenendo conto del numero degli alunni e del numero dei plessi.

7.22. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

13-*duodecies*. Al fine di elevare i contenuti professionali delle attività infermieristiche svolte nell'ambito delle istituzioni educative statali, in linea con i percorsi formativi e professionali richiesti per l'accesso alla professione infermieristica, il

contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Istruzione e Ricerca valuta l'aggiornamento della classificazione professionale prevista per il profilo di infermiere. In tale sede, può altresì essere disciplinata una procedura semplificata per l'accesso, dall'area degli assistenti con profilo di infermiere, all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente esercitate per un periodo non inferiore a cinque anni, anche in deroga agli ordinari requisiti richiesti per l'accesso dall'esterno. All'attuazione della presente disposizione si provvede nei limiti delle risorse destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente.

7.23. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

13-duodecies. Al fine di potenziare la digitalizzazione delle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione, la dotazione organica del personale assistente tecnico per i laboratori di informatica (codice di profilo T72), di cui all'articolo 1, comma 967, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, di un numero di posti tale da assicurare la presenza di almeno un assistente tecnico informatico per ciascuna istituzione scolastica autonoma del primo ciclo. È fatto divieto di procedere a compensazioni o rimodulazioni della dotazione organica tra i diversi gradi di istruzione in relazione ai posti istituiti ai sensi del presente comma. Ai fini dell'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di euro 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, ovvero mediante utilizzo di quota parte del Fondo per il miglioramento e l'innovazione dell'offerta formativa.

7.24. Amato, Caso, Orrico.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7.1.

(Disposizioni transitorie per l'assunzione a tempo indeterminato dei docenti vincitori delle procedure concorsuali PNRR nell'anno scolastico 2026/2027)

1. In deroga alle disposizioni vigenti in materia di decorrenza dell'assunzione a tempo indeterminato e del periodo annuale di formazione e prova, limitatamente all'anno scolastico 2026/2027, i docenti vincitori dei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che abbiano assunto servizio con contratto a tempo determinato finalizzato all'immissione in ruolo in quanto privi dell'abilitazione all'insegnamento e che conseguano la medesima abilitazione entro il 31 dicembre 2026, sono assunti a tempo indeterminato dalla data di conseguimento dell'abilitazione.

2. La data di conseguimento dell'abilitazione costituisce il termine iniziale del periodo annuale di formazione e prova, che i docenti di cui al comma 1 possono svolgere nell'anno scolastico 2026/2027, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fermo restando il possesso degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente.

3. Ai fini del raggiungimento dei requisiti di servizio previsti per il periodo annuale di formazione e prova, i giorni di servizio e di attività didattica richiesti sono riparametrati proporzionalmente alla durata del servizio prestato dalla data di conseguimento dell'abilitazione fino al termine dell'anno scolastico, secondo le modalità previste dalla disciplina vigente per i docenti assunti in corso d'anno.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, nel limite massimo di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo

di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7.02. Piccolotti.

ART. 7-*bis*.

(Misure urgenti in materia di reclutamento)

*Dopo l'articolo 7-*bis*, aggiungere il seguente:*

Art. 7-*bis*.1.

(Valutazione del congedo straordinario per l'assistenza a familiari con disabilità ai fini delle graduatorie del personale ATA)

1. All'articolo 42, comma 5-*quinquies*, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative statali, il periodo di cui al comma 5, se fruito in costanza di un rapporto di lavoro il cui servizio è valutabile, è equiparato al servizio effettivamente prestato, ai soli fini del conseguimento dei requisiti di servizio e della valutazione dei titoli di servizio nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA, negli elenchi e nelle graduatorie provinciali ad esaurimento del personale ATA, nonché nelle procedure di cui all'articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 ».

7-*bis*.01. Caso, Amato, Orrico.

*Dopo l'articolo 7-*bis*, aggiungere il seguente:*

Art. 7-*ter*.

(Disposizioni in materia di formazione al primo soccorso e alla sicurezza, nonché agevolazioni fiscali per l'acquisto di defibrillatori)

1. Al fine di contribuire alla formazione di cittadini consapevoli e responsabili, capaci di intervenire in modo adeguato in caso di necessità, attraverso la diffusione di buone prassi di intervento in situazioni di emergenza, il presente articolo promuove il potenziamento delle attività di formazione in materia di primo soccorso e di gestione del rischio e della sicurezza rivolte agli studenti.

2. All'articolo 3, comma 1, della legge 20 agosto 2019, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *h*), sono aggiunte, in fine, le parole: « e in materia di gestione dei rischi esistenti negli ambienti di lavoro e di aggregazione sociale »;

b) alla lettera *h-ter)*, sono aggiunte, in fine, le parole: « e negli ambienti di aggregazione sociale ».

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 10, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le istituzioni scolastiche secondarie di primo e di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, nell'esercizio della propria autonomia, possono promuovere, nell'ambito del Piano triennale dell'offerta formativa, iniziative formative volte a diffondere la cultura della sicurezza, attraverso la conoscenza e la gestione dei rischi esistenti negli ambienti di aggregazione sociale, anche avvalendosi della collaborazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle istituzioni e degli enti accreditati ai sensi del comma 6. Le iniziative di cui al primo periodo sono calibrate in relazione all'età e al grado di maturazione degli studenti.

4. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 38 è aggiunto il seguente:

« 38-*bis*. La formazione di cui al comma 38, erogata ai sensi dell'accordo di cui all'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e di durata non inferiore a otto ore per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, comprende anche la formazione in materia di primo soccorso, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. ».

5. Le università, nell'ambito della propria autonomia, promuovono l'attivazione di corsi di primo soccorso per gli studenti iscritti

ai corsi di laurea della classe L-22 – Scienze delle attività motorie e sportive.

6. L'accreditamento effettuato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nei confronti di istituzioni ed enti per l'erogazione dei corsi di formazione e di addestramento in materia di supporto vitale di base e defibrillazione (*Basic Life Support and Defibrillation* – BLSD) ha validità su tutto il territorio nazionale. Alle istituzioni e agli enti di cui al primo periodo non possono essere imposti requisiti, condizioni o ulteriori adempimenti per lo svolgimento della loro attività in regioni diverse da quella di accreditamento.

7. I responsabili dei servizi e delle attività per i quali è stabilito, in base alla normativa vigente, l'obbligo di dotazione e impiego di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) sono altresì tenuti a curarne regolarmente la manutenzione e a garantirne l'accessibilità e il funzionamento in caso di necessità.

8. Alla Tabella A, parte II-*bis*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-*ter*.1) è aggiunto il seguente:

« 1-*ter*.2) defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE); ».

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

7-*bis*.02. Grippo.

ART. 7-*ter*.

(Misure per la valorizzazione della partecipazione e dell'attività associativa degli studenti)

Dopo l'articolo 7-ter, *aggiungere il seguente:*

Art. 7-*quater*.

(Immissione in ruolo dei dirigenti scolastici per il superamento delle reggenze)

1. Al fine di garantire la continuità della funzione dirigenziale, di assicurare la piena funzionalità delle istituzioni scolastiche e di ridurre il ricorso agli incarichi di reggenza, nei due anni scolastici successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si provvede all'integrale assorbimento dei candidati inseriti nella graduatoria nazionale formata all'esito della procedura di reclutamento riservata di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 8 giugno 2023, n. 107, mediante immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici sui posti vacanti e disponibili.

2. Le immissioni in ruolo di cui al comma 1 sono disposte in deroga alle percentuali di ripartizione previste dall'articolo 5, comma 11-*septies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14. A tal fine ai candidati utilmente collocati nella graduatoria nazionale sono conferiti, nel rispetto dell'ordine di merito e nell'ambito del contingente annualmente autorizzato, i posti vacanti e disponibili in tutte le regioni, comprese quelle nelle quali la procedura concorsuale ordinaria non abbia consentito il completamento delle immissioni in ruolo ovvero le cui graduatorie risultino esaurite.

3. Nelle regioni nelle quali la graduatoria del concorso ordinario risulti esaurita o la procedura ordinaria non sia stata espletata, i posti vacanti e disponibili destinati alle immissioni in ruolo sono attribuiti prioritariamente alla graduatoria nazionale di cui al comma 1, fino al suo esaurimento. Qualora nel biennio di cui al comma 1 siano bandite,

svolte o concluse nuove procedure concorsuali ordinarie, l'assegnazione dei posti disponibili avviene con priorità a favore dei candidati inseriti nella graduatoria di cui al comma 1, in deroga alle quote di riserva e alle percentuali di ripartizione previste dalla normativa vigente, al solo fine di conseguirne il completo assorbimento.

4. Le immissioni in ruolo di cui al presente articolo sono disposte nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7-*ter*.01. Ziello, Davide Bergamini, Bof, Calderone, Furgiuele, Pierro, Pozzolo, Ravetto, Sasso.

*Dopo l'articolo 7-*ter*, aggiungere il seguente:*

Art. 7-*quater*.

(Immissione in ruolo dei dirigenti scolastici per il superamento delle reggenze)

1. All'articolo 5, comma 11-*septies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: « almeno per il 60 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « fino a un massimo del 50 per cento » e le parole: « fino al 40 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « in misura non inferiore al 50 per cento ».

2. Nelle regioni nelle quali la graduatoria del concorso ordinario risulti esaurita, i posti vacanti e disponibili destinati alle immissioni in ruolo sono attribuiti integralmente alla graduatoria nazionale della procedura riservata di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 8 giugno 2023, n. 107, fino al suo esaurimento.

3. Le immissioni in ruolo di cui al presente articolo sono disposte nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7-*ter*.02. Ziello, Sasso, Davide Bergamini, Bof, Calderone, Furgiuele, Pierro, Pozzolo, Ravetto.

*Dopo l'articolo 7-*ter*, aggiungere il seguente:*

Art. 7-*quater*.

(Esposizione del Crocifisso nelle aule delle istituzioni scolastiche statali)

1. In ragione del valore storico, culturale e identitario che il Crocifisso riveste per la tradizione del popolo italiano, nelle aule ordinariamente assegnate alle classi o alle sezioni delle istituzioni scolastiche statali dell'infanzia e del primo e del secondo ciclo di istruzione, nelle quali la maggioranza degli alunni appartiene a una confessione cristiana, è esposto il Crocifisso.

2. Ai fini del comma 1, la maggioranza è accertata dal dirigente scolastico all'inizio di ciascun anno scolastico, computando gli alunni della classe o della sezione che si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica, nonché gli alunni per i quali gli esercenti la responsabilità genitoriale, o lo studente maggiorenne, abbiano dichiarato, in via facoltativa e all'atto dell'iscrizione, l'appartenenza a una diversa confessione cristiana. Nessun obbligo di dichiarazione grava sulle famiglie e sugli studenti. I dati sono trattati nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente per le finalità del presente articolo.

3. Nelle classi o nelle sezioni nelle quali non ricorre la condizione di cui al comma 1, l'istituzione scolastica, nell'esercizio dell'autonomia di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, delibera, con atto del Consiglio di istituto, previa consultazione dei docenti e delle famiglie in ordine all'esposizione del Crocifisso.

4. Le disposizioni regolamentari vigenti in materia di arredi delle aule si applicano

nei limiti e secondo le modalità previsti dal presente articolo.

5. Agli adempimenti previsti dal presente articolo provvedono le istituzioni scolastiche e gli enti locali competenti in materia di edilizia scolastica con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7-*ter*.01000. Ziello, Sasso, Davide Bergamini, Bof, Calderone, Furgiuele, Pierro, Pozzolo, Ravetto.

ART. 8.

(Misure urgenti per la conclusione delle attività del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito)

Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

*al comma 2-*bis, *secondo periodo, sostituire le parole da:* di parte corrente *fino alla fine del comma, con le seguenti:* di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

8.2. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: personale delle istituzioni scolastiche *aggiungere le seguenti:* , in proporzione al numero, alla complessità e all'importo dei progetti assegnati a ciascuna istituzione.

8.4. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Nell'ambito delle risorse di cui al presente comma, una quota è destinata alla remunerazione delle prestazioni aggiuntive del personale amministrativo delle istituzioni scolastiche impegnato nelle attività di valutazione dei titoli e di verifica delle domande relative alle graduatorie provinciali per le supplenze, svolte su delega degli uffici scolastici territorialmente competenti ai sensi dell'articolo 8, comma 6, dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito 16 febbraio 2026, n. 27. La ripartizione delle risorse tiene conto del numero delle domande effettivamente trattate e delle attività svolte.

8.5. Piccolotti.

*Dopo il comma 2-*bis *aggiungere i seguenti:*

2-*ter*. Al fine di valorizzare la professionalità del personale docente delle istituzioni scolastiche ed educative statali e di contrastare il disagio lavorativo e territoriale, il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca – Triennio 2016-2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 20 giugno 2018, è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

2-*quater*. Le risorse di cui al comma 2-*ter* sono destinate prioritariamente, in sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale, alla corresponsione di un'indennità mensile perequativa in favore del personale docente titolare in sedi scolastiche ubicate in aree montane, nelle piccole isole o in contesti caratterizzati da particolari condizioni di disagio socio-ambientale e di trasporto.

2-*quinquies*. Agli oneri derivanti dal comma 2-*ter*, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede

mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

8.6. Ziello, Sasso, Davide Bergamini, Bof, Calderone, Furgiuele, Pierro, Pozzolo, Ravetto.

ART. 9.

(Revisione del monte ore degli istituti tecnici – Riforma 1.1 « Riforma degli istituti tecnici e professionali » della Missione 4, Componente 1, del PNRR e nuova denominazione degli istituti tecnici e professionali)

Al comma 1, allegato 01, sostituire le tabelle 1, 2 e 3 con le seguenti:

« TABELLA 1

MONTE ORE AREA DI ISTRUZIONE GENERALE NAZIONALE

Quota del curricolo	Ambiti	Monte ore d'ambito		
		1° biennio	2° biennio	5° anno
Area di istruzione generale nazionale	Linguistico	462	462	231
	Matematico	264	198	99
	Storico-geografico	165	132	66
	Giuridico-economico	132		
	Scienze motorie	132	132	66
	RC o attività alternative	66	66	33
Totale Area istruzione generale nazionale		1.221	990	462

;

TABELLA 2

MONTE ORE AREA DI INDIRIZZO FLESSIBILE
SETTORE ECONOMICO

Quota del curricolo	Ambiti	Monte ore d'ambito		
		1° biennio	2° biennio	5° anno
Area di indirizzo flessibile	Scienze sperimentali	264		
	Elementi di base dell'indirizzo	627		
	Elementi caratterizzanti l'indirizzo		1.122	561
	Quota del curricolo a disposizione della scuola	//	//	//
di cui in compresenza			132	99
Totale Area di indirizzo flessibile		891	1.122	561

;

TABELLA 3

MONTE ORE AREA DI INDIRIZZO FLESSIBILE
SETTORE TECNOLOGICO-AMBIENTALE

Quota del curricolo	Ambiti	Monte ore d'ambito		
		1° biennio	2° biennio	5° anno
Area di indirizzo flessibile	Scienze sperimentali	429		
	Tecnologie di base	198		
	Elementi di base dell'indirizzo	264		
	Elementi caratterizzanti l'indirizzo		1.122	561
	Quota del curricolo a disposizione della scuola	//	//	//
di cui in compresenza		330	561	297
Totale Area di indirizzo flessibile		891	1.122	561

».

9.1. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

Al comma 1, allegato 01, tabella 3, voce: Tecnologie di base *sostituire la parola:* 198 *con la seguente:* 264.

Conseguentemente:

al medesimo comma, medesimo allegato, medesima tabella, voce: Elementi di base dell'indirizzo *sostituire la parola:* 264 *con la seguente:* 198.

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di prevenire e riassorbire le situazioni di soprannumerarietà derivanti dalla riorganizzazione dei percorsi di istruzione tecnica, è previsto, per gli indirizzi del Settore tecnologico-ambientale nei cui quadri orari non sia già contemplato, ai

sensi del decreto ministeriale 29 aprile 2026, n. 71, l'insegnamento di « Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica », un monte ore settimanale minimo inderogabile pari a due ore nel primo anno e pari a tre ore nel secondo anno.

9.2. Grippo.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Al fine di prevenire e riassorbire le situazioni di soprannumerarietà derivanti dalla riorganizzazione dei percorsi di istruzione tecnica, i docenti di ruolo titolari della classe di concorso A-37 – Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica – alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la cui cattedra sia ridotta o soppressa per effetto dei nuovi quadri orari, possono essere impiegati, in via transitoria e nei limiti delle ore necessarie alla salvaguardia della titolarità, nei seguenti insegnamenti:

a) « Fondamenti di meccanica ed elementi di disegno » e « Tecnologie dei materiali », nell'indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia;

b) « Fisica applicata alle strutture e all'ambiente », nell'indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio;

c) « Disegno e storia dell'arte », nel liceo scientifico, opzione Scienze applicate, nei limiti e alle condizioni stabiliti dal decreto attuativo, tenuto conto delle previsioni ad esaurimento della Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19.

1-*ter*. L'impiego di cui al comma 1-*bis* è disposto soltanto quando sia documentata la riduzione delle ore disponibili per la classe A-37 direttamente conseguente al riordino, ai fini della costituzione o del completamento della cattedra o del riassorbimento della soprannumerarietà, nel rispetto delle titolarità già esistenti delle altre classi di concorso. Resta ferma l'attribuzione ordinaria dei predetti insegnamenti alle classi di concorso individuate dalla normativa vigente. Le disposizioni del presente comma non costituiscono titolo per nuove procedure di reclutamento sulla classe A-37.

1-*quater*. Le istituzioni scolastiche possono mantenere, nei limiti consentiti dal nuovo ordinamento e nel rispetto degli obiettivi formativi, le scelte già deliberate all'inizio dell'anno scolastico 2026-2027 nell'esercizio dell'autonomia scolastica, ove compatibili con la tutela delle titolarità e con le disposizioni in materia di organici.

1-*quinquies*. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*quater* si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

9.3. Grippo.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Nell'attuazione dei quadri orari di cui al comma 1, gli obiettivi specifici di apprendimento, i riferimenti orari e le attività laboratoriali relativi alle discipline chimiche, fisiche e alle scienze naturali sono individuati distintamente, nell'ambito dei monti ore complessivi ivi previsti e in coerenza con i profili educativi, culturali e professionali in uscita dei singoli indirizzi. Le istituzioni scolastiche assicurano la distinta evidenza di tali discipline nel piano triennale dell'offerta formativa.

1-*ter*. Nell'ambito degli indirizzi di studio interessati, gli insegnamenti specialistici di chimica analitica e strumentale, chimica organica e biochimica e tecnologie chimiche industriali sono attribuiti alla classe di concorso A-34, Scienze e tecnologie chimiche, nel rispetto delle attribuzioni delle altre classi di concorso previste dalla normativa vigente. Alla medesima classe di concorso è attribuito l'insegnamento della componente chimica dell'ambito « Scienze sperimentali » del settore tecnologico-ambientale, fatte salve le attribuzioni degli insegnamenti alle altre classi di concorso previste dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'aggregazione delle discipline negli ambiti di cui alle tabelle 2 e 3 non determina, di per sé,

modifiche alle attribuzioni degli insegnamenti alle classi di concorso. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di reclutamento, conferimento delle supplenze e utilizzazione del personale, nonché le competenze degli insegnanti tecnico-pratici e le relative compresenze.

1-*quater*. All'attuazione dei commi 1-*bis* e 1-*ter* si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel rispetto dei monti ore complessivi di cui al comma 1 e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né incremento delle dotazioni organiche del personale docente.

9.4. Giachetti.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Nell'attuazione dei nuovi quadri orari sono garantiti:

a) l'insegnamento delle discipline previste dagli ordinamenti nazionali;

b) l'adeguata presenza delle discipline linguistiche, scientifiche e caratterizzanti gli indirizzi;

c) la continuità delle attività di laboratorio e delle ore di compresenza degli insegnanti tecnico-pratici;

d) la salvaguardia delle titolarità e la prevenzione di situazioni di soprannumerarietà ed esubero;

e) l'adozione di criteri uniformi per l'articolazione delle cattedre e l'attribuzione degli insegnamenti alle classi di concorso.

1-*ter*. Prima dell'adozione dei provvedimenti attuativi relativi ai quadri orari, il Ministro dell'istruzione e del merito acquisisce il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione e informa le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

9.7. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di rafforzare l'offerta formativa del primo biennio degli istituti tecnici e garantire la continuità degli insegnamenti, le ore rese disponibili a seguito dell'eliminazione della « Quota del curricolo a disposizione della scuola » nel secondo biennio e nel quinto anno, di cui al comma 1, sono destinate, prioritariamente a partire dal primo biennio dei settori economico e tecnologico-ambientale, al riallineamento della dotazione oraria delle singole discipline a quella prevista dall'ordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, previgente alla riforma introdotta dall'articolo 26-*bis* del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175. La riorganizzazione dei percorsi di studio è attuata senza riduzioni delle dotazioni organiche del personale docente, senza determinare situazioni di soprannumerarietà nelle istituzioni scolastiche e senza procedere all'accorpamento degli insegnamenti afferenti a discipline distinte.

9.5. Amato, Caso, Orrico.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Nell'ambito della quota del curricolo a disposizione della scuola prevista dalle tabelle 2 e 3 dell'allegato 2-*ter* di cui all'articolo 26-*bis*, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, come sostituite dal comma 1 del presente articolo, le istituzioni scolastiche possono prevedere, nell'esercizio della propria autonomia didattica e organizzativa, attività finalizzate al consolidamento e al potenziamento delle competenze linguistiche, matematiche e scientifiche, con particolare attenzione agli studenti che presentano fragilità negli apprendimenti e ai contesti caratterizzati da maggiori condizioni di svantaggio socioeconomico e culturale. Tali attività sono definite nell'ambito del Piano triennale dell'offerta formativa, senza riduzione dei risultati di ap-

prendimento previsti per gli ambiti caratterizzanti l'indirizzo di studio.

9.6. Piccolotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le tabelle di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalle classi prime dell'anno scolastico 2027/2028. Per le classi avviate nell'anno scolastico 2026/2027 continuano ad applicarsi, fino al completamento del percorso di studi, i quadri orari vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nelle operazioni di determinazione degli organici e di mobilità conseguenti all'attuazione del comma 1 è salvaguardata la titolarità del personale docente in servizio presso le istituzioni scolastiche interessate.

9.8. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'istruzione e del merito, con le modalità di cui all'articolo 26-*bis*, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, adegua i quadri orari definitivi degli indirizzi e delle articolazioni degli istituti tecnici alle tabelle come sostituite dal comma 1 e adotta le relative linee guida.

9.9. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

Sopprimere il comma 2.

9.10. Piccolotti.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-*bis*.

(Differimento dell'applicazione della riforma degli istituti tecnici e confronto nazionale per la revisione dell'ordinamento)

1. All'articolo 26-*bis*, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028 »;

b) al terzo periodo, le parole: « dall'anno scolastico 2026/2027 per le classi prime, dall'anno scolastico 2027/2028 per le classi seconde, dall'anno scolastico 2028/2029 per le classi terze, dall'anno scolastico 2029/2030 per classi quarte e dall'anno scolastico 2030/2031 per le classi quinte » sono sostituite dalle seguenti: « dall'anno scolastico 2027/2028 per le classi prime, dall'anno scolastico 2028/2029 per le classi seconde, dall'anno scolastico 2029/2030 per le classi terze, dall'anno scolastico 2030/2031 per le classi quarte e dall'anno scolastico 2031/2032 per le classi quinte ».

2. Per l'anno scolastico 2026/2027, ai percorsi quinquennali degli istituti tecnici continuano ad applicarsi, in via transitoria, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, e dei relativi allegati, nonché le disposizioni attuative concernenti gli indirizzi, le articolazioni, i quadri orari e i risultati di apprendimento, nel testo applicabile anteriormente all'avvio del nuovo ordinamento.

3. Per le classi prime già avviate nell'anno scolastico 2026/2027 secondo il nuovo ordinamento, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità del riallineamento agli insegnamenti e ai quadri orari previgenti, salvaguardando la continuità didattica, la validità delle attività formative già svolte e delle valutazioni effettuate, senza obblighi di recupero a carico degli studenti derivanti esclusivamente dal mutamento ordinamentale e limitando le modifiche organizzative in corso d'anno.

4. Il decreto di cui al comma 3 stabilisce altresì le disposizioni di coordinamento relative al decreto del Ministro dell'istruzione

e del merito 19 febbraio 2026, n. 29, e ai relativi allegati, nonché agli atti amministrativi conseguenti, ai fini dell'applicazione del regime transitorio di cui al presente articolo.

5. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito un tavolo nazionale di confronto, con la partecipazione delle rappresentanze dei docenti, dei dirigenti scolastici, degli studenti e delle famiglie, delle organizzazioni sindacali rappresentative del settore dell'istruzione, delle università, degli Istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*), delle regioni e del mondo produttivo. Il tavolo conclude i propri lavori entro trenta giorni dalla medesima data di entrata in vigore.

6. Il confronto è finalizzato a valutare le criticità emerse nell'attuazione della riforma e a individuare le necessarie modifiche dell'impianto ordinamentale, con particolare riferimento alla salvaguardia e al rafforzamento della formazione culturale e scientifica comune, al biennio comune e alla sua funzione orientativa, ai quadri orari, alle attività laboratoriali e alle possibilità di riorientamento degli studenti. Le proposte formulate dal tavolo sono obbligatoriamente valutate dal Ministero ai fini della revisione del nuovo ordinamento. L'eventuale mancato recepimento, anche parziale, deve essere espressamente e puntualmente motivato.

7. Entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'istruzione e del merito trasmette alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sulle criticità rilevate, sugli esiti del confronto e sulle proposte di revisione, dando conto delle proposte accolte, anche parzialmente, e delle motivazioni dell'eventuale mancato recepimento delle altre.

8. Le Linee guida definitive relative al nuovo ordinamento degli istituti tecnici sono emanate entro cinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, comunque successivamente alla conclusione dei lavori del tavolo di cui al comma 5 e alla trasmissione della relazione di cui al comma 7 e prima dell'apertura delle iscrizioni all'anno scolastico 2027/2028. Esse tengono conto degli esiti del confronto e delle revisioni dell'ordinamento conseguentemente adottate. Il Ministero assicura la tempestiva pubblicazione delle informazioni relative ai percorsi, agli indirizzi, alle articolazioni e ai quadri orari, in modo da consentire scelte consapevoli alle famiglie e un'adeguata programmazione alle istituzioni scolastiche.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai partecipanti al tavolo di cui al comma 5 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

9.01. Caso, Amato, Orrico.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-*bis*.

(Ripristino del primo biennio degli istituti tecnici, disposizioni transitorie e confronto nazionale sulla revisione dell'ordinamento)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai primi due anni dei percorsi quinquennali ordinari degli istituti tecnici si applicano, anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 26 e 26-*bis* del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le disposizioni concernenti l'organizzazione didattica, gli insegnamenti, i quadri orari e i risultati di apprendimento del primo biennio previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, e dai relativi allegati B e C, nel testo applicabile anteriormente all'introduzione del nuovo ordinamento di cui all'articolo 26-*bis* del decreto-legge n. 144 del 2022. Le predette disposizioni si applicano anche alle classi prime attivate negli anni scolastici successivi, fino all'eventuale entrata in vigore di nuove disposizioni legislative di revisione dell'ordinamento.

2. All'articolo 26-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 144 del 2022 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il nuovo ordinamento non si applica al primo biennio dei percorsi quinquennali ordinari degli istituti tecnici, per il quale trovano applicazione le disposizioni previgenti ai sensi dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170. ».

3. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 88 del 2010 e dei relativi allegati, concernenti il primo biennio, continuano a trovare applicazione ai percorsi di cui al comma 1. Per le medesime classi non si applicano le disposizioni incompatibili contenute negli allegati 2-*bis* e 2-*ter* al decreto-legge n. 144 del 2022, nonché nel decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 19 febbraio 2026, n. 29, e nei relativi allegati. Restano ferme le disposizioni ordinamentali applicabili al secondo biennio e al quinto anno, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni transitorie del presente articolo.

4. Per l'anno scolastico 2026/2027, le classi prime già avviate secondo il nuovo ordinamento sono ricondotte ai quadri orari di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono fatte salve la validità delle attività didattiche già svolte, le valutazioni effettuate e le competenze acquisite. Il riallineamento non comporta, per il solo mutamento dell'ordinamento, obblighi aggiuntivi di recupero a carico degli studenti, né oneri a carico delle famiglie. Le classi seconde dell'anno scolastico 2026/2027 proseguono secondo l'ordinamento già applicato.

5. Al fine di assicurare la continuità dei percorsi formativi, nel passaggio dal primo biennio al secondo biennio le istituzioni scolastiche garantiscono il raccordo tra i risultati di apprendimento previsti dall'ordinamento di cui al comma 1 e quelli degli anni successivi, assicurando il riconoscimento delle competenze già acquisite e l'eventuale riallineamento della programmazione didattica. Il raccordo è effettuato senza imporre agli studenti obblighi aggiuntivi derivanti esclusivamente dall'applicazione di ordinamenti differenti.

6. Gli uffici scolastici regionali e le istituzioni scolastiche provvedono agli adempimenti organizzativi conseguenti all'attuazione del presente articolo, nel rispetto delle classi di concorso e dei titoli richiesti, salvaguardando, per quanto possibile, la continuità del servizio e le assegnazioni del personale già effettuate. Eventuali esigenze di adeguamento degli organici sono rilevate e comunicate al Ministero dell'istruzione e del merito.

7. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'istruzione e del merito avvia un tavolo nazionale di confronto sulla revisione complessiva dell'ordinamento degli istituti tecnici, con la partecipazione delle rappresentanze dei docenti, dei dirigenti scolastici, degli studenti e delle famiglie, delle organizzazioni sindacali rappresentative del settore dell'istruzione, delle università, degli Istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*), delle regioni e del mondo produttivo. Il confronto è finalizzato a valutare le criticità emerse nell'attuazione della riforma e a individuare le necessarie modifiche del relativo impianto ordinamentale, con particolare attenzione al rafforzamento della formazione culturale, scientifica e tecnologica comune, alla salvaguardia della funzione orientativa del primo biennio e alla possibilità di uniformare gli insegnamenti e i risultati essenziali di apprendimento tra tutti gli indirizzi e settori. Il confronto esamina altresì la distribuzione dei quadri orari, la qualità e la consistenza delle attività laboratoriali, le modalità di riorientamento degli studenti e di riconoscimento degli apprendimenti nei passaggi tra percorsi. Il confronto si conclude entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'istruzione e del merito trasmette alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sugli esiti del confronto, sulle criticità

emerse e sulle proposte di revisione dell'ordinamento degli istituti tecnici. Il Ministero valuta espressamente le proposte formulate e motiva nella relazione l'eventuale mancato recepimento, anche parziale, delle stesse. L'eventuale ulteriore revisione dell'ordinamento resta subordinata all'adozione dei necessari provvedimenti normativi.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nell'ambito delle dotazioni organiche autorizzate e senza incremento delle medesime. Ai componenti del tavolo di cui al comma 7 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

9.02. Caso, Amato, Orrico.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-*bis*.

(Trasparenza, monitoraggio e valutazione dell'ordinamento degli istituti tecnici e confronto nazionale)

1. Al fine di assicurare la trasparenza delle scelte ordinamentali e la valutazione degli effetti della riforma degli istituti tecnici sulla qualità della formazione, sull'organizzazione delle istituzioni scolastiche e sulle opportunità formative e occupazionali degli studenti, il Ministero dell'istruzione e del merito assicura il monitoraggio annuale dei percorsi di istruzione tecnica, comprendendo sia i percorsi quinquennali ordinari sia i percorsi quadriennali, inclusi quelli attivati nell'ambito della filiera formativa tecnologico-professionale di cui all'articolo 25-*bis* del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175. Il monitoraggio è effettuato anche mediante l'utilizzo e l'integrazione delle banche dati e dei sistemi informativi già disponibili presso le amministrazioni competenti. I dati e gli esiti sono presentati distintamente per durata e tipologia di percorso.

2. Entro il 31 ottobre di ogni anno, a decorrere dal 2027, il Ministro dell'istruzione e del merito trasmette alle Camere una relazione annuale sullo stato dell'istruzione tecnica e sugli effetti delle modifiche ordinamentali introdotte. La relazione, pubblicata contestualmente sul sito istituzionale del Ministero in formato aperto e accessibile, contiene dati disaggregati per anno scolastico, territorio, settore, indirizzo di studio, durata e tipologia del percorso e, ove pertinente, per genere, con particolare riferimento:

a) all'andamento delle iscrizioni, della frequenza, degli abbandoni e della dispersione scolastica, nonché ai risultati di apprendimento e agli esiti conclusivi dei percorsi;

b) ai passaggi tra indirizzi e settori dell'istruzione tecnica, tra percorsi quinquennali e quadriennali, nonché verso gli altri percorsi del secondo ciclo, con particolare riferimento alla funzione orientativa dei primi anni di studio e alle eventuali difficoltà di riorientamento;

c) alla prosecuzione degli studi presso le università e gli Istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*), distinguendo gli esiti dei diplomati dei percorsi quinquennali e quadriennali e rilevando, ove disponibili, i tassi di accesso, la permanenza nei percorsi e i risultati formativi;

d) agli esiti occupazionali dei diplomati, distinti, ove disponibili, per tipologia contrattuale, settore economico, territorio, durata del percorso di provenienza e coerenza tra percorso di studi e occupazione;

e) alla disponibilità, all'accessibilità, alle condizioni di utilizzo e alla dotazione delle strutture laboratoriali, delle attrezzature didattiche e delle tecnologie necessarie allo svolgimento degli insegnamenti, distinguendo le diverse tipologie di percorso;

f) alle differenze territoriali e di genere nell'accesso ai percorsi, nei risultati formativi, nella prosecuzione degli studi e

negli esiti occupazionali, con particolare attenzione ai divari tra le diverse aree del Paese;

g) alle principali criticità organizzative e didattiche rilevate dalle istituzioni scolastiche nell'attuazione delle modifiche ordinamentali, comprese quelle relative alla disponibilità dei docenti, alle classi di concorso, alle compresenze e all'organizzazione dei laboratori;

h) agli esiti specifici dei percorsi quadriennali, con particolare riferimento al conseguimento del diploma, alla prosecuzione negli ITS *Academy* e nelle università, all'inserimento lavorativo e agli eventuali passaggi verso i percorsi quinquennali.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'istruzione e del merito pubblica sul proprio sito istituzionale un quadro comparativo analitico tra l'ordinamento degli istituti tecnici previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, e quello introdotto ai sensi dell'articolo 26-*bis* del decreto-legge n. 144 del 2022, e successive modificazioni. Il quadro comparativo evidenzia, per ciascun settore, indirizzo e anno di corso dei percorsi quinquennali, le variazioni degli insegnamenti e dei relativi monte ore, distinguendo le discipline linguistiche, umanistiche, storico-sociali, matematiche, scientifiche, tecnologiche e caratterizzanti l'indirizzo. Sono altresì indicate le variazioni delle ore di laboratorio, delle compresenze, delle quote orarie a disposizione delle istituzioni scolastiche e dei risultati di apprendimento previsti dai due ordinamenti. Il confronto rende espressamente individuabili gli insegnamenti soppressi, accorpati, introdotti o riorganizzati, nonché le eventuali variazioni delle ore dedicate alla formazione generale e comune. Per i percorsi quadriennali è pubblicato un distinto quadro ricognitivo degli insegnamenti, dei monte ore, delle attività laboratoriali e dei risultati di apprendimento, con riferimento ai rispettivi ordinamenti e alle disposizioni che ne disciplinano l'organizzazione.

4. Il monitoraggio di cui al comma 1 comprende una valutazione degli effetti delle modifiche ai quadri orari e all'organizzazione dei percorsi sulla qualità e sull'ampiezza della formazione culturale, scientifica e tecnologica, sul conseguimento dei risultati di apprendimento, sulla continuità didattica, sull'orientamento e sul riorientamento degli studenti, nonché sull'organizzazione delle istituzioni scolastiche e sull'impiego del personale docente. La valutazione è effettuata distintamente per i percorsi quinquennali e quadriennali, tenendo conto delle rispettive caratteristiche ordinamentali, della diversa durata, delle modalità di organizzazione della didattica e delle caratteristiche delle popolazioni scolastiche interessate. Per i percorsi quinquennali è assicurato, ove possibile, il confronto tra gli esiti del nuovo ordinamento e quelli del previgente ordinamento. Per i percorsi quadriennali sono valutati specificamente gli effetti dell'organizzazione del percorso su quattro anni, anche con riferimento al conseguimento delle competenze previste, alla prosecuzione degli studi e agli esiti occupazionali. Gli esiti della valutazione, con l'indicazione delle metodologie utilizzate, dei limiti dei dati e delle criticità rilevate, sono inclusi nella relazione annuale di cui al comma 2.

5. Il Ministero dell'istruzione e del merito, in collaborazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con Unioncamere, sulla base dei dati disponibili del Sistema informativo Excelsior e delle altre fonti istituzionali pertinenti, pubblica annualmente un'analisi delle difficoltà di incontro tra domanda e offerta di lavoro con riferimento ai titoli e alle competenze riconducibili ai percorsi dell'istruzione tecnica. L'analisi riporta, ove rilevabili, dati disaggregati per titolo e indirizzo di studio richiesto, figura professionale, settore produttivo e territorio, distinguendo le difficoltà di reperimento derivanti dalla carenza di candidati da quelle attribuite all'inadeguatezza delle competenze o della preparazione e dalle ulteriori motivazioni rilevate. L'analisi considera altresì, nei limiti dei dati disponibili, le condizioni economiche e contrattuali offerte, l'esperienza

professionale richiesta, le caratteristiche territoriali della domanda di lavoro e gli altri fattori che possono incidere sulle difficoltà di assunzione. I risultati sono pubblicati in formato aperto e confluiscono nella relazione di cui al comma 2. È espressamente distinta la domanda di lavoro prevista dalle imprese dagli esiti occupazionali effettivamente rilevati.

6. Ai fini dell'esame degli esiti del monitoraggio e dell'individuazione di eventuali interventi correttivi, il Ministero dell'istruzione e del merito promuove, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e successivamente con cadenza almeno annuale, un confronto nazionale con le rappresentanze dei docenti, dei dirigenti scolastici, degli studenti e delle famiglie, delle organizzazioni sindacali rappresentative del settore dell'istruzione, delle università, degli ITS *Academy*, delle regioni e del mondo produttivo. Il confronto riguarda l'assetto complessivo dell'istruzione tecnica, inclusi i percorsi quinquennali e quadriennali, con particolare attenzione alla formazione culturale, scientifica e tecnologica comune, alla funzione orientativa dei primi anni di studio, alla distribuzione dei quadri orari, alle attività laboratoriali, ai divari territoriali e alle opportunità di prosecuzione degli studi. Sono altresì esaminati gli effetti dell'organizzazione quadriennale dei percorsi sulla qualità della formazione e sulle opportunità educative e professionali degli studenti. Il Ministero pubblica gli esiti del confronto, le proposte formulate e le proprie valutazioni sugli eventuali interventi correttivi, dando conto delle ragioni del mancato recepimento delle proposte.

7. I dati e i documenti prodotti ai sensi del presente articolo sono pubblicati in forma aggregata e nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e di segreto statistico, assicurando, ove possibile, la confrontabilità delle serie storiche, l'accessibilità delle informazioni e la disponibilità dei dati in formato aperto.

8. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, avvalendosi prioritariamente dei sistemi informativi, delle rilevazioni statistiche e delle attività istituzionali già esistenti. Ai partecipanti al confronto di cui al comma 6 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

9.03. Caso, Amato, Orrico.

ART. 10.

(Disposizioni urgenti per la funzionalità della Struttura di missione PNRR della Presidenza del Consiglio dei ministri)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: ventisei unità di personale non dirigenziale, *aggiungere le seguenti:* assicurando la pubblicazione dei profili professionali richiesti, delle attività affidate e del cronoprogramma delle procedure concorsuali,.

10.1. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro il 31 marzo 2027 la Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere una relazione sulle attività svolte dalla Struttura di missione, sullo stato del concorso pubblico di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, e sulle funzioni che proseguiranno dopo il 30 giugno 2027.

10.2. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

ART. 11.

(Misure urgenti di semplificazione in materia di edilizia scolastica)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Gli interventi di edilizia scolastica di cui al comma 1, avviati nell'ambito del

Piano nazionale di ripresa e resilienza e non ancora ultimati, possono essere completati dai soggetti attuatori anche successivamente ai termini previsti per la conclusione del Piano, nei limiti delle risorse già assegnate ai medesimi interventi e disponibili a legislazione vigente, nel rispetto della normativa nazionale ed europea applicabile.

11.1. Piccolotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Gli interventi di cui al comma 1 sono completati dai soggetti attuatori a valere sulle risorse disponibili nel bilancio del Ministero dell'istruzione e del merito.

*** 11.2.** Caso, Amato, Orrico.

*** 11.3.** Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: per l'attuazione degli interventi *aggiungere le seguenti:* di cui al comma 1.

11.4. Giachetti.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2-*bis*. Al fine di assicurare il completamento delle forniture di arredi didattici innovativi destinati agli asili nido e alle scuole dell'infanzia nell'ambito degli avvisi pubblici del Ministero dell'istruzione e del merito n. 22870 e n. 22871 del 3 febbraio 2026, i termini previsti dai medesimi avvisi per il completamento delle forniture, l'installazione e il collaudo dei beni sono prorogati al 31 maggio 2027.

2-*ter*. Il Ministero dell'istruzione e del merito provvede ad aggiornare i termini per la rendicontazione degli interventi di cui al comma 2-*bis*, coordinandoli con quelli previsti per il completamento, l'installazione e il collaudo delle forniture, nel rispetto delle disposizioni applicabili ai rispettivi programmi di finanziamento.

2-*quater*. Il Ministero dell'istruzione e del merito assicura che gli enti beneficiari che abbiano tempestivamente avviato le procedure di affidamento e adempiuto agli obblighi di propria competenza non siano assoggettati alla revoca o alla riduzione del finanziamento per il solo mancato rispetto dei termini originari, qualora il ritardo dipenda da circostanze non imputabili agli enti medesimi, debitamente documentate, con particolare riferimento ai tempi delle procedure di affidamento, alla produzione, alla consegna, all'installazione e al collaudo degli arredi.

2-*quinquies*. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono definite le modalità attuative dei commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*, nonché le procedure per la presentazione e la verifica della documentazione attestante le cause del ritardo, nel rispetto dei vincoli previsti dalle rispettive fonti di finanziamento.

11.6. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-*bis*. Per contribuire all'uniformità delle norme relative a misure di gestione, conduzione, manutenzione, ristrutturazione, messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici adibiti a istituzioni scolastiche, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un Fondo per le emergenze legate all'edilizia scolastica, con una dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, di cui 5 milioni di euro destinati allo svolgimento di indagini diagnostiche di soffitti e solai degli edifici scolastici, al fine di intervenire tempestivamente ed evitare l'ulteriore deterioramento. La rimanente quota del fondo è invece destinata alle verifiche di vulnerabilità sismica degli immobili pubblici adibiti a uso scolastico nelle zone a rischio sismico. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

11.8. Caso, Amato, Orrico.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-*bis*. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, con particolare riferimento a quelle relative a straordinarie ondate di calore, nonché per garantire salubrità, sicurezza e una adeguata climatizzazione e sanificazione degli ambienti relativi alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di utilizzo delle risorse del presente comma, nonché il piano di riparto e la tipologia di spese finanziabili. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

11.9. Amato, Caso, Orrico.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-*bis*.

(Misure urgenti per la messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole nella zona rossa dei Campi Flegrei)

1. Al fine di garantire la sicurezza e la continuità didattica nelle scuole, di ogni ordine e grado, ubicate nella zona rossa per rischio vulcanico dei Campi Flegrei, come delimitata nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un Fondo per la messa in sicurezza e l'adeguamento sismico dell'edilizia scolastica, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, destinato ad interventi di ampliamento, abbattimento e ricostruzione, sostituzione e consolidamento degli edifici scolastici.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

11.01. Caso, Amato, Orrico.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-*bis*.

(Fondo per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle scuole)

1. Ai fini di favorire l'accesso sicuro e senza ostacoli per le studentesse e gli studenti con disabilità all'interno degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito il Fondo per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle scuole, con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Le risorse del fondo di cui al presente comma sono finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche nelle scuole di ogni ordine e grado e all'installazione di strumenti e meccanismi logistici che consentano l'accesso e la fruizione degli spazi per le studentesse e gli studenti con disabilità o limitata capacità motoria. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono

definiti i criteri e le modalità di spese del fondo di cui al presente comma.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

11.02. Giachetti.

ART. 12.

(Interventi urgenti per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico)

Sopprimerlo.

*** 12.1.** Caso, Amato, Orrico.

*** 12.2.** Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

*** 12.3.** Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.

(Ulteriori disposizioni in materia di dimensionamento scolastico e di numero di alunni per classe)

1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono sostituiti dai seguenti:

« *1.* Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028 sono adottati interventi e misure volti a ridurre, gradualmente, di un punto il rapporto tra alunni e docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2029/2030. Al fine di conseguire, nel triennio 2027-2029, una maggiore consistenza numerica delle dotazioni organiche del personale docente su posto comune e di sostegno, nonché del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), i criteri e i parametri previsti per la definizione delle citate dotazioni organiche sono modificati in coerenza con le disposizioni di cui al primo periodo.

2. Il Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, adegua i regolamenti e le altre disposizioni vigenti in materia alle finalità indicate al comma 1.

3. Le norme di adeguamento di cui al comma 2 sono adottate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo provvede ad apportare modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, al fine di stabilire nuovi criteri per la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto dei seguenti princìpi generali:

a) prevedere che la dotazione organica complessiva definita annualmente, sia al livello nazionale sia per ambiti regionali, si basi, sulla distribuzione degli alunni nelle classi e nei plessi diminuendo il rapporto medio, a livello nazionale, tra alunni e classe di 0,40, da realizzare nel triennio 2027-2029;

b) prevedere che le classi iniziali di ciclo delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado nonché le sezioni della scuola dell'infanzia siano costituite da un numero di alunni non superiore a 22, elevabile a 23 qualora residuino resti;

c) prevedere che le classi iniziali di ciclo delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado nonché le sezioni della scuola dell'infanzia siano costituite inderogabilmente da un numero di alunni non

superiore a 20 nel caso accolgano alunni con disabilità, che in ogni caso non possono essere superiori alle due unità;

d) prevedere che le classi iniziali di ciclo degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, comprese quelle delle sezioni associate e delle sezioni di diverso indirizzo o specializzazione funzionanti con un solo corso, siano costituite, di norma, da un numero di alunni non inferiore a 20;

e) prevedere che possano essere costituite classi iniziali di ciclo degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio solo nel caso in cui esse siano costituite da un numero di alunni complessivamente non inferiore a 20.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in 2.200 milioni di euro per il 2027, 3.400 milioni di euro per il 2028 e 4.200 milioni di euro annui a decorrere dal 2029, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi da 4 a 7.

4. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è dovuto, nel limite di 2.500 milioni per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del secondo periodo, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso rispettivamente al 1° gennaio 2027, 2028 e 2029. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo rispettivamente entro il 30 giugno 2027, 2028 e 2029. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

5. In considerazione dell'eccezionale redditività dell'attività economica del settore degli armamenti, per gli anni 2027, 2028 e 2029, è istituita, nel limite di 500 milioni di euro annui, un'imposta straordinaria, a carattere temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di produzione, vendita, importazione e commercializzazione di beni e prodotti inerenti il predetto settore. I soggetti di cui al primo periodo, sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, un'imposta pari al 40 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro nei periodi di imposta in corso rispettivamente al 31 dicembre 2027, 2028 e 2029 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2020, 2021 e 2022. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, i soggetti di cui al primo

periodo, trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse ai fini di cui ai commi 1 e 2, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 1° marzo 2027, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al terzo periodo. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al secondo periodo, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al primo periodo, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029. Per i versamenti dell'imposta straordinaria di cui al primo periodo, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo le scadenze di cui al terzo periodo, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'imposta straordinaria di cui al primo periodo e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.

6. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 28 per cento ».

7. Il fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

8. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: « 26 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 28 per cento ».

12.4. Caso, Amato, Orrico.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.

(Interventi urgenti per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico e delle loro famiglie)

1. Al fine di dare piena attuazione all'articolo 38 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e per garantire la piena realizzazione dell'alleanza educativa tra scuola e famiglia, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, a eccezione delle scuole straniere in Italia e di quelle europee, qualora rilevino persistenti barriere linguistiche degli adulti provenienti da contesti migratori esercenti la responsabilità genitoriale che ostacolino le relazioni tra scuola e famiglia e la piena partecipazione del nucleo familiare alla vita della comunità scolastica, convocano gli interessati e, con il supporto di un mediatore linguistico, forniscono informazioni sull'offerta formativa dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) presenti sul territorio. Le istituzioni scolastiche comunicano altresì ai CPIA i fabbisogni di alfabetizzazione linguistica rilevati, ai fini della programmazione dei relativi percorsi formativi.

2. Per le finalità di cui al comma 1, ovvero per sostenere e promuovere l'integrazione attraverso la mediazione linguistico-culturale e una migliore e più approfondita conoscenza della lingua italiana, nei ruoli del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un Fondo speciale, con una dotazione iniziale di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, al fine di supportare l'offerta formativa dei

CPIA nonché finanziare l'operato di mediatori culturali e facilitatori linguistici da impiegare stabilmente presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, da impiegare in particolare nei territori con alta densità demografica di cittadini stranieri.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono stabiliti i parametri, i criteri e le modalità per l'attuazione di quanto stabilito al comma 2.

4. Agli oneri derivanti dal comma 2, valutati in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

12.5. Orrico, Caso, Amato.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.

(Interventi urgenti per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri e delle loro famiglie nell'ambito scolastico)

1. Al fine di garantire la piena realizzazione dell'alleanza educativa tra scuola e famiglia, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, ad eccezione delle scuole straniere in Italia e di quelle europee, in collaborazione con i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) e con i servizi sociali territorialmente competenti, informano i soggetti stranieri esercenti la responsabilità genitoriale dell'offerta di percorsi gratuiti di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana e ne favoriscono la partecipazione, anche avvalendosi della mediazione linguistico-culturale.

2. I percorsi di cui al comma 1 sono a partecipazione volontaria e sono erogati dai CPIA, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche e con gli enti del Terzo settore. Essi sono articolati per livelli, secondo modalità organizzative e orarie compatibili con le esigenze lavorative e familiari dei partecipanti, possono svolgersi presso le sedi delle istituzioni scolastiche frequentate dai figli e sono finalizzati, ove richiesto dagli interessati, al conseguimento di una certificazione attestante un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).

3. Le istituzioni scolastiche, anche in rete tra loro, si avvalgono di mediatori linguistico-culturali per facilitare la comunicazione con le famiglie, l'accoglienza degli alunni e degli studenti neoarrivati e la condivisione del Patto educativo di corresponsabilità.

4. Per le finalità di cui ai commi 2 e 3, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, destinato al potenziamento dell'offerta formativa dei CPIA e al finanziamento di servizi di mediazione linguistico-culturale presso le istituzioni scolastiche. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo.

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

12.6. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di favorire la piena partecipazione delle famiglie alla vita della comunità scolastica e di rafforzare l'alleanza educativa tra scuola e famiglia, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di

istruzione, nell'ambito della propria autonomia didattica e organizzativa, promuovono, anche in collaborazione con i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), gli enti locali e i servizi territoriali competenti, interventi di facilitazione linguistica, mediazione linguistico-culturale e orientamento ai servizi educativi e formativi rivolti ai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale che incontrino difficoltà nella comunicazione con l'istituzione scolastica. Gli interventi sono finalizzati a garantire la comprensione delle comunicazioni scolastiche, la partecipazione consapevole ai colloqui e alle attività educative e l'effettivo esercizio dei diritti e dei doveri connessi alla responsabilità genitoriale. La partecipazione delle famiglie alle attività di cui al presente comma avviene su base volontaria, nel rispetto della riservatezza, della dignità personale e delle specifiche condizioni familiari, sociali e lavorative. Resta ferma la disciplina vigente in materia di tutela dei minori e di intervento dei servizi sociali nei casi in cui emergano concreti elementi di pregiudizio per il loro benessere e sviluppo.

12.7. Piccolotti.

Al comma 1, sostituire le parole da: segnalano tempestivamente *fino alla fine del comma con le seguenti:* nei casi in cui persistenti barriere linguistiche dei soggetti stranieri esercenti la responsabilità genitoriale ostacolino l'integrazione scolastica e lo sviluppo del percorso educativo e formativo, ovvero incidano sul comportamento del minore nel contesto scolastico o sull'osservanza degli impegni assunti dalle famiglie con il Patto educativo di corresponsabilità, informano i medesimi soggetti delle opportunità formative disponibili e li indirizzano ai Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) territorialmente competenti, per la frequenza di percorsi gratuiti di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, finalizzati al conseguimento di una certificazione attestante un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER), nonché, ove possibile, di percorsi formativi di sostegno alla corresponsabilità educativa, realizzati anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche, nel rispetto della loro autonomia. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 in caso di mancato svolgimento del percorso gratuito di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana.

12.8. Piccolotti.

Al comma 1, sostituire le parole: segnalano tempestivamente *con le seguenti:* previo colloquio con gli esercenti la responsabilità genitoriale, possono segnalare.

Conseguentemente:

al medesimo comma, sopprimere le parole: sul comportamento del minore nel contesto scolastico o;

al comma 2:

al primo periodo, sopprimere le parole da: e valutano *fino alla fine del periodo;*

al secondo periodo:

dopo le parole: soggetti esercenti la responsabilità genitoriale *aggiungere le seguenti:* in possesso di una certificazione attestante un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del QCER, quelli;

sostituire le parole: attestate mediante certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale *con le seguenti:* la cui verifica è affidata ai servizi sociali nell'ambito della valutazione di cui al primo periodo,;

aggiungere, in fine, i seguenti periodi: I percorsi di cui al primo periodo sono svolti, ove possibile, in modalità compatibili con l'attività lavorativa e con le esigenze di assistenza familiare. Al soggetto esercente la responsabilità genitoriale che sia lavoratore è riconosciuto il diritto di richiedere permessi orari o giornalieri per la frequenza dei percorsi di cui al primo periodo, nel rispetto delle previsioni del con-

tratto collettivo applicato; in caso di diniego motivato da parte del datore di lavoro, la mancata partecipazione è in ogni caso giustificata e costituisce causa di forza maggiore ai fini del comma 3.

12.10. Giachetti.

Al comma 1, sostituire le parole: segnalano tempestivamente ai *con le seguenti:* informano le famiglie dell'offerta di percorsi gratuiti di apprendimento della lingua italiana e, con il loro consenso, coinvolgono i.

Conseguentemente:

al comma 2:

al primo periodo, sostituire le parole: ricevuta la segnalazione di cui al comma 1, dispongono lo svolgimento da parte dei soggetti stranieri esercenti la responsabilità genitoriale di un percorso gratuito di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana *con le seguenti:* coinvolti ai sensi del comma 1, propongono ai soggetti stranieri esercenti la responsabilità genitoriale, su base volontaria, lo svolgimento di un percorso gratuito di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, organizzato in orari compatibili con gli impegni lavorativi e di cura dei partecipanti e in sedi facilmente raggiungibili*;*

sopprimere il secondo periodo;

sopprimere il comma 3.

12.11. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

Al comma 1, dopo le parole: soggetti stranieri *aggiungere le seguenti:* , non domiciliati in zone boschive prive di servizi essenziali,.

12.12. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Prima di procedere alla segnalazione di cui al presente comma, le istituzioni scolastiche attivano, nell'ambito delle risorse disponibili, strumenti di facilitazione della comunicazione con la famiglia, anche mediante servizi di interpretariato, traduzione delle comunicazioni essenziali e mediazione linguistico-culturale, ove disponibili, nonché attraverso l'informazione sui percorsi gratuiti di apprendimento della lingua italiana offerti dai Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA). La segnalazione dà conto delle iniziative intraprese, degli eventuali impedimenti alla loro realizzazione e delle ragioni per le quali le difficoltà riscontrate continuano a incidere concretamente sul percorso educativo del minore. Restano ferme le disposizioni vigenti relative agli interventi urgenti di protezione e tutela dei minori.

12.16. Piccolotti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La sola insufficiente conoscenza della lingua italiana da parte dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale non costituisce, di per sé, presupposto sufficiente per la segnalazione ai servizi sociali. La segnalazione è effettuata esclusivamente qualora siano riscontrati concreti e documentati elementi che evidenzino un effettivo pregiudizio per il percorso educativo e formativo o per il benessere del minore, non superabile mediante gli ordinari strumenti di collaborazione tra scuola e famiglia, ferma restando l'applicazione delle disposizioni vigenti nei casi che richiedano un intervento immediato a tutela del minore.

12.17. Piccolotti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le modalità della segnalazione, le categorie di dati personali oggetto di trasmissione e i relativi tempi di conservazione sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

12.18. Giachetti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative alla frequenza dei percorsi di apprendimento della lingua italiana da parte dei genitori, sono valutate le condizioni oggettive che possono impedire o rendere particolarmente gravosa la partecipazione, comprese l'incompatibilità con gli orari di lavoro, le esigenze di cura di figli minori o di familiari non autosufficienti, le condizioni di salute e l'assenza di collegamenti adeguati con la sede del corso. Prima dell'adozione di eventuali provvedimenti conseguenti alla mancata frequenza, è assicurata agli interessati la possibilità di rappresentare e documentare tali circostanze, anche con l'assistenza dei servizi territoriali competenti.

12.19. Piccolotti.

Sopprimere il comma 2.

12.20. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

2. I Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), sulla base dei fabbisogni rilevati ai sensi del comma 1, attivano percorsi gratuiti di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana rivolti agli adulti ivi individuati, finalizzati al conseguimento di una certificazione attestante un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).

3. Qualora i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale di cui al comma 1 non aderiscano ai percorsi formativi di cui al comma 2, i CPIA provvedono a rinnovare l'informazione sull'offerta formativa disponibile, fornendo agli interessati le indicazioni organizzative necessarie per favorirne la partecipazione.

Conseguentemente, sopprimere i commi 4, 5 e 6.

12.21. Piccolotti.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dispongono lo svolgimento *con le seguenti:* possono disporre, con il consenso degli interessati, lo svolgimento.

12.23. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) *aggiungere le seguenti:* , nonché, ove disponibile, il supporto di mediatori linguistico-culturali nei rapporti tra il nucleo familiare, i servizi sociali e l'istituzione scolastica

12.25. Giachetti.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: progetto personalizzato di sostegno alla genitorialità *aggiungere le seguenti:* , elaborato con la partecipazione dei genitori e con l'eventuale ricorso di un mediatore linguistico-culturale, e condiviso con l'istituzione scolastica,.

12.26. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Le sedi, i materiali e le modalità di svolgimento dei percorsi di cui al primo periodo sono accessibili alle persone con disabilità, alle quali sono assicurati gli accomodamenti ragionevoli necessari e modalità alternative di partecipazione. Nella definizione degli obblighi di frequenza sono considerate le documentate esigenze di assistenza continuativa prestata dal genitore a un figlio o ad altro familiare con disabilità; ove giustificato da esigenze di cura non rinviabili, sono previste modalità flessibili di partecipazione ovvero la sospensione o l'esonero motivati dalla frequenza.

12.27. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'organizzazione dei percorsi di alfabetizzazione e apprendimento

della lingua italiana sono favorite modalità flessibili di frequenza, anche mediante strumenti di formazione a distanza ove compatibili con gli ordinamenti vigenti, al fine di agevolare la partecipazione dei destinatari, tenendo conto delle esigenze lavorative, familiari e di cura.

12.28. Piccolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Per l'attivazione dei percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana di cui al comma 2, primo periodo, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2026 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, in favore dei CPIA. Le risorse sono ripartite tra i CPIA con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base del numero dei progetti personalizzati definiti ai sensi del comma 2. Le risorse di cui al presente comma non possono essere destinate alle attività di cui all'articolo 13, comma 4. Ai relativi oneri, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.;

Conseguentemente:

al comma 3:

al primo periodo:

dopo le parole: altri gravi documentati impedimenti *aggiungere le seguenti:* , nonché nei casi in cui non sia stato attivato un percorso accessibile per orari, sede e disponibilità di posti;

sostituire le parole: da parte dei CPIA *con le seguenti:* da parte dei servizi sociali che hanno definito il progetto personalizzato di cui al comma 2;

sopprimere il terzo periodo;

aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ai fini del presente comma, lo svolgimento del percorso consiste nella sua frequenza, indipendentemente dal conseguimento della certificazione di cui al comma 2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata per le politiche della famiglia, sentiti l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente comma, con particolare riferimento alla rilevazione della frequenza, ai requisiti di accessibilità dei percorsi, al procedimento di diffida e all'individuazione degli organi competenti all'accertamento della violazione. La sanzione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente;

al comma 7, dopo le parole: All'attuazione del presente articolo *aggiungere le seguenti:* , ad eccezione del comma 2-*bis*,.

12.29. Giachetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Ai fini dell'attuazione dei percorsi di cui al comma 2, gli uffici scolastici regionali, avvalendosi dei CPIA, effettuano annualmente una ricognizione della capacità di accoglienza dei medesimi CPIA, del numero delle richieste di iscrizione non soddisfatte e delle esigenze di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario connesse all'attivazione dei percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana. Gli esiti della ricognizione sono trasmessi al Ministero dell'istruzione e del merito ai fini della programmazione delle risorse e degli organici secondo la normativa vigente.

12.30. Piccolotti.

Sopprimere il comma 3.

12.32. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: Il mancato svolgimento del percorso *con le seguenti:* La mancata partecipazione al percorso.

Conseguentemente, al medesimo comma:

al primo periodo, sostituire le parole: è punito *con le seguenti:* è punita;

dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il mancato conseguimento del livello di conoscenza della lingua italiana di cui al comma 2 non costituisce violazione ai sensi del primo periodo, qualora l'interessato abbia partecipato al percorso secondo quanto previsto dal progetto personalizzato.

12.33. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro *con le seguenti:* è oggetto di un ulteriore intervento di accompagnamento e verifica da parte dei servizi sociali e dei CPIA.

12.34. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini dell'accertamento dell'inadempimento sono altresì considerate le condizioni di disabilità del genitore, l'eventuale mancata predisposizione degli accomodamenti ragionevoli necessari alla frequenza del percorso e le documentate esigenze di assistenza continuativa a familiari con disabilità; non può essere applicata alcuna sanzione qualora la mancata partecipazione sia riconducibile a barriere di accessibilità o a impedimenti connessi alle predette esigenze non adeguatamente considerati dall'amministrazione competente.

12.36. Piccolotti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Il mancato svolgimento dei percorsi di cui al comma 2 da parte dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale non può in alcun caso pregiudicare il diritto del minore all'iscrizione, alla frequenza e ai sostegni scolastici.

12.38. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

Sopprimere i commi 4, 5 e 6.

12.39. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

Sopprimere il comma 7.

12.42. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

(Misure per la realizzazione di un Programma nazionale per l'inclusione scolastica)

1. Allo scopo di garantire il diritto all'inclusione degli alunni con cittadinanza non italiana, ridurre il numero degli alunni per classe, favorire la continuità didattica e l'apprendimento, contrastare il fenomeno della precarietà lavorativa del personale docente, la dotazione dell'organico dell'autonomia è incrementata di 25.000 posti a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i posti di cui al comma 1 sono ripartiti tra gli uffici scolastici regionali. Quota parte del predetto contin-

gente, determinata dal decreto di cui al primo periodo, è finalizzata, in particolare, anche all'assunzione di docenti appartenenti alla classe di concorso « Lingua italiana per discenti di lingua straniera » (classe di concorso A-23), alla riduzione del numero degli alunni per classe, al potenziamento dei Centri provinciali di istruzione per gli adulti (CPIA) e all'assunzione a tempo indeterminato di docenti su posto di sostegno.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 354,10 milioni di euro per l'anno 2027, a 1.206,14 milioni di euro per l'anno 2028, a 1.170,14 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033, a 1.206,84 milioni di euro per l'anno 2034 e a 1.221,01 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4. Per le finalità di cui al comma 1, il fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche statali è incrementato, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, di 100 milioni di euro annui. L'incremento è finalizzato all'attivazione, da parte delle predette istituzioni scolastiche, di servizi di mediazione linguistica e culturale, svolti da mediatori iscritti in appositi albi o elenchi, tenuto conto del numero degli alunni con cittadinanza non italiana iscritti, nonché per l'attivazione di servizi di supporto psicologico, dedicati agli studenti, alle famiglie e al personale scolastico.

5. Al fine di assicurare lo sviluppo di pratiche di inclusione diffusa, di contrasto ad ogni forma di marginalità, promuovendo la sussidiarietà orizzontale e il coinvolgimento delle comunità territoriali, il fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche statali è incrementato, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, di 50 milioni di euro annui. L'incremento è destinato alla stipula, da parte delle istituzioni scolastiche statali, di Patti educativi di comunità con gli enti locali, gli enti del terzo settore, altre istituzioni pubbliche e private.

6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, pari a 50 milioni di euro nel 2026 e a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

12.01. Caso, Amato, Orrico.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

(Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura)

1. Presso il Ministero dell'istruzione e del merito è istituito l'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura, con funzioni consultive e propositive in materia di accoglienza, apprendimento dell'italiano come lingua seconda, valorizzazione delle lingue d'origine, contrasto della segregazione scolastica e rapporti tra scuola e famiglie.

2. L'Osservatorio è composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione e del merito, delle regioni, degli enti locali, delle istituzioni scolastiche, delle università, delle associazioni dei genitori e degli studenti e degli enti del Terzo settore, nonché da esperti della materia, nominati con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. L'Osservatorio esprime un parere sui provvedimenti attuativi degli articoli 12 e 13 della presente legge e trasmette annualmente al Ministro dell'istruzione e del merito e alle Camere una relazione sull'integrazione scolastica degli alunni e degli studenti con cittadinanza non italiana.

4. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

12.02. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

ART. 13.

(Criteri per la composizione delle classi in contesti multiculturali)

Sopprimerlo.

*** 13.1.** Orrico, Caso, Amato.

*** 13.2.** Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

*** 13.3.** Piccolotti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.

(Potenziamento dell'italiano come seconda lingua e inclusione scolastica)

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Con il decreto di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nei limiti delle dotazioni organiche autorizzate, comprese quelle aggiuntive, è disposta l'assegnazione di docenti della classe di concorso A-23 alle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo, anche organizzate in rete, sulla base del numero degli alunni e degli studenti con bisogni di apprendimento dell'italiano come seconda lingua e dei relativi livelli di competenza, indipendentemente dalla cittadinanza e dal raggiungimento di soglie percentuali ».

2. All'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, la lettera *b-ter)* è sostituita dalla seguente:

« *b-ter)* sono rilevati i fabbisogni di insegnamento dell'italiano come seconda lingua e determinati i relativi posti di docente, nei limiti delle dotazioni organiche autorizzate ».

3. A decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, la dotazione organica dell'autonomia delle istituzioni scolastiche statali è incrementata di un contingente aggiuntivo di posti della classe di concorso A-23, determinato e ripartito con il decreto di cui al comma 1, nel limite della spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2027 e di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. I posti sono vincolati all'insegnamento dell'italiano come seconda lingua e non possono compensare riduzioni degli altri organici. Alla loro copertura si provvede secondo le procedure di reclutamento vigenti.

4. Le attività di italiano come seconda lingua sono svolte prioritariamente nell'orario curricolare, in raccordo con i docenti della classe, anche mediante compresenza e gruppi flessibili e temporanei, assicurando l'inclusione nella classe di appartenenza. Ferme restando le attività funzionali all'insegnamento, i docenti assegnati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 71 del 2024 non possono essere impiegati in supplenze estranee a tale insegnamento né in mansioni amministrative.

5. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, con una dotazione di 3.400.000 euro per l'anno 2027 e di 14.139.760 euro annui a decorrere dall'anno 2028, per finanziare attività curricolari ed extracurricolari di insegnamento dell'italiano come seconda lingua, da ripartire con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sulla base dei bisogni linguistici rilevati dalle istituzioni scolastiche. Le attività possono essere realizzate anche mediante accordi con i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, gli enti del Terzo settore e gli enti territoriali. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

6. L'iscrizione scolastica non può essere subordinata al possesso di un determinato livello di competenza nella lingua italiana né al rispetto di quote fondate sulla cittadinanza. La rilevazione delle competenze linguistiche è finalizzata agli interventi didattici. Gli uffici scolastici territorialmente competenti assicurano il coordinamento dell'accoglienza e il supporto alle famiglie. Il Ministero dell'istruzione e del merito pubblica annualmente dati aggregati sui fabbisogni, sui posti assegnati e coperti, sull'impiego dei docenti e delle risorse e sui risultati conseguiti nell'apprendimento dell'italiano come seconda lingua e nell'inclusione scolastica, evidenziando le criticità e i fabbisogni non soddisfatti. Sulla base di tali esiti, il Ministero valuta l'efficacia degli interventi e adotta, nell'ambito delle proprie competenze e delle risorse autorizzate, le misure correttive necessarie.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'articolo 45, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, si applica nel testo vigente il 30 settembre 2026.

8. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2027 e a 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

9. Salvo quanto previsto dai commi 3 e 5, all'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

13.4. Caso, Amato, Orrico.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.

(Scuole prioritarie e potenziamento dell'italiano come lingua seconda)

1. Al fine di assegnare le risorse in base allo svantaggio educativo e sociale, il Ministero dell'istruzione e del merito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua le istituzioni scolastiche prioritarie sulla base di indicatori di svantaggio elaborati incrociando i dati delle rilevazioni nazionali dell'INVALSI, i dati dell'ISTAT e i dati dell'Anagrafe nazionale degli studenti, e ne pubblica la mappa, aggiornata con cadenza annuale.

2. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, con una dotazione di euro 3.400.000 per l'anno 2027 e di euro 14.139.760 a decorrere dall'anno 2028, destinato alle istituzioni scolastiche individuate ai sensi del comma 1 che accolgono alunni e studenti neoarrivati, per il finanziamento di facilitatori linguistici e mediatori linguistico-culturali impiegati in modo stabile e in orario curricolare. Il fondo è ripartito in proporzione al bisogno con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.

3. Ai relativi oneri, pari a euro 3.400.000 per l'anno 2027 e a euro 14.139.760 a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

4. All'attuazione del comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

13.5. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di garantire un'equilibrata composizione delle classi e di sostenere il successo formativo di tutti gli studenti, le istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia, costituiscono le classi secondo criteri fondati sui bisogni educativi e linguistici effettivi degli alunni e degli studenti, sulla composizione complessiva dei gruppi e sulle condizioni del contesto territoriale. Il limite numerico fisso previsto dal presente articolo è sostituito da criteri di equilibrio definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentita la Conferenza unificata e acquisito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Conseguentemente, al comma 4, primo periodo:

sostituire le parole: nelle quali, anche a seguito dell'adozione delle misure previste dal presente articolo, non sia possibile assicurare il rispetto dei limiti di cui al comma 1 *con le seguenti:* nelle quali siano presenti significativi bisogni linguistici ed educativi, individuati sulla base dei criteri di cui al comma 1;

dopo le parole: nella lingua italiana *aggiungere le seguenti:* , anche in orario curricolare e mediante l'impiego di docenti della classe di concorso A-23, di mediatori linguistico-culturali e di personale aggiuntivo,.

13.7. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: studenti stranieri *fino alla fine del comma, con le seguenti:* alunni e degli studenti, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, ad eccezione delle scuole straniere in Italia e di quelle europee, nell'ambito della propria autonomia, provvedono, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, a costituire le classi iniziali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado secondo criteri di equa distribuzione degli alunni e degli studenti, in modo che il numero degli alunni e degli studenti che, indipendentemente dalla cittadinanza, non possiedono competenze linguistiche di base nella lingua italiana adeguate all'età non superi il 30 per cento del totale in ciascuna classe prima. Le competenze di cui al primo periodo sono verificate dalle istituzioni scolastiche nei confronti degli alunni iscritti alla classe prima della scuola primaria, prima della costituzione delle classi, secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono esclusi dalla verifica di cui al secondo periodo gli alunni che hanno frequentato in Italia almeno due anni di scuola dell'infanzia. Si considerano in possesso delle competenze di cui al primo periodo gli alunni che hanno concluso la scuola primaria nel sistema nazionale di istruzione. Per gli alunni e gli studenti che non hanno frequentato il grado di istruzione precedente nel sistema nazionale di istruzione, l'accertamento delle competenze è effettuato ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

13.8. Giachetti.

Al comma 1, dopo le parole: alla integrazione degli studenti stranieri *aggiungere le seguenti:* nonché alla valorizzazione delle diversità linguistiche e culturali come risorsa per l'apprendimento di tutti,.

13.9. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* e che non sono nati in Italia o che non hanno frequentato *con le seguenti:* , non nati in Italia e che non hanno frequentato.

13.11. Giachetti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Ai fini della formazione delle classi, le istituzioni scolastiche tengono altresì conto

delle effettive competenze linguistiche degli alunni e degli studenti, delle esperienze scolastiche pregresse e degli eventuali bisogni di apprendimento dell'italiano come lingua seconda, rilevati mediante strumenti di osservazione e valutazione pedagogico-didattica adeguati all'età e al percorso formativo. La rilevazione è finalizzata esclusivamente alla predisposizione di interventi educativi e didattici appropriati e non può costituire motivo di esclusione dall'iscrizione o di differimento dell'inserimento scolastico.

13.12. Piccolotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Ai fini della predisposizione degli interventi di accoglienza e inclusione scolastica, i bisogni di apprendimento della lingua italiana degli alunni e degli studenti sono individuati sulla base di una valutazione pedagogico-didattica delle competenze linguistiche effettivamente possedute, tenendo conto dell'età, del percorso scolastico pregresso e dei bisogni formativi individuali. La cittadinanza e il Paese di origine non costituiscono, di per sé, indicatori del livello di competenza linguistica.

13.13. Piccolotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Nella costituzione delle classi è in ogni caso vietata la formazione di gruppi omogenei sulla base della cittadinanza, dell'origine nazionale o della lingua familiare degli alunni e degli studenti. Le istituzioni scolastiche assicurano criteri di composizione dei gruppi classe orientati all'eterogeneità delle esperienze formative e alla promozione delle relazioni interculturali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di formazione delle classi.

13.14. Piccolotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Ai fini del calcolo delle percentuali di cui al comma 1 non sono computati gli alunni e gli studenti con disabilità, i minori stranieri non accompagnati e i minori titolari o richiedenti protezione internazionale o temporanea, la cui assegnazione alla classe e all'istituzione scolastica è disposta esclusivamente in base al loro superiore interesse.

13.16. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Ai fini del calcolo delle percentuali di cui al comma 1 non sono computati gli alunni e gli studenti nati in Italia né quelli in possesso di una certificazione di conoscenza della lingua italiana di livello non inferiore all'A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue.

13.17. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: sentiti i dirigenti scolastici interessati *aggiungere le seguenti:* e gli enti locali competenti in materia di trasporto scolastico.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2027 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, destinato agli enti locali competenti per il finanziamento del trasporto scolastico degli alunni e degli studenti assegnati a istituzioni scolastiche diverse da quelle richieste per effetto delle misure di cui al comma 2. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, sulla base del numero degli alunni e degli studenti di cui al primo periodo. Ai relativi oneri, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2027 e a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo

per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

13.18. Giachetti.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: al domicilio dell'alunno o dello studente *aggiungere le seguenti:* nonché il principio di unità dei fratelli, assicurando l'iscrizione dei fratelli e delle sorelle presso la medesima istituzione scolastica.

13.20. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: persone con disabilità grave *con le seguenti:* persone con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,.

Conseguentemente, al medesimo secondo periodo, sostituire le parole: che rendono impossibili soluzioni alternative *con le seguenti:* nonché della frequenza della medesima istituzione scolastica da parte di un altro componente del nucleo familiare.

13.21. Giachetti.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere la parola: grave,.

Conseguentemente:

dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Nell'applicazione dei commi 2 e 3, l'assegnazione a un'istituzione scolastica diversa da quella richiesta di un alunno o di uno studente con disabilità, indipendentemente dal riconoscimento della condizione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di un alunno o di uno studente nel cui nucleo familiare sia presente una persona con disabilità che necessita di assistenza, è preceduta da una valutazione delle conseguenze della decisione sull'alunno o sullo studente e sull'organizzazione assistenziale della famiglia, svolta con il coinvolgimento dei genitori, che tiene conto dell'accessibilità degli ambienti scolastici e dei collegamenti, della concreta utilizzabilità dei trasporti, della disponibilità degli ausili e degli interventi di sostegno e di assistenza, della continuità educativa, nonché della durata effettiva degli spostamenti, della compatibilità degli orari e delle condizioni di mobilità della persona che presta assistenza. Qualora dalla valutazione emerga che l'applicazione dei limiti di cui al comma 1 possa compromettere l'effettivo esercizio del diritto all'istruzione inclusiva dell'alunno o dello studente con disabilità ovvero determinare un pregiudizio significativo alle esigenze di assistenza di una persona con disabilità presente nel nucleo familiare, è disposta una deroga motivata ai medesimi limiti; in tali casi il solo superamento della soglia di cui al comma 1 non costituisce motivazione sufficiente per l'assegnazione a un'istituzione scolastica diversa da quella richiesta. Le famiglie non sono tenute a produrre certificazioni o documenti già nella disponibilità delle amministrazioni competenti.;

al comma 7, dopo le parole: commi 1, 2, 3 *aggiungere le seguenti:* 3-*bis*,.

13.22. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il limite percentuale di cui al comma 1 può essere derogato qualora l'assegnazione dell'alunno o dello studente a un'istituzione scolastica diversa da quella richiesta possa compromettere l'effettivo esercizio del diritto all'istruzione in ragione di condizioni di disabilità, delle esigenze di accessibilità degli ambienti e dei trasporti, della continuità degli interventi educativi e assistenziali o di documentate responsabilità di cura nei confronti di persone con disabilità appartenenti al nucleo familiare. La valutazione è effettuata con il coinvolgimento della famiglia e tiene conto delle specifiche esigenze individuali, indipendentemente dal riconoscimento della condizione di gravità.

13.23. Piccolotti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le misure organizzative di cui al presente comma sono adottate previa verifica dell'effettiva disponibilità di posti nelle istituzioni scolastiche interessate, dell'accessibilità delle sedi alternative mediante i servizi di trasporto pubblico o scolastico e della compatibilità dei tempi di percorrenza con l'età degli alunni e degli studenti. Non possono essere disposte assegnazioni a istituzioni scolastiche alternative che determinino un aggravio manifestamente sproporzionato dei tempi o delle condizioni di accesso alla frequenza scolastica, tenuto conto delle esigenze familiari e delle condizioni territoriali.

13.24. Piccolotti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora la composizione demografica del bacino territoriale di riferimento non consenta il rispetto dei limiti di cui al comma 1 senza pregiudizio per il principio di prossimità, l'Ufficio scolastico regionale può autorizzare deroghe ai medesimi limiti.

13.25. Giachetti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le misure organizzative di cui al primo periodo riguardano il collocamento degli alunni e degli studenti di qualsiasi cittadinanza.

13.26. Giachetti.

Al comma 3, sostituire le parole da: le istituzioni scolastiche *fino alla fine del comma con le seguenti:* si provvede ai sensi dell'articolo 45 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

Conseguentemente, sopprimere il comma 6.

13.28. Giachetti.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: nelle quali, anche a seguito *fino a:* extracurricolari *con le seguenti:* per il finanziamento di attività

Conseguentemente, al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , in proporzione al numero degli alunni e degli studenti privi delle competenze linguistiche di base nella lingua italiana.

13.29. Giachetti.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: potenziamento delle competenze linguistiche di base nella lingua italiana, *aggiungere le seguenti:* nonché per la mediazione linguistico-culturale, per la formazione dei docenti nella didattica dell'italiano come lingua seconda e per iniziative di valorizzazione delle lingue d'origine,.

13.31. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La dotazione del fondo di cui al primo periodo è incrementata di 2,4 milioni di euro per l'anno 2026 e di 7,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Le risorse di cui al periodo precedente sono destinate esclusivamente ai percorsi didattici personalizzati di cui all'articolo 45, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal comma 6 del presente articolo, e sono ripartite tra le istituzioni scolastiche con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito: per l'anno 2026, in proporzione al numero degli alunni con cittadinanza non italiana iscritti per la prima volta al sistema nazionale di istruzione; a decorrere dall'anno 2027, in proporzione al numero degli alunni iscritti a una classe inferiore a quella corrispondente all'età anagrafica, rilevato annualmente dal Ministero attraverso l'Anagrafe nazionale degli studenti. Ai relativi oneri, pari a 2,4 milioni di euro per l'anno 2026 e a 7,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5,

del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Conseguentemente, al comma 6:

alla lettera a), *sostituire le parole:* all'alinea *con le seguenti:* al terzo periodo;

alla lettera b), *sostituire le parole:* all'alinea *con le seguenti:* al terzo periodo;

aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c-bis) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « In ogni caso, la classe individuata ai sensi del terzo periodo non può essere inferiore o superiore di più di un anno rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica. All'alunno iscritto a una classe inferiore a quella corrispondente all'età anagrafica è assicurato un percorso didattico personalizzato finalizzato al recupero dell'anno. Al termine dell'anno scolastico, il collegio dei docenti, sulla base della verifica delle competenze acquisite, può deliberare l'iscrizione dell'alunno, per l'anno scolastico successivo, alla classe corrispondente all'età anagrafica ».

13.32. Giachetti.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Al fine di favorire l'inclusione scolastica e garantire il consolidamento delle competenze linguistiche degli studenti di origine straniera, nelle istituzioni scolastiche secondarie di primo e di secondo grado caratterizzate da un significativo fabbisogno di insegnamento dell'italiano come lingua seconda sono attivati specifici percorsi di alfabetizzazione e potenziamento linguistico, affidati prioritariamente a docenti abilitati nella classe di concorso A-23 – Lingua italiana per discenti di lingua straniera. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri per l'individuazione delle istituzioni scolastiche interessate e le modalità di attuazione dei percorsi, anche mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 4.

13.33. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. A decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, nella definizione e nella ripartizione delle dotazioni organiche del personale docente, il Ministero dell'istruzione e del merito tiene conto del numero delle classi nelle quali non è possibile assicurare il rispetto dei limiti di cui al comma 1, al fine di consentire la costituzione di classi aggiuntive, assegnando priorità alle istituzioni scolastiche che nell'anno scolastico precedente non hanno potuto accogliere domande di iscrizione per effetto dei medesimi limiti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

13.34. Giachetti.

Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , ed esaminano gli eventuali reclami delle famiglie avverso l'iscrizione presso un'istituzione scolastica diversa da quella richiesta, disposta ai sensi del comma 2.

Conseguentemente, al medesimo comma 5:

al secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e con le famiglie*;*

aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli Uffici scolastici di ambito territoriale monitorano l'attuazione del presente articolo, rilevando in particolare il numero degli alunni e degli studenti iscritti presso un'istituzione scolastica diversa da quella richiesta per effetto delle misure di cui al comma 2, la distanza tra l'istituzione scolastica di assegnazione e quella richiesta, nonché gli effetti sulla frequenza e sull'abbandono scolastico, e trasmettono annualmente i relativi dati all'Ufficio scolastico

regionale e al Ministero dell'istruzione e del merito.

13.36. Giachetti.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Ciascuna istituzione scolastica adotta, nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa, un protocollo di accoglienza degli alunni e degli studenti neoarrivati, che disciplina la prima accoglienza della famiglia, l'accertamento delle competenze e del percorso scolastico pregresso, i criteri di assegnazione alla classe, l'elaborazione di un piano didattico personalizzato e l'organizzazione dei percorsi di italiano come lingua seconda.

Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: 3, 5 e 6 *con le seguenti:* 3, 5, 5-*bis* e 6

13.37. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Il Ministro dell'istruzione e del merito trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ciascun anno, a decorrere dal 2028, una relazione sull'attuazione del presente articolo, anche sulla base dei dati di monitoraggio raccolti dagli Uffici scolastici di ambito territoriale, con particolare riferimento al numero delle classi nelle quali non è stato possibile rispettare i limiti di cui al comma 1, al numero degli alunni e degli studenti assegnati a istituzioni scolastiche diverse da quelle richieste, agli effetti sugli apprendimenti e sulla dispersione scolastica, nonché all'utilizzo del fondo di cui al comma 4.

13.38. Giachetti.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: , 5 e 6 *con le seguenti:* e 5.

13.40. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

Al comma 6, sopprimere le lettere b) *e* c).

Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: commi 1, 2, 3, 5 e 6 *con le seguenti:* commi 1, 2, 3 e 5.

13.41. Piccolotti.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. L'inserimento in una classe non corrispondente all'età anagrafica deve essere adeguatamente motivato sulla base di una valutazione pedagogico-didattica individualizzata e non può essere disposto esclusivamente in ragione della mancata o insufficiente conoscenza della lingua italiana. Le istituzioni scolastiche verificano periodicamente l'adeguatezza del percorso di inserimento, al fine di prevenire situazioni di ritardo scolastico e favorire la continuità degli apprendimenti.

13.42. Piccolotti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-*bis*. Al fine di assicurare il supporto consultivo e propositivo nella definizione delle strategie e degli interventi per l'inclusione scolastica, il Ministro dell'istruzione e del merito, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede, con proprio decreto, alla ricostituzione dell'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 dicembre 2019, n. 1119, aggiornandone la composizione e le modalità di funzionamento. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

13.43. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Anticipo dell'obbligo scolastico per il potenziamento dell'apprendimento linguistico)

1. Al fine di favorire la piena integrazione scolastica e garantire l'acquisizione

di adeguate competenze nella lingua italiana prima dell'ingresso nella scuola primaria, l'istruzione obbligatoria, di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è estesa alla scuola dell'infanzia a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028 per i bambini che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento.

2. Nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie sono attivati specifici percorsi laboratoriali-didattici di prima alfabetizzazione e immersione linguistica destinati ai bambini non italofoni, finalizzati al raggiungimento di una padronanza comunicativa di base nella lingua italiana al termine del triennio.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri organizzativi, l'adeguamento degli organici e le linee guida pedagogiche per l'attuazione del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

13.44. Piccolotti.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Modifiche alla disciplina del consenso informato in ambito scolastico)

1. All'articolo 1 della legge 9 giugno 2026, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Le istituzioni scolastiche sono tenute a dare comunicazione alle famiglie e agli studenti, riguardo a eventuali attività che riguardino temi attinenti all'ambito della sessualità, nonché all'illustrazione delle finalità educativo-didattiche delle attività medesime, secondo le disposizioni del presente articolo. »;

b) al comma 2:

1) il primo e il secondo periodo sono soppressi;

2) al terzo periodo:

2.1) le parole: « La richiesta di consenso » sono sostituite dalle seguenti: « La comunicazione »;

2.2) le parole: « i contenuti, gli argomenti, i temi e le modalità di svolgimento delle attività di cui al primo periodo » sono soppresse;

3) il quinto periodo è soppresso;

c) i commi 3 e 5 sono abrogati.

13.02. Orrico, Amato, Caso.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Principio di laicità dell'organizzazione scolastica e divieto di condizionamento dell'attività didattica e dei servizi da pratiche o riti religiosi)

1. Ferme restando la libertà di coscienza e di religione garantita dall'articolo 19 della Costituzione, la disciplina dei rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose di cui agli articoli 7 e 8 della Costituzione e l'insegnamento della religione cattolica secondo gli accordi vigenti, l'organizzazione ordinaria dell'attività didattica, del calendario scolastico, dell'uso degli spazi comuni e del servizio di ristorazione scolastica nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione non può essere modificata, sospesa o condizionata per lo svolgimento di riti o pratiche religiose.

2. È vietato destinare in via esclusiva o permanente aule, spazi didattici o locali

comuni delle istituzioni scolastiche allo svolgimento di riti o funzioni di culto, nonché imporre vincoli generalizzati o modificazioni obbligatorie dei menù delle mense scolastiche e dell'orario delle lezioni per finalità confessionali, restando salva la facoltà delle famiglie di richiedere, per motivi sanitari, etici o religiosi individualmente rappresentati, l'adeguamento della dieta individuale del singolo alunno nei limiti delle disponibilità del servizio di ristorazione.

3. Il dirigente scolastico e gli organi collegiali vigilano sul rispetto delle disposizioni del presente articolo nell'adozione del Regolamento di istituto e nella programmazione delle attività scolastiche.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

13.04. Ziello, Sasso, Davide Bergamini, Bof, Calderone, Furgiuele, Pierro, Pozzolo, Ravetto.

ART. 14.

(Disposizioni urgenti in materia di formazione superiore e ricerca)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. All'articolo 9, comma 3, lettera *d)* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « In alternativa a quanto prescritto nel precedente periodo, partecipazione alle procedure:

1) di coloro che abbiano maturato tre anni di servizio nelle Istituzioni AFAM, espletati all'esito di selezioni pubbliche nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249;

2) di coloro che abbiano ottenuto l'idoneità nei concorsi per il reclutamento a tempo indeterminato per lo stesso settore disciplinare, espletati ai sensi del decreto del Ministero dell'università e della ricerca, 29 marzo 2023, n. 180 e del presente regolamento; ».

14.6. Torto, Amato, Caso, Orrico.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. All'articolo 1, comma 655, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « fino all'anno accademico 2020/2021 incluso » sono sostituite dalle seguenti: « fino all'anno accademico 2025/2026 incluso ».

*** 14.8.** Giachetti.

*** 14.9.** Torto, Amato, Caso, Orrico.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-*quater*. Al fine di garantire piena attuazione ai processi di statizzazione di cui all'articolo 22-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, l'Elenco A e l'Elenco B previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 28 ottobre 2021, sono mantenuti, fino ad esaurimento, quali graduatorie valide ai fini del reclutamento a tempo indeterminato di personale per la sola istituzione che li costituisce, nonché quali graduatorie d'istituto valide ai fini del reclutamento a tempo determinato da parte di tutte le istituzioni dell'Alta Formazione artistica, musicale e coreutica (Afam). Le assunzioni a tempo indeterminato avverrebbero esclusivamente nel limite dei posti vacanti e disponibili, ovvero nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate e delle risorse finanziarie già destinate al reclutamento del personale docente delle istituzioni AFAM. Il Ministro dell'università e della ricerca provvede con proprio decreto,

da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla ricognizione delle posizioni residue e alla definizione delle modalità applicative, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.

14.12. Torto, Amato, Caso, Orrico.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-*quater*. All'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « fino all'anno accademico 2020/2021 incluso » sono sostituite dalle seguenti: « fino all'anno accademico 2025/2026 incluso ». Agli oneri di cui al presente comma, quantificati in 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

14.13. Torto, Amato, Caso, Orrico.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-*quater*. All'articolo 2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le parole: « diplomi accademici di primo e secondo livello » sono sostituite dalle seguenti: « laurea e laurea magistrale ».

14.14. Amato, Caso, Orrico.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-*bis*.

(Misure per l'efficienza del reclutamento, la valorizzazione del merito e la continuità didattica nelle istituzioni scolastiche)

1. Al fine di incrementare l'efficienza organizzativa del sistema scolastico nazionale per l'anno scolastico 2027/2028, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e delle facoltà assunzionali vigenti, il Ministero dell'istruzione e del merito assicura l'ordinato e progressivo scorrimento delle graduatorie di merito dei concorsi ordinari e straordinari.

2. La validità della graduatoria nazionale della procedura riservata di cui al decreto ministeriale n. 107 del 2023 è estesa sino al totale assorbimento dei soggetti in essa utilmente collocati. Per le immissioni in ruolo dell'anno scolastico 2027/2028, i posti rimasti vacanti e disponibili a livello nazionale, ivi inclusi quelli nelle regioni in cui le procedure ordinarie non abbiano coperto il contingente previsto o le relative graduatorie risultino esaurite, sono assegnati con priorità ai candidati della predetta graduatoria nazionale, in deroga alle percentuali di ripartizione di cui all'articolo 5, comma 11-*septies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14.

3. È fatto salvo, in via prioritaria, il diritto alla permanenza nel ruolo giuridico ed economico del personale già formalmente assunto a tempo indeterminato in forza delle procedure concorsuali ordinarie antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Nelle regioni prive di graduatorie ordinarie in corso di validità, per l'anno scolastico 2027/2028 l'assegnazione delle dirigenze disponibili avviene prioritariamente a favore dei soggetti inseriti nella graduatoria nazionale di cui al decreto ministeriale n. 107 del 2023 sino al suo esaurimento, con precedenza rispetto a eventuali nuove procedure concorsuali indette o concluse nel medesimo periodo di riferimento.

5. In via transitoria, allo scopo di mitigare il ricorso gravoso all'istituto delle reggenze interscolastiche e ottimizzare la gestione della sicurezza e dell'amministrazione degli istituti autonomi, ai soggetti inseriti nella graduatoria nazionale di cui al decreto ministeriale n. 107 del 2023 è riconosciuta la precedenza nel conferimento di incarichi di direzione annuale o reggenza temporanea sui posti vacanti e disponibili, anche in ambito interregionale.

6. Al fine di ottimizzare le risorse finanziarie dell'amministrazione e garantire

la certezza del diritto, la programmazione e l'indizione di successivi bandi di concorso ordinari per le medesime classi di concorso (dirigenza scolastica) e tipologie di posto sono subordinate al preventivo ed effettivo esaurimento dei candidati inseriti nella graduatoria nazionale di cui al decreto ministeriale n. 107 del 2023.

14.01. Giachetti.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-*bis*.

(Valorizzazione del capitale umano della ricerca e stabilizzazione del personale reclutato nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. Al fine di garantire la continuità delle attività di ricerca avviate nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), evitare la dispersione del capitale umano altamente qualificato formato mediante investimenti pubblici straordinari, rafforzare la competitività del sistema nazionale della ricerca, favorire il rientro dei ricercatori italiani operanti all'estero e incrementare la capacità di attrazione di finanziamenti europei e internazionali, le università statali e gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca sono autorizzati ad attivare procedure straordinarie di stabilizzazione del personale della ricerca.

2. Alle procedure di cui al comma 1 può partecipare il personale che:

a) sia stato reclutato per attività di ricerca nell'ambito di programmi, progetti, infrastrutture, ecosistemi dell'innovazione, partenariati estesi, centri nazionali o altre iniziative finanziate con risorse del PNRR, ovvero con programmi europei della ricerca e dell'innovazione;

b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2027, almeno ventiquattro mesi di servizio, anche non continuativi, presso università statali, enti pubblici di ricerca o soggetti attuatori dei programmi di cui alla lettera *a)*;

c) abbia conseguito una valutazione positiva dell'attività scientifica svolta secondo criteri definiti dagli enti interessati.

3. Le procedure di stabilizzazione sono effettuate mediante procedure riservate per titoli e colloquio, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità di cui all'articolo 97 della Costituzione.

4. Nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, le università e gli enti pubblici di ricerca destinano prioritariamente le risorse disponibili alla copertura dei fabbisogni di ricerca derivanti dalla conclusione dei programmi finanziati dal PNRR e alla stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti di cui al comma 2.

5. Il Ministero dell'università e della ricerca promuove azioni volte a valorizzare il personale stabilizzato ai fini:

a) dell'incremento della partecipazione ai programmi europei e internazionali di ricerca;

b) del rafforzamento delle attività di trasferimento tecnologico;

c) dell'aumento del numero di brevetti nazionali ed europei;

d) della costituzione di *spin-off* e *start-up* innovative;

e) del rientro di ricercatori italiani operanti all'estero.

6. Entro il 30 giugno di ogni anno il Ministero dell'università e della ricerca trasmette alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del presente articolo, contenente:

a) il numero dei ricercatori stabilizzati;

b) il numero dei ricercatori rientrati dall'estero;

c) il valore dei finanziamenti europei acquisiti dai soggetti beneficiari;

d) il numero dei brevetti depositati;

e) il numero degli *spin-off* e delle *start-up* innovative costituiti;

f) la valutazione degli effetti economici, occupazionali e fiscali derivanti dall'attuazione della disposizione.

14.07. Grippo.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-*bis*.

(Equiparazione e progressione economica del personale docente dell'Alta formazione artistica e musicale – AFAM)

1. All'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il comma 6, è sostituito con il seguente:

« 6. Il rapporto di lavoro del personale docente di prima e di seconda fascia delle Istituzioni di cui all'articolo 1 è regolato sotto il profilo economico e giuridico in analogia con quanto previsto dalla normativa vigente per il personale docente del sistema universitario. In sede di prima attuazione della presente disposizione, il personale docente in servizio nelle istituzioni di cui al comma 1 è inquadrato nelle rispettive fasce previste dagli ordinamenti universitari vigenti ».

2. All'esito delle procedure di cui al comma 1, viene estinto il comparto di contrattazione del personale docente AFAM.

3. Per le finalità di cui alla presente disposizione, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

14.012. Torto, Amato, Caso, Orrico.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-*bis*.

(Disposizioni per l'equiparazione e la progressione economica del personale docente Afam)

1. All'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Il rapporto di lavoro del personale docente di prima e di seconda fascia delle istituzioni di cui all'articolo 1 è regolato, sotto il profilo economico e giuridico, in analogia con quanto previsto dalla normativa vigente per il personale docente del sistema universitario ».

2. In sede di prima attuazione della presente disposizione, il personale docente in servizio presso le istituzioni di cui all'articolo 1 della legge n. 508 del 1999 è inquadrato nelle corrispondenti fasce e posizioni economiche previste dagli ordinamenti universitari vigenti, con riconoscimento dell'anzianità giuridica ed economica maturata.

3. All'esito delle procedure di cui al comma 2, è soppresso il comparto di contrattazione del personale docente del settore AFAM, e il personale docente è ricondotto al regime di contrattazione vigente per il sistema universitario.

4. Per le finalità di cui alla presente disposizione, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

14.013. Torto, Amato, Caso, Orrico.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-*bis*.

(Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento)

1. All'articolo 24-*ter* della legge 30 dicembre 2010, n. 240 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « In via di prima applicazione, su richiesta, il personale dell'area tecnico-scientifica, assunto con contratto a tempo indeterminato, inquadrato nell'Area dei funzionari (ex personale tecnico D) e nell'Area delle elevate professionalità (ex personale tecnico EP), in possesso, del ti-

tolo di Dottore di ricerca in materie coerenti con le attività svolte che svolge attività tecnico-scientifiche viene reinquadrato nel ruolo di Tecnologo. Ove necessario, al fine di evitare riduzioni del trattamento economico complessivo in godimento, è riconosciuto un assegno ad *personam* riassorbibile. Il reinquadramento effettuato ai sensi del presente articolo non costituisce nuova assunzione, non determina incremento delle dotazioni organiche complessive ed è finalizzato esclusivamente alla razionalizzazione degli inquadramenti professionali e alla valorizzazione delle competenze tecnico-scientifiche già presenti nel sistema universitario ».

14.014. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-*bis*.

(Disposizioni per l'equiparazione dei titoli di studio e per coerenza sistemica tra Afam e Università)

1. All'articolo 2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Le predette istituzioni rilasciano specifiche lauree e lauree magistrali, nonché diplomi di perfezionamento, di specializzazione e di dottorato di ricerca ».

2. Al fine di incrementare l'indennità integrativa speciale e la retribuzione professionale dei docenti delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e di garantire il progressivo allineamento giuridico ed economico delle relative carriere con quelle dei docenti delle altre istituzioni di formazione superiore, è istituito un apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca.

3. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo dell'articolo 6, comma 1, della legge 30 dicembre 2010 n. 240 si applicano anche ai docenti e ai ricercatori delle istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica.

4. A decorrere dall'anno 2027, una quota non inferiore al 5 per cento delle risorse annualmente stanziate per il programma « Progetti di rilevante interesse nazionale » (PRIN) è destinata a progetti in cui siano beneficiarie una o più istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Hanno priorità i progetti che prevedono la compartecipazione di università o enti pubblici di ricerca.

5. Ai relativi oneri, di cui alle presenti disposizioni, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2027, 20 milioni di euro per l'anno 2028 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

14.015. Torto, Amato, Caso, Orrico.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-*bis*.

(Disposizioni in materia di Afam per l'eliminazione del blocco triennale delle progressioni di carriera, nonché per i permessi retribuiti e il ripristino dell'anno sabbatico)

1. All'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, i commi 73, 74, 75, 76 e 80 sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2027.

2. A decorrere dalla medesima data, per il personale docente delle istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica è ripristinata l'aspettativa per anno sabbatico, secondo le modalità e i limiti previsti dall'articolo 26, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novem-

bre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

14.016. Torto, Amato, Caso, Orrico.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-*bis*.

(Piano straordinario di assunzione per Ricercatori in Tenure-Track nelle Università)

1. Al fine di sostenere l'accesso alla ricerca e accrescere la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 80 milioni di euro per l'anno 2027 e di 130 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che sono autorizzate in deroga alle vigenti facoltà assunzionali.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri attuativi e le modalità di riparto tra le Università, delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2027 e a 130 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

14.017. Caso, Amato, Orrico.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-*bis*.

(Disposizioni per la stabilizzazione del personale precario degli Enti di ricerca)

1. Al fine di promuovere e sostenere la qualità della ricerca, della didattica e della valorizzazione delle conoscenze in una prospettiva di lungo termine, contribuendo a consolidare i progetti di ricerca sviluppati nell'ultimo triennio attraverso la stabilizzazione del personale precario dipendente dagli Enti di ricerca, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE), di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri attuativi e le modalità di riparto delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante rispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

14.018. Caso, Amato, Orrico.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-*bis*.

(Piano straordinario di assunzione per Ricercatori in Tenure-Track *nelle Università)*

1. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca e accrescere la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 85 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per le assunzioni di ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che sono autorizzate in deroga alle vigenti facoltà assunzionali.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri attuativi e le modalità di riparto tra le Università, delle risorse di cui al comma 1.

3. Il piano straordinario di cui all'articolo è riservato esclusivamente a coloro che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, siano o siano stati per almeno 36 mesi complessivi, anche non continuativi, titolari di contratti di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (Assegnista di ricerca), oppure a coloro che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, siano o siano stati per almeno 24 mesi titolari di un contratto di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *a)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, prima dell'entrata in vigore decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (Ricercatore a tempo determinato di tipo A).

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge 27 dicembre 2004, n. 307.

14.019. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Quartapelle Procopio.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-*bis*.

(Assistenza psicologica universitaria)

1. Al fine di fornire agli studenti universitari un sostegno adeguato e strutturale, anche in relazione all'aumento delle condizioni di depressione, ansia, *stress* e più spiccata fragilità psicologica, presso ciascuna istituzione universitaria sono istituiti sportelli multidisciplinari di assistenza psicologica, psicoterapeutica e di *counseling*.

2. L'attività degli sportelli di cui al comma 1 è finalizzata:

a) ad assicurare momenti di ascolto, orientamento e supporto individuale in presenza agli studenti universitari che ne facciano richiesta;

b) alla precoce individuazione delle situazioni di disagio, con particolare riferimento ai disturbi alimentari, alla disforia di genere e alle dipendenze, nonché delle situazioni di devianza;

c) a garantire lo svolgimento di attività di promozione della salute mentale, della prevenzione del disagio e del disturbo mentale, nonché di idonei percorsi di educazione alla salute e al benessere psicologico, alla sensibilità e all'emotività.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, di concerto con il Ministro della salute, previo parere della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel pieno rispetto dell'autonomia universitaria, sono stabiliti i criteri per la realizzazione delle disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo in particolare il numero dei professionisti che compongono gli sportelli in quantità proporzionale al numero degli iscritti, le specifiche competenze e professionalità richieste in relazione al conseguimento delle finalità di cui al comma 2 del presente articolo, nonché le relative funzioni e mansioni.

4. Il decreto di cui al comma 3, nell'assicurare l'integrazione dell'attività degli sportelli universitari di assistenza con la rete dei servizi sociosanitari e assistenziali territoriali, garantisce, ove necessario, agli studenti fuori sede, residenti in regione diversa da quella in cui è situata la sede universitaria alla quale sono iscritti, l'accesso alle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza distrettuale, domiciliare e ter-

ritoriale ad accesso diretto, di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2027 e di 20 milioni annui a decorrere dall'anno 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

14.020. Orrico, Caso, Amato.

EMENDAMENTI NON SEGNALATI PER LA VOTAZIONE

ART. 1.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. A partire dall'anno scolastico 2027/2028 sono rivisti i criteri per la formazione dell'organico di sostegno di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 8 novembre 2013, n. 128, con la trasformazione dei posti in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15, della legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

1.13. Piccolotti.

ART. 3.

Sopprimere il comma 2.

3.6. Piccolotti.

ART. 4.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. A decorrere dall'anno 2027 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro in favore dei comuni per il rimborso dei libri di testo, erogati gratuitamente, per tutti gli alunni e le alunne della scuola primaria, secondo quanto previsto dagli articoli 42 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

*** 4.12.** Giachetti.

*** 4.13.** Piccolotti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-*ter*. Al fine di rafforzare gli interventi educativi di prevenzione e contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo, discriminazione, incitamento all'odio e violenza, anche attraverso gli strumenti digitali, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo per l'educazione al rispetto e il contrasto dei discorsi d'odio, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2027 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Le risorse sono destinate alle istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado per la realizzazione di percorsi educativi e laboratoriali, attività di formazione del personale, iniziative di educazione ai media e alla cittadinanza digitale, anche in collaborazione con le università, gli enti del Terzo settore e le istituzioni culturali. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri di riparto delle risorse e le modalità di attuazione degli interventi, assicurando il coinvolgimento delle studentesse e degli studenti nella progettazione delle attività. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4.32. Piccolotti.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4.1.

(Misure per garantire la partecipazione degli studenti ai viaggi di istruzione)

1. Al fine di garantire l'effettivo esercizio del diritto allo studio, contrastare le disuguaglianze educative e assicurare pari opportunità di accesso alle esperienze formative, culturali e di socializzazione, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un Fondo nazionale per la partecipazione degli alunni e degli studenti ai viaggi di istruzione e alle visite didattiche, con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

2. Le risorse del fondo sono destinate alle istituzioni scolastiche statali per sostenere, anche mediante la copertura integrale delle spese di partecipazione, gli alunni e gli studenti appartenenti a nuclei familiari in condizioni di svantaggio economico. Nell'assegnazione dei benefici è riconosciuta priorità ai nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) più basso, al fine di evitare che le condizioni economiche costituiscano un ostacolo alla partecipazione alle attività educative organizzate dalle istituzioni scolastiche.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri di ripartizione delle risorse tra le istituzioni scolastiche, le modalità di accesso ai benefici e le procedure di erogazione dei contributi, assicurando criteri di equità, trasparenza e tempestività, nonché particolare attenzione alle situazioni di maggiore fragilità economica e sociale.

4. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia didattica e organizzativa, promuovono modalità di programmazione dei viaggi di istruzione e delle visite didattiche che favoriscano la partecipazione di tutti gli alunni e gli studenti, riconoscendo il valore educativo, culturale e relazionale di tali esperienze quali componenti integranti dell'offerta formativa. 5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4.01. Piccolotti.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4.1.

(Aumento del Fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di « viaggi della memoria » nei campi medesimi)

1. All'articolo 1, della legge 25 marzo 2025, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 » sono sostituite dalle seguenti: « di 2 milioni di euro per l'anno 2025 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 e 2028 »;

b) al comma 2, le parole da: « pari a 2 milioni di euro » fino alla fine del periodo sono sostituite delle seguente: « di 2 milioni di euro per l'anno 2025 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

4.02. Giachetti.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4.1.

(Fondo per il supporto psicologico e la promozione del benessere nelle istituzioni scolastiche)

1. Al fine di prevenire il disagio psicologico, contrastare la dispersione scolastica e promuovere il benessere emotivo e rela-

zionale degli alunni, degli studenti e del personale scolastico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un Fondo per il supporto psicologico e la promozione del benessere nelle istituzioni scolastiche statali, con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

2. Le risorse del fondo sono destinate all'attivazione e al potenziamento di servizi di ascolto, consulenza e supporto psicologico presso le istituzioni scolastiche, mediante il ricorso a professionisti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'esercizio della professione di psicologo, anche attraverso accordi con le aziende sanitarie locali, le università e i servizi sociosanitari territoriali.

3. I servizi di cui al comma 2 sono finalizzati alla prevenzione e all'individuazione precoce delle situazioni di disagio, al miglioramento del clima scolastico, al sostegno delle relazioni educative e alla promozione del benessere psicologico. Essi operano in raccordo con i servizi territoriali competenti, senza sostituire le prestazioni sanitarie e psicoterapeutiche erogate dal Servizio sanitario nazionale.

4. Nell'assegnazione delle risorse è riconosciuta priorità alle istituzioni scolastiche situate in territori caratterizzati da elevati livelli di dispersione scolastica, povertà educativa e disagio sociale, nonché a quelle che presentano particolari esigenze connesse alla presenza di alunni e studenti in condizioni di vulnerabilità.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri di ripartizione delle risorse, le modalità di attivazione dei servizi e gli standard essenziali degli interventi, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e delle disposizioni vigenti in materia di consenso informato.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4.03. Piccolotti.

ART. 7.

Sopprimere il comma 5.

7.8. Giachetti.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5.1. Al fine di assicurare la qualità delle attività di tirocinio nei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, a decorrere dall'anno accademico 2027/2028 il contingente dei docenti utilizzabili presso le università per lo svolgimento delle funzioni di *tutor* organizzatore e *tutor* coordinatore è incrementato in misura non inferiore al 10 per cento rispetto al contingente autorizzato per l'anno accademico 2025/2026, nel rispetto dei criteri di proporzionalità rispetto al numero degli studenti iscritti e delle esigenze formative dei corsi. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di ripartizione del contingente aggiuntivo tra gli atenei. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, quantificati nel limite massimo di 10 milioni di euro annui a partire dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7.12. Piccolotti.

*Sopprimere il comma 13-*bis.

7.16. Piccolotti.

*Sostituire il comma 13-*bis *con il seguente:*

13-*bis*. All'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « del docente di ruolo, » sono inserite le seguenti: « del personale ATA di ruolo, »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa, sulla base del numero dei docenti e del personale ATA di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123. ».

7.17. Piccolotti.

ART. 12.

Al comma 1, sostituire le parole: segnalano tempestivamente ai servizi sociali territorialmente i casi in cui *con le seguenti:* nei casi in cui.

Conseguentemente:

al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: , indirizzano i soggetti stranieri esercenti la responsabilità genitoriale ai Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) territorialmente competenti per lo svolgimento di un percorso gratuito di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, finalizzato al conseguimento di una certificazione attestante un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER), nonché, ove possibile, di percorsi formativi di sostegno alla corresponsabilità educativa, realizzati anche in collaborazione con l'istituzione scolastica, nel rispetto dell'autonomia della medesima;

sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Qualora, oltre alle barriere linguistiche di cui al comma 1, siano rilevati elementi di rischio o di pregiudizio per il minore ovvero di grave fragilità del nucleo familiare, le istituzioni scolastiche ne danno comunicazione ai servizi sociali territorialmente competenti, anche in integrazione con i servizi sanitari, che ne valutano la presa in carico ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera *c)*, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e dell'articolo 1, comma 170, lettera *d)*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, attraverso un progetto personalizzato definito con la partecipazione del nucleo familiare. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e all'articolo 403 del codice civile.;

al comma 5, secondo periodo, aggiungere, in fine, la parola: convivente.

12.9. Giachetti.

Al comma 1, sopprimere le parole: sul comportamento del minore nel contesto scolastico o.

12.15. Giachetti.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Qualora, oltre alle barriere linguistiche di cui al comma 1, emergano elementi concreti e circostanziati di rischio o di pregiudizio per il minore ovvero condizioni di grave vulnerabilità del nucleo familiare, le istituzioni scolastiche ne danno comunicazione ai servizi sociali territorialmente competenti. I servizi sociali, nell'esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali dalla normativa vigente e sulla base della valutazione del servizio sociale professionale, verificano la necessità di attivare interventi di sostegno e ove ne ricorrano i presupposti, definiscono un progetto personalizzato, anche in raccordo con i servizi sanitari e con le istituzioni scolastiche, assicurando la partecipazione del nucleo familiare. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e all'articolo 403 del codice civile.

12.22. Piccolotti.

Sopprimere il comma 3.

12.31. Giachetti.

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: La sanzione non si applica qualora il mancato svolgimento del percorso dipenda dall'indisponibilità di posti presso i CPIA, dalla mancata attivazione

di un corso accessibile nel territorio di residenza o dall'impossibilità, non imputabile all'interessato, di accedere alle attività formative. Tali circostanze sono attestate dal CPIA territorialmente competente e comunicate ai servizi sociali che hanno predisposto il progetto personalizzato.

12.35. Piccolotti.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: all'esercente la responsabilità genitoriale *con le seguenti:* secondo le disposizioni dell'articolo 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La mera titolarità di funzioni di tutela pubblica del minore non comporta, di per sé, l'applicazione della sanzione amministrativa al tutore o all'ente locale di appartenenza.

12.41. Piccolotti.

ART. 13.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente:

sopprimere i commi 2 e 3;

al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: nelle quali *fino a:* di cui al comma 1 *con le seguenti:* caratterizzate da significativi bisogni di apprendimento dell'italiano come lingua seconda, con particolare riferimento alla presenza di alunni e studenti di recente immigrazione;

al comma 7, sostituire le parole: commi 1, 2, 3, 5 e 6 *con le seguenti:* commi 5 e 6.

13.6. Piccolotti.

Al comma 1, ovunque ricorrono, sopprimere le parole: e di secondo.

13.10. Giachetti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. L'applicazione dei criteri di cui comma 1 non può in alcun caso comportare il diniego dell'iscrizione, il differimento dell'accesso alle attività didattiche o l'interruzione della frequenza degli alunni e degli studenti soggetti all'obbligo di istruzione, né determinare limitazioni all'effettivo esercizio del diritto allo studio in ragione della cittadinanza o della precedente frequenza scolastica.

13.15. Piccolotti.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: sentiti i dirigenti scolastici *aggiungere le seguenti:* e gli enti locali.

13.19. Giachetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Al fine di favorire l'inclusione scolastica e prevenire la dispersione, nelle istituzioni scolastiche caratterizzate da elevata complessità educativa e da una significativa presenza di alunni e studenti con bisogni di apprendimento della lingua italiana, il Ministero dell'istruzione e del merito promuove, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, interventi di progressiva riduzione del numero di alunni per classe, mediante l'assegnazione di risorse aggiuntive di organico, secondo criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2027 e 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa destinate alla costruzione, all'acquisizione, all'ammodernamento e al rinnovamento di sistemi d'arma delle Forze armate, iscritti nello stato di previsione del Ministero della Difesa. Le riduzioni di cui al presente comma sono attuate senza pregiudizio per i livelli occupazionali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

13.27. Piccolotti.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. La partecipazione alle attività di potenziamento linguistico non può comportare l'esclusione sistematica degli alunni e degli studenti dalle attività curricolari, laboratoriali, espressive e di socializzazione previste per il gruppo classe. Le istituzioni scolastiche assicurano il coordinamento degli interventi linguistici con la programmazione didattica ordinaria.

13.35. Piccolotti.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: , 5 e 6 *con le seguenti:* e 5.

13.39. Giachetti.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Modifiche alla disciplina del consenso informato in ambito scolastico)

1. All'articolo 1 della legge 9 giugno 2026, n. 104, recante « Disposizioni in materia di consenso informato preventivo delle famiglie », sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: « consenso informato preventivo delle » sono sostituite dalle seguenti: « comunicazione alle »;

b) al comma 1, primo periodo:

1) le parole: « richiedere il consenso informato preventivo dei genitori o degli studenti, se maggiorenni, per la partecipazione » sono sostituite dalle seguenti: « dare comunicazione alle famiglie e agli studenti, riguardo »;

2) le parole: « ad acquisire tale consenso previa messa a disposizione, per opportuna visione, del materiale didattico che intendono utilizzare per le » sono sostituite dalle seguenti: « all'illustrazione delle finalità educativo-didattiche delle »;

c) al comma 2:

1) il primo e il secondo periodo sono soppressi.

2) al terzo periodo, le parole: « La richiesta di consenso » sono sostituite dalle seguenti: « La comunicazione » e le parole: « i contenuti, gli argomenti, i temi e le modalità di svolgimento delle attività di cui al primo periodo » sono soppresse;

3) il quinto periodo è soppresso;

d) i commi 3 e 5 sono abrogati.

13.01. Piccolotti.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Misure straordinarie per la valorizzazione del personale scolastico in materia di reclutamento, assunzioni e per l'erogazione dei buoni pasto)

1. Al fine di garantire la definizione del nuovo regolamento delle supplenze del personale docente, di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, in tempi utili per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze relative al biennio 2028/2030, il procedimento per la sua adozione è avviato entro il 31 dicembre 2026.

2. Limitatamente all'anno scolastico 2026/2027, i docenti vincitori dei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, assunti con contratto a tempo determinato nelle more del conseguimento dell'abilitazione, che conseguono la medesima abilitazione entro il 31 dicembre 2026, sono assunti a tempo indeterminato a decorrere dalla data del conseguimento dell'abilitazione. Dalla medesima data decorre il periodo annuale di formazione e prova, da svolgersi nell'anno scolastico 2026/2027 ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

3. Al fine di garantire la continuità didattica delle alunne e degli alunni con

disabilità e di ridurre il ricorso ai contratti a tempo determinato, il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato a incrementare la dotazione dell'organico dell'autonomia del personale docente di 20.000 posti di sostegno per ciascuno degli anni scolastici 2027/2028, 2028/2029, 2029/2030, 2030/2031. Le assunzioni sui predetti posti sono effettuate secondo le procedure di reclutamento previste dalla normativa vigente.

4. L'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, è abrogato.

5. Al fine di garantire la continuità e la piena funzionalità dei servizi amministrativi, tecnici e ausiliari delle istituzioni scolastiche ed educative statali, nonché di ridurre il ricorso ai contratti a tempo determinato, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028 il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato a procedere alle assunzioni a tempo indeterminato del personale educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), per ciascun profilo professionale, su tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto, in coerenza con il principio di copertura dei posti vacanti e disponibili previsto per il personale docente dall'articolo 1, comma 95, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Ai fini delle assunzioni di cui al presente comma trova applicazione il limite derivante dalle facoltà assunzionali determinate sulla base delle cessazioni dal servizio e del relativo *turn over* prevista dall'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Resta ferma la consistenza complessiva delle dotazioni organiche autorizzate. Le assunzioni sono effettuate secondo le procedure di reclutamento previste dalla normativa vigente.

6. Al fine di adeguare la disciplina del conferimento delle supplenze del personale ATA all'attuale ordinamento professionale e organizzativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali, il Ministro dell'istruzione e del merito, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, un nuovo regolamento recante la disciplina delle supplenze del personale ATA, in sostituzione del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 dicembre 2000, n. 430. Il regolamento di cui al presente comma è adottato nel rispetto dei seguenti criteri:

a) adeguamento delle procedure al vigente sistema di classificazione e ai profili professionali del personale ATA previsti dalla contrattazione collettiva nazionale;

b) previsione, per le supplenze brevi e saltuarie, di procedure semplificate e tempestive che consentano alle istituzioni scolastiche di individuare con immediatezza personale effettivamente disponibile alla presa di servizio, anche attraverso specifici elenchi di disponibilità immediata o procedure di interpello rapido, al fine di assicurare la copertura del posto nel più breve tempo possibile;

c) previsione di procedure uniformi e tempestive per la copertura dei posti in caso di esaurimento o incapienza delle graduatorie, anche mediante procedure di interpello;

d) revisione della disciplina delle rinunce, delle mancate prese di servizio e dell'abbandono della supplenza secondo criteri di proporzionalità e omogeneità;

e) disciplina organica del completamento dell'orario, del frazionamento dei posti e della possibilità per il personale di accettare incarichi di maggiore durata o su diverso profilo professionale, assicurando la più ampia tutela delle opportunità lavorative e della continuità occupazionale.

7. Sullo schema di regolamento di cui al comma 6 è acquisito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione ed è assicurato il previo confronto con le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto Istruzione e ricerca. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento è abrogato il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 dicembre 2000, n. 430.

8. All'articolo 4-*bis* del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *1-bis*. In caso di rinuncia, decadenza, mancata presa di servizio o comunque di mancato perfezionamento dell'assunzione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario individuato quale destinatario di contratto a tempo indeterminato, l'amministrazione procede allo scorrimento delle relative graduatorie permanenti anche successivamente al 31 agosto, nei limiti dei posti vacanti e disponibili e fino alla completa utilizzazione del contingente di assunzioni autorizzato per l'anno scolastico di riferimento. Le assunzioni effettuate per surroga hanno decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno scolastico di riferimento e decorrenza economica dalla data di effettiva presa di servizio, che avviene nel medesimo anno scolastico ».

9. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 332 è sostituito dal seguente:

« *332*. Le istituzioni scolastiche ed educative statali possono conferire supplenze brevi e saltuarie per la sostituzione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario temporaneamente assente fin dal primo giorno di assenza, secondo la normativa vigente in materia di conferimento delle supplenze. Resta ferma la possibilità di provvedere alla sostituzione mediante l'attribuzione al personale in servizio di ore eccedenti secondo la disciplina vigente ».

10. All'articolo 1, comma 602, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « a decorrere dal trentesimo giorno di assenza » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal primo giorno di assenza »;

b) le parole: « in deroga all'articolo 1, comma 332, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 » sono soppresse.

11. All'articolo 1, comma 85, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « deve effettuare » sono sostituite dalle seguenti: « può effettuare »;

b) le parole: « , salvo motivate esigenze di natura didattica, » sono soppresse;

c) sono aggiunte, in fine, le parole: « , salvaguardando le esigenze di natura didattica e la continuità della progettazione di istituto ».

12. All'articolo 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il comma 6 è sostituito dal seguente:

« *6*. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative statali, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, dichiarato permanentemente inidoneo, per motivi di salute, allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale di appartenenza, ma idoneo ad altri compiti, può, a domanda, essere collocato fuori ruolo e utilizzato in altri compiti compatibili con il giudizio medico, secondo i criteri definiti dalla contrattazione collettiva. Restano fermi l'inquadramento giuridico e il trattamento economico spettanti nel profilo professionale di appartenenza ».

13. Al personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative statali è riconosciuto il diritto al buono pasto per le giornate nelle quali la prestazione lavorativa complessiva ecceda le sei ore, comprese le attività funzionali e le ulteriori attività obbligatorie connesse al servizio. Le modalità, i criteri e le condizioni di riconoscimento e di erogazione del buono pasto sono disciplinati dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto Istruzione e ricerca, settore scuola. A decorrere dall'anno 2027 è istituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito un apposito fondo destinato al finanziamento del buono pasto per il personale della scuola, con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2027 e di 450 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse destinate a spese non obbligatorie del Ministero dell'istruzione e del merito, nonché mediante le maggiori entrate deri-

vanti da interventi di contrasto all'evasione fiscale individuate annualmente dalla legge di bilancio.

13.03. Piccolotti.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Misure per il sostegno e lo sviluppo delle comunità educanti)

1. Al fine di contrastare la povertà educativa e la dispersione scolastica, promuovere il benessere educativo, psicologico e relazionale degli alunni e degli studenti e rafforzare la corresponsabilità educativa tra scuola, famiglie e territorio, sono promossi patti educativi territoriali per il sostegno e lo sviluppo delle comunità educanti, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle competenze degli enti locali.

2. I patti educativi territoriali sono promossi dai Comuni, d'intesa con le istituzioni scolastiche del territorio, anche in collaborazione con gli enti del Terzo settore e con i servizi educativi, sociali e sanitari, e sono finalizzati alla prevenzione del disagio e dell'abbandono scolastico, alla promozione dell'inclusione e delle pari opportunità formative, nonché alla valorizzazione delle opportunità di apprendimento formale, non formale e informale.

3. Per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo, nell'ambito dei patti educativi territoriali è promosso il coinvolgimento delle figure professionali del pedagogista, dell'educatore professionale socio-pedagogico e dello psicologo, nel rispetto delle rispettive competenze e della normativa vigente, al fine di sostenere la progettazione educativa, le relazioni tra scuola e famiglie, il benessere psicologico e il raccordo tra istituzioni scolastiche e servizi territoriali.

4. Per l'attuazione del presente articolo è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il « Fondo per il sostegno e lo sviluppo delle comunità educanti », con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2027 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Le risorse del Fondo sono destinate ai Comuni, singoli o associati, per la realizzazione dei patti educativi territoriali.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2027 e a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13.05. Piccolotti.

ART. 14.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La deroga di cui al secondo periodo dell'articolo 22-*ter*, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, introdotto dal presente comma, opera esclusivamente nei limiti della durata e delle esigenze scientifiche dei progetti finanziati e non pregiudica l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di trattamento economico, previdenziale e assicurativo, né delle garanzie previste dalla normativa nazionale ed europea a tutela del personale interessato.

14.1. Piccolotti.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. A decorrere dall'anno 2027, al fine di armonizzare il trattamento economico accessorio del personale e valorizzare le professionalità interne, le università statali e gli enti pubblici di ricerca, nel rispetto dei limiti e degli indicatori di sostenibilità economico-finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia di spesa per il

personale, nonché dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dal collegio dei revisori dei conti, possono incrementare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, i fondi destinati al trattamento accessorio del personale delle aree non dirigenziali, fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile dei predetti fondi, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di elevata qualificazione, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari del personale delle aree professionali. Ai fini del controllo della spesa di cui al titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le predette amministrazioni indicano, in sede di rilevazione dei dati del conto annuale, la maggiore spesa sostenuta derivante dall'incremento delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale e la misura del rapporto percentuale conseguito in attuazione di quanto previsto dal primo periodo. In caso di mancata rilevazione, in sede di conto annuale, dei dati previsti dal secondo periodo, fino alla regolarizzazione di tale adempimento è indisponibile per la contrattazione integrativa un importo pari al 25 per cento delle risorse incrementali.

1-*ter*. A decorrere dall'anno 2027, le risorse di cui all'articolo 11 della legge 20 novembre 2017, n. 167, sono destinate alla valorizzazione del profilo professionale dei collaboratori ed esperti linguistici (CEL), nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Istruzione e ricerca. La destinazione delle predette risorse è definita in sede di contrattazione collettiva nazionale, ai fini dell'incremento del trattamento economico tabellare del medesimo personale.

1-*quater*. All'articolo 20, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la parola: « 2026 » è sostituita dalla seguente: « 2028 ». All'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*ter*, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Per le procedure di cui al primo periodo si tiene conto dei requisiti di cui al comma 1, lettera *c)*, del medesimo articolo 20 maturati al 31 dicembre 2026 »;

b) il comma 4-*quater* è abrogato;

c) il comma 4-*quinquies* è sostituito dal seguente:

« 4-*quinquies*. Con riferimento alle procedure di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, realizzate dagli enti pubblici di ricerca, si tiene conto dei requisiti di cui al comma 2, lettera *b)*, del medesimo articolo 20 maturati al 31 dicembre 2026. ».

1-*quinquies*. All'articolo 52, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il primo periodo è sostituito dal seguente: « I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, dei conservatori e degli istituti assimilati, nonché dei ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali ».

1-*sexies*. All'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le parole: « 1° gennaio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2026 »;

1-*septies*. Gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, nonché l'INAIL, nei quali, nell'anno 2024, l'importo dell'indennità per oneri specifici dei ricercatori e tecnologi risultava inferiore a 200 euro mensili, possono incrementare tale importo nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie e nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 9, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 218 del 2016, in deroga al limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

1-*octies*. All'articolo 4, comma 7-*bis*, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dall'anno 2027, il 50 per cento delle medesime risorse è destinato all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse

dallo stipendio, secondo gli importi da definire nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale ».

1-*novies*. All'articolo 40-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, primo periodo, le parole: « e per gli enti e le istituzioni di ricerca con organico superiore a duecento unità » sono soppresse.

14.2. Piccolotti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-*quater*. All'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: « fino al 31 dicembre del quindicesimo anno successivo » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2028 ».

14.15. Piccolotti.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-*bis*.

(Disposizioni transitorie per il reclutamento del personale docente delle istituzioni AFAM)

1. Gli elenchi degli idonei delle selezioni pubbliche per il reclutamento dei docenti AFAM, di cui all'articolo 6, comma 4-*ter*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, e all'articolo 59, comma 9-*ter*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, restano validi fino alla conclusione della prima procedura di abilitazione artistica nazionale. I medesimi idonei sono iscritti, a domanda, in un elenco nazionale istituito con decreto ministeriale e articolato per settore artistico-disciplinare. Per la copertura dei posti vacanti, le istituzioni attingono prima alle graduatorie nazionali, quindi all'elenco nazionale e solo dopo possono indire nuove procedure concorsuali.

2. Fino alla medesima data, gli idonei sono ammessi alle procedure di reclutamento di cui all'articolo 17, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83, in deroga ai requisiti ivi previsti.

3. Le assunzioni conseguenti sono disposte nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

14.03. Piccolotti.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-*bis*.

(Adeguamento dei servizi igienici scolastici per studentesse e studenti con disabilità)

1. Al fine di favorire l'adeguamento strutturale e architettonico dei servizi igienici scolastici degli edifici scolastici di ogni ordine e grado per studentesse e studenti con disabilità, è istituito un apposito fondo, con dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, da adottarsi in concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28, sono definiti i criteri e le modalità di spese del fondo di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

14.06. Giachetti.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-*bis*.

(Misure per il rafforzamento del finanziamento ordinario delle università e il sostegno al reclutamento dei giovani ricercatori)

1. Al fine di rafforzare la capacità di partecipazione delle università italiane ai programmi europei di ricerca e innovazione, sostenere il reclutamento di giovani ricercatori e assicurare la continuità delle attività scientifiche, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della

legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

2. Le risorse aggiuntive di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al finanziamento dei contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e al reclutamento di ricercatori a tempo determinato in *tenure track*, di cui all'articolo 24 della medesima legge, con particolare attenzione agli atenei caratterizzati da una minore disponibilità di risorse e alle attività di ricerca connesse ai programmi europei.

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 1, nel rispetto dell'autonomia universitaria e tenendo conto delle esigenze di riequilibrio territoriale e di rafforzamento della capacità di ricerca degli atenei.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa destinate alla costruzione, all'acquisizione, all'ammodernamento e al rinnovamento dei sistemi d'arma delle Forze armate, iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa. Le riduzioni di cui al presente comma sono attuate senza pregiudizio per i livelli occupazionali.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

14.08. Piccolotti.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-*bis*.

(Monitoraggio della qualità dell'offerta formativa e trasparenza delle università telematiche)

1. Al fine di assicurare la trasparenza e la qualità dell'offerta formativa universitaria, il Ministero dell'università e della ricerca, avvalendosi dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), istituisce un sistema permanente di monitoraggio dei corsi di studio erogati prevalentemente o integralmente a distanza, con particolare riferimento alle università telematiche.

2. Il monitoraggio di cui al comma 1 comprende, per ciascun ateneo e corso di studio, la rilevazione e l'analisi dei seguenti indicatori:

a) numero degli studenti iscritti, degli immatricolati, degli studenti in corso e fuori corso, nonché andamento delle carriere universitarie;

b) numero degli esami sostenuti e superati, distribuzione delle votazioni conseguite, numero medio di crediti formativi universitari acquisiti annualmente e tempi medi di conseguimento dei titoli di studio;

c) rapporto tra studenti iscritti, docenti strutturati e personale impegnato nelle attività di tutorato;

d) consistenza delle attività didattiche erogate in modalità sincrona e asincrona e strumenti adottati per assicurare l'interazione tra docenti e studenti;

e) numero e distribuzione territoriale delle sedi d'esame, nonché esiti delle verifiche sulla loro regolarità;

f) importo dei contributi richiesti agli studenti per l'iscrizione, la frequenza, il sostenimento degli esami e il conseguimento dei titoli, con evidenza degli eventuali costi aggiuntivi obbligatori;

g) esiti delle procedure di accreditamento e delle verifiche sulla qualità dell'offerta formativa.

3. Il Ministero dell'università e della ricerca pubblica annualmente, sul proprio sito istituzionale, una relazione contenente i risultati del monitoraggio, con dati aggregati e comparabili, distinti per ateneo e corso di studio, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. La relazione evidenzia eventuali anomalie significative rispetto agli indicatori di qua-

lità del sistema universitario e le conseguenti iniziative di approfondimento e verifica.

4. Gli esiti del monitoraggio costituiscono elementi conoscitivi per la programmazione delle attività di valutazione e accreditamento, fermo restando che i singoli indicatori quantitativi non possono costituire, isolatamente, motivo di valutazione negativa o di adozione di provvedimenti sanzionatori.

5. Il Ministro dell'università e della ricerca trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sull'attuazione del presente articolo e sulle eventuali criticità riscontrate.

6. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

14.09. Piccolotti.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-*bis*.

(Fondo per il sostegno e la valorizzazione delle università statali di piccole dimensioni e per il riequilibrio territoriale dell'offerta universitaria)

1. Al fine di garantire un'equilibrata distribuzione territoriale dell'offerta universitaria, rafforzare il diritto allo studio e valorizzare il ruolo delle università statali di piccole dimensioni quali presìdi culturali, scientifici e sociali dei territori, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un Fondo per il sostegno e la valorizzazione delle università statali di piccole dimensioni, con una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate alle università statali che registrano un numero di studenti iscritti non superiore a 10.000, determinato sulla base della media degli iscritti nell'ultimo triennio accademico per il quale sono disponibili i dati dell'Anagrafe nazionale degli studenti universitari. Nell'ambito delle università ammissibili, le risorse sono ripartite tenendo conto delle condizioni di svantaggio territoriale e infrastrutturale, con particolare riferimento:

a) all'insufficienza e alla discontinuità dei collegamenti ferroviari e del trasporto pubblico locale, nonché ai tempi di percorrenza necessari per raggiungere le sedi universitarie;

b) alla limitata disponibilità di posti alloggio nelle residenze universitarie e di soluzioni abitative economicamente accessibili agli studenti;

c) alla presenza dell'ateneo in aree interne, territori montani o caratterizzati da condizioni di marginalità geografica e socioeconomica;

d) all'incidenza degli studenti pendolari e fuori sede e alle difficoltà di accesso ai servizi universitari;

e) alla necessità di assicurare la continuità dell'offerta formativa e delle attività di ricerca in territori caratterizzati da processi di spopolamento e da ridotte opportunità di accesso all'istruzione universitaria.

3. Le risorse assegnate sono destinate prioritariamente al potenziamento dei servizi agli studenti, al sostegno della mobilità e dell'accessibilità delle sedi universitarie, all'ampliamento delle opportunità abitative, anche attraverso convenzioni con gli enti competenti, al miglioramento delle infrastrutture didattiche e digitali e al rafforzamento delle attività formative e di ricerca. Gli interventi sono realizzati nel rispetto dell'autonomia universitaria e in raccordo con le regioni, gli enti locali e gli organismi competenti per il diritto allo studio.

4. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse, sulla base di indicatori oggettivi e verificabili relativi alle condizioni di accessibilità territoriale, alla disponibilità di servizi abitativi e alla situa-

zione socioeconomica dei territori interessati. Il decreto assicura che le risorse siano aggiuntive rispetto ai finanziamenti ordinari spettanti agli atenei e che la ripartizione non determini penalizzazioni in ragione dei risultati delle valutazioni della qualità della didattica e della ricerca.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa destinate alla costruzione, all'acquisizione, all'ammodernamento e al rinnovamento dei sistemi d'arma delle Forze armate, iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa. Le riduzioni sono attuate senza pregiudizio per i livelli occupazionali.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

14.010. Piccolotti.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-*bis*.

(Istituzione di un Fondo straordinario per il diritto allo studio universitario delle studentesse e degli studenti palestinesi)

1. Al fine di garantire il diritto all'istruzione superiore e alla formazione universitaria delle studentesse e degli studenti palestinesi, anche in considerazione della grave situazione umanitaria e della compromissione delle infrastrutture educative e universitarie nei territori palestinesi, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un Fondo straordinario per il diritto allo studio universitario delle studentesse e degli studenti palestinesi, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2027.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento di borse di studio per studentesse e studenti palestinesi ammessi o iscritti a corsi di laurea, laurea magistrale, dottorato di ricerca e altri percorsi di formazione universitaria presso le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica italiane. Le borse possono comprendere contributi per il sostentamento, l'alloggio, il materiale didattico, la formazione linguistica, le spese di viaggio e le altre spese necessarie all'accesso e alla prosecuzione degli studi.

3. Nell'assegnazione delle borse di studio è riconosciuta priorità alle studentesse e agli studenti provenienti dalla Striscia di Gaza e dagli altri territori palestinesi che si trovino in condizioni di particolare vulnerabilità, nonché a coloro che abbiano dovuto interrompere il proprio percorso formativo a causa del conflitto. Ai fini dell'accesso alle misure, le università e le istituzioni interessate possono prevedere, nel rispetto della normativa vigente, procedure semplificate di valutazione delle carriere pregresse e dei titoli di studio, tenendo conto dell'eventuale impossibilità di produrre la documentazione originale.

4. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse, di individuazione dei beneficiari e di erogazione delle borse di studio, valorizzando le iniziative già promosse dalle università italiane e assicurando il coordinamento con gli organismi competenti per il diritto allo studio universitario.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa destinate alla costruzione, all'acquisizione, all'ammodernamento e al rinnovamento dei sistemi d'arma delle Forze armate, iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa. Le riduzioni sono attuate senza pregiudizio per i livelli occupazionali. 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

14.011. Piccolotti.

PAGINA BIANCA

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.



19ALA0224980